

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PERIODO D'IMPOSTA 2017

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| 1. Le principali novità del modello | 2 | 16. Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo | 159 |
| 2. Compilazione del frontespizio | 3 | 17. Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo | 162 |
| 3. Quadro RF - Reddito di impresa | 13 | 18. Quadro RS - Prospetti vari | 162 |
| 4. Quadro RJ - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime | 42 | 19. Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi | 203 |
| 5. Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato | 46 | 20. Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo | 208 |
| DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE | | 21. Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere | 210 |
| 6. Quadro RN - Determinazione dell'IRES | 53 | 22. Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio | 226 |
| 7. Quadro RM - Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e dalle stabili organizzazioni localizzate in Stato territori con regime fiscale privilegiato - Rivalutazione del valore dei terreni | 58 | 23. Quadro TR - Trasferimento della residenza all'estero | 227 |
| 8. Quadro RQ - Altre imposte | 60 | 24. Quadro OP - Comunicazioni per i regimi opzionali | 230 |
| 9. Quadro RI - Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione (art. 13, comma 1 lett. d), d.lgs. n. 252/2005 e art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 47/2000) | 80 | 25. Quadro DI - Dichiarazione integrativa | 233 |
| 10. Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust | 84 | 26. Altri quadri - Soggetti non residenti | 234 |
| 11. Quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza | 88 | VERSAMENTI | |
| 12. Quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato | 94 | 27. Quadro RX - Risultato della dichiarazione | 234 |
| 13. Quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie | 100 | TABELLA - Elenco dei Paesi e Territori esteri | 237 |
| PROSPETTI VARI | | | |
| 14. Quadro RU - Crediti d'imposta | 101 | | |
| 15. Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie | 153 | | |



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI - REDDITI SC

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

- Nel riquadro "Altri dati" è stata inserita la casella "Impresa sociale" che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina dell'impresa sociale (art. 1, comma 3, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112).
- Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" è stata aggiunta la casella relativa alla addizionale IRES di 3,5 punti percentuali all'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d'Italia (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

REDDITO D'IMPRESA- QUADRO RF

- Tra le variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55), sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni ("*branch exemption*") di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del TUIR previste con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.
- Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50), sono state inserite due nuove colonne per indicare l'agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale (art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n.112 del 3 luglio 2017). Nel rigo RF55, tra le "altre variazioni in diminuzione", sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il "super ammortamento" e l'"iper ammortamento" (art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- Il "Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili" non deve essere più compilato dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

DETERMINAZIONE DELL'IRES - QUADRO RN

- E' stato inserito nel rigo RN4, un nuovo campo dove indicare l'importo delle perdite ricevute riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dei commi 76 e 77 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione.
- E' stata prevista l'aliquota IRES del 24 per cento, in luogo del 27,5 per cento, a seguito della modifica apportata all'art. 77, comma 1, del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Inoltre è stata prevista l'indicazione per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, della imposta addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
- E' stata prevista, ai sensi del comma 355 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la riduzione alla metà dell'aliquota IRES nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

ALTRE IMPOSTE - QUADRO RQ

- Il prospetto "Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni" accoglie la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (ai sensi del comma 554 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alla data del 1° gennaio 2018 (ai sensi dei commi 997 e 998 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- Sono stati eliminati, per esaurimento dell'efficacia delle disposizioni, il prospetto per la "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni" e il prospetto relativo alla "Liquidazione del fondo comune d'investimento immobiliare".

PROSPETTI VARI - QUADRO RS

- Il prospetto "Deduzione ACE" è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni ("*branch exemption*", provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017).
- Il prospetto "Spese di riqualificazione energetica", è stato aggiornato per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- Il prospetto "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche" è stato implementato per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (art. 46-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
- E' stato inserito un nuovo prospetto "Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016" per i contribuenti che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento.
- E' stato inserito un nuovo prospetto "*Grandfathering* – Opzione marchi d'impresa (*Patent Box*)" per i soggetti che, a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, hanno esercitato in dichiarazione l'opzione per il regime di "*Patent box*" e che devono comunicare per i marchi d'impresa i dati previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017.
- Il prospetto "Perdite di impresa non compensate" è stato modificato al fine di indicare le perdite fiscali oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1, commi 76 e 77, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI – QUADRO RI

- Nei righe RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 7 per indicare i redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (art. 1, commi 89 e 100, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI – QUADRO OP

- E' stato inserito un nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali ("*Patent box*", decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017).

2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello REDDITI SC si compone di due facciate:

- la prima facciata contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003;
- la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o ente e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l'apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l'impegno dell'incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

2.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

La casella "**Quadro VO**" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2017 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2017 sulla base del comportamento concludente previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2018 relativa al 2017.

La casella relativa al "**Quadro AC**" deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Consolidato e trasparenza

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del TUIR) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) deve essere barrata la casella corrispondente.

Trust

Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 - per il Trust opaco;
- 2 - per il Trust trasparente;
- 3 - per il Trust misto.

Addizionale IRES

La casella va barrata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dalla Banca d'Italia, in quanto assoggettati all'addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)

Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa".

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Tali soggetti devono indicare nella casella il codice desunto dalla tabella "Eventi eccezionali".

TABELLA EVENTI ECCEZIONALI

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

CODICE DESCRIZIONE

1 VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2 SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA

Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. I comuni interessati dal provvedimento di sospensione sono riportati nell'allegato 1 del citato decreto. Successivamente il comma 10 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ha prorogato fino al 30 settembre 2017 il termine della sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal summenzionato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come prorogata dalle citate norme, si applica anche ai soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n.189/2016;

3 SOGGETTI INTERESSATI DALL'EMERGENZA UMANITARIA LEGATA ALL'AFFLUSSO DI MIGRANTI DAL NORD AFRICA

Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno

2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 16 dicembre 2011 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2017; dall'art. 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46;

4 SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'OTTOBRE 2016 VERIFICATISI NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA

Per i soggetti che alla data del 26 ottobre 2016 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, prorogata (fino al 30 settembre 2017) dal comma 10 dell'art. 48 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Tale termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

5 SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 18 GENNAIO 2017

Per i soggetti che alla data del 18 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017, indicati nell'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come prorogata dall'art. 11, comma 1, lett. d), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, fino al 30 novembre 2017. Successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017, dall'art. 43, comma 1, lett. b) del decreto-legge. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, solo per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

6 SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DI LIVORNO, ROSIGNANO MARITTIMO E DI COLLESALVETTI (PROVINCIA DI LIVORNO)

Per i soggetti che, alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (provincia di Livorno), l'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. I contribuenti che non hanno presentato la summenzionata richiesta usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 al 6 dicembre 2017; l'art. 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la sospensione si applichi altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7 SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, LACCO AMENO E FORIO DELL'ISOLA DI ISCHIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL GIORNO 21 AGOSTO 2017

Per i soggetti che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2017 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017; successivamente l'art.2, comma 5-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017.n.148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 ha prorogato il periodo di sospensione stabilito dal citato decreto sino al 30 settembre 2018 e ha esteso la sospensione anche al comune di Forio. Pertanto per i contribuenti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza, ovvero la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con trasmissione della richiesta stessa agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti;

7 SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 8.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.2 SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

ATTENZIONE: è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

Data di approvazione del bilancio/rendiconto o di efficacia giuridica della fusione/scissione

Il presente campo va utilizzato per indicare la data:

- di approvazione del bilancio o del rendiconto;
- di efficacia giuridica della fusione o della scissione. Deve essere indicata, nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione straordinaria.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

| CODICE | STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
|--------|---|
| 1 | Soggetto in normale attività |
| 2 | Soggetto in liquidazione per cessazione di attività |
| 3 | Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Soggetto estinto |

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA B

| CODICE | TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA |
|---------------------------|---|
| SOGGETTI RESIDENTI | |
| 1 | Società in accomandita per azioni |
| 2 | Società a responsabilità limitata |
| 3 | Società per azioni |
| 4 | Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione |
| 5 | Altre società cooperative |
| 6 | Mutue assicuratrici |
| 7 | ConSORZI con personalità giuridica |
| 8 | Associazioni riconosciute |
| 9 | Fondazioni |
| 10 | Altri enti ed istituti con personalità giuridica |
| 11 | ConSORZI senza personalità giuridica |
| 12 | Associazioni non riconosciute e comitati |
| 13 | Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) |
| 14 | Enti pubblici economici |
| 15 | Enti pubblici non economici |
| 16 | Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica |
| 17 | Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 18 | Enti ospedalieri |
| 19 | Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale |
| 20 | Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo |
| 21 | Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi |

| CODICE | TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA |
|-------------------------------|---|
| 22 | Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia |
| 23 | Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR |
| 24 | Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR |
| 25 | Società in accomandita semplice |
| 26 | Società di armamento |
| 27 | Associazione fra artisti e professionisti |
| 28 | Aziende coniugali |
| 29 | GEIE (Gruppi europei di interesse economico) |
| 50 | Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) |
| 51 | Condomini |
| 52 | Depositi IVA |
| 53 | Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro |
| 54 | Trust |
| 55 | Amministrazioni pubbliche |
| 56 | Fondazioni bancarie |
| 57 | Società europea |
| 58 | Società cooperativa europea |
| 59 | Rete di imprese |
| SOGGETTI NON RESIDENTI | |
| 30 | Società semplici, irregolari e di fatto |
| 31 | Società in nome collettivo |
| 32 | Società in accomandita semplice |
| 33 | Società di armamento |
| 34 | Associazioni fra professionisti |
| 35 | Società in accomandita per azioni |
| 36 | Società a responsabilità limitata |
| 37 | Società per azioni |
| 38 | Consorzi |
| 39 | Altri enti ed istituti |
| 40 | Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto |
| 41 | Fondazioni |
| 42 | Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 43 | Altre organizzazioni di persone e di beni |
| 44 | Trust |
| 45 | GEIE (Gruppi europei di interesse economico) |

TABELLA C

| CODICE | SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE |
|--------|--|
| 1 | Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 2 | Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione |
| 3 | Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa |
| 4 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione |
| 5 | Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 6 | Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione |
| 7 | Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale |

Fusione - Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali recapiti, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

2.3. RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione. Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del d.l. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

La data di decorrenza della carica va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società o ente dichiarante**", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.4 ALTRI DATI

Soggetti grandi contribuenti

La casella deve essere barrata dall'impresa con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (comma 10, art. 27 decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Canone RAI

La casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il **codice 1**) o radio televisive (indicando il **codice 2**) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il **codice 3** qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

ONLUS

Nella casella "Tipo soggetto" deve essere indicato il codice:

1. dalle società cooperative ONLUS;
2. dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la casella "Settore di attività" in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

| CODICE | ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ |
|--------|---|
| 1 | Assistenza sociale e socio sanitaria |
| 2 | Assistenza sanitaria |
| 3 | Beneficenza |
| 4 | Istruzione |
| 5 | Formazione |
| 6 | Sport dilettantistico |
| 7 | Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 |
| 8 | Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 |
| 9 | Promozione della cultura e dell'arte |
| 10 | Tutela dei diritti civili |
| 11 | Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 |

Impresa sociale

La casella deve essere barrata dall'impresa sociale di cui al d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 legge n. 724 del 1994 e art. 2, commi da 36-decies e 36-duodecies del decreto-legge n. 138 del 2011), agli studi di settore e ai parametri (art. 62-bis del decreto-legge 331 del 1993 e art. 3, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995). L'efficacia di tali disposizioni è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, la presente casella può essere barrata solo in caso di avvenuta autorizzazione.

Situazioni particolari

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

2.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L'art. 2-bis del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti sono richiesti dall'Agenzia delle Entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella "**Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario**". A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "**Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione**" inserita nel riquadro "**Impegno alla presentazione telematica**".

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

3. della richiesta del contribuente di inviare all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della legge n. 190 del 2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella. L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella **"Ricezione altre comunicazioni telematiche"**, inserita nel riquadro **"Impegno alla presentazione telematica"**.

Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel "Cassetto fiscale", presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.

Firma del dichiarante

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella casella **"Soggetto"**, il **codice 1**);
 - dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella **"Soggetto"**, il **codice 2**). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella **"Soggetto"** il **codice 3** senza compilare il campo firma;
 - dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella **"Soggetto"** per ciascun membro, il **codice 4**).
- Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Firma attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999

I contribuenti che, ai sensi dell'art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del citato decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna **"Firma per attestazione"** in corrispondenza del proprio codice fiscale.

Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

2.6 VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

2.7 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

L'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-impresе di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

2.8 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'incaricato deve:

- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella **"Soggetto che ha predisposto la dichiarazione"**, il codice **"1"** se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice **"2"** se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio;
- barrare la casella **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"**, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella **"Ricezione altre comunicazioni telematiche"** qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione, nonché l'avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Le caselle **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"** e **"Ricezione altre comunicazioni telematiche"** possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

2.9 ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RA, RB, RL, RT, RH E AI PROSPETTI DEL MODELLO REDDITI ENC

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR) è dichiarato nel presente modello REDDITI SC.

Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 "Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato" contenuto nelle "Istruzioni generali dei modelli "Redditi" 2017 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENC – REDDITI SP").

I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d'impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR).

Per le istruzioni ai quadri RA, RB, RL, RT, RH e ai prospetti contenuti negli altri quadri non riportate nel presente modello REDDITI SC si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti quadri o prospetti del modello REDDITI ENC.

3. QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

3.1 GENERALITÀ

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore o inutilizzabilità in fase di accertamento delle risultanze degli studi di settore

Nel **rigo RF1, campo 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti", unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007.

In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Per le disposizioni in merito alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi e dei parametri.

Nel predetto rigo RF1, **colonna 2**, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore in fase accertativa devono compilare l'apposita casella indicando uno dei seguenti codici:

- 1 inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 4 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro.
Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore individuate ai punti 3 e 4, si evidenzia che i decreti di approvazione degli studi di settore possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli studi di settore;
- 5 periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione;
- 6 periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- 7 altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 8 determinazione del reddito con criteri "forfetari" (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili);
- 9 incaricati alle vendite a domicilio;
- 10 classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata;
- 11 modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui quella cessata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 12 inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o il regime previsto dai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 13 inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);
- 14 inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore);

15 inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (vedi DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) - soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 - "Attività di Bancoposta" o dal codice 68.20.02 - "Affitto di aziende" o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

Nel rigo RF1, **colonna 4** i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione in fase accertativa dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, devono compilare l'apposita casella indicando uno dei seguenti codici:

- 1 inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569;
- 4 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 5 periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 6 determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- 7 incaricati alle vendite a domicilio;
- 8 classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri;
- 9 modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l'apposita casella di **colonna 3** del rigo RF1.

Nel **rigo RF2**, va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al decreto ministeriale di approvazione dello specifico studio di settore).

Adozione dei principi contabili internazionali

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell'art 13, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all'abrogato comma 5 dell'art. 93 del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni nella dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2009 n. 48 ha stabilito le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1.

In particolare i criteri di neutralità previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le disposizioni dell'art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge n. 244 del 2007, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del reddito d'impresa, previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2018 sono state dettate le disposizioni di revisione del predetto decreto, emanate ai sensi dell'art. 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Nel **rigo RF3**, la **casella 1** va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d'esercizio adottano i principi contabili internazionali. La **casella 2** va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. La **casella 3** va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si precisa che le opzioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili.

Ai sensi dell'art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati esposti nel quadro RV, sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nel **rigo RF54**; in caso contrario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel **rigo RF13**.

3.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF4** o **RF5**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno "meno".

L'art. 83 del TUIR prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della sezione I, capo II, Titolo II, del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

In caso di opzione per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR, per ogni singola stabile organizzazione ("*branch*") vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall'art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della *branch* esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del presente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della *branch* va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. La perdita della *branch* va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso.

Pertanto, la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole *branch* risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei **rigli RF31** (codice 45) e **RF55** (codice 41) del primo modulo.

Componenti positivi extracontabili

L'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedeva che in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il predetto art. 1, comma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà, per il contribuente, di dedurre nell'apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico.

In via transitoria è fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

A tal fine nel **rigo RF6** sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle predette eccedenze. Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell'eccedenza pregressa l'affrancamento della stessa mediante applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l'importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i "decrementi" nel presente quadro.

Nel **rigo RF6**, vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, nel testo previgente le modifiche. In particolare, in **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in **colonna 1**, agli altri beni in **colonna 2** e agli accantonamenti in **colonna 3**.

Variazioni in aumento

Con riferimento alla **colonna 1** del **rigo RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel **rigo RF7, colonna 2**, comprensive dell'importo indicato in colonna 1.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RS126** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze e nella **colonna 2** l'importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo **rigo RS127** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **colonna 1**, e per le sopravvenienze, in **colonna 2**.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF34, colonna 1 e/o 2**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS126 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto e una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF7, colonna 2**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS127 del prospetto stesso. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Ai sensi dei commi 126 e 130 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, successivamente all'ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIINQ) – l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicata anche la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze, degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle predette società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta della società, non assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES, e nel rigo RF34, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, anche l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato

per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione. Per effetto dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, non costituisce realizzo di plusvalenze la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Con riferimento al **rigo RF8**, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui i proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS128 del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF35** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS129 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF8** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta.

Il **rigo RF9** deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato:

- dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 155 del TUIR ("tonnage tax"), qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tal caso nel rigo va riportato l'importo risultante dal rigo RJ15 del quadro RJ. L'eventuale perdita va esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno "meno". Si ricorda che in presenza di opzione per la "tonnage tax" è necessario depurare l'utile d'esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel **rigo RF31**, indicando il **codice 52** nell'apposito campo, va riportata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo RJ18, colonna 3. Inoltre, nel **rigo RF55**, indicando il **codice 52** nell'apposito campo, va riportato l'ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente;
- dalle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell'art. 32 del TUIR. I costi e i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **rigi RF31** e **RF55**;
- dalle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006. A tal fine nel presente rigo dette società devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 8**, rispettivamente, nei **rigi RF31** e **RF55**;
- dai soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine nel presente rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati, con il **codice 42**, rispettivamente, nei **rigi RF31** e **RF55**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Per gli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'art. 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione.

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile ridotto del 50 per cento (art. 90 del TUIR).

Pertanto, nei **rigi RF11 e RF39** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55 con il codice 29. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).

I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018 (art. 48, comma 16, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche).

I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018 (art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Nel **rigo RF12, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, che prevede l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri. In tal caso è preclusa l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, prevista dall'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195;

L'importo dei maggiori ricavi deve essere evidenziato anche in **colonna 1**;

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, che prevede l'adeguamento nella dichiarazione dei redditi ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore. In tal caso, è preclusa l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, prevista dall'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L'importo dei maggiori ricavi deve essere evidenziato anche in **colonna 1**;

In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, il quale prevede che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi studi di settore. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Il versamento va effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo "2118".

L'adeguamento agli studi di settore "ai fini IVA" deve essere invece indicato nell'apposita sezione del quadro RQ denominata "Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA".

Nel **rigo RF13**, va indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Nel **rigo RF14**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).

Nel **rigo RF15**, in **colonna 1**, va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR; al fine di determinare l'importo dell'eccedenza di tali interessi passivi va compilato l'apposito prospetto posto nel presente quadro RF; in **colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicato l'ammontare indeducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 5-bis dell'art. 96 del TUIR, primo periodo.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l'intero ammontare dell'IRAP, dell'imposta municipale propria, dell'imposta municipale immobiliare (IMI) e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico. Nel **rigo RF55** va indicata la quota dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo sia di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013). Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il **codice 38**, il 20 per cento dell'imposta municipale propria, dell'IMI e dell'IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Nel **rigo RF17**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. h), se di importo non superiore a euro 30.000, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), m-bis n), o) e o-ter). In questa colonna deve essere indicato anche l'ammontare delle erogazioni liberali previste dall'art. 100, comma 2, lett. f) che danno diritto al credito d'imposta "Art - bonus" (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d'imposta "Art - bonus" non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili. In **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, va indicato l'importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RF19**, **colonna 2**, va indicato l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti), nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR, o non ancora deducibili, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili. In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell'art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo ai sensi dell'art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.

Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per le esenzioni di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applica il comma 3 dell'art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR).

La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1-bis, del TUIR.

Ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti, ad eccezione del caso di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011.

Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in **colonna 1**.

Nel **rigo RF20**, va indicato l'ammontare:

- delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, del TUIR;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

Nel **rigo RF21, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le quote di ammortamento del costo dell'avviamento e dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall'imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell'art. 103, del TUIR).

In **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR e, in **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF22**, vanno evidenziate le variazioni in aumento, di cui agli artt. 118 e 123 del TUIR, connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti:

- per i beni trasferiti nei precedenti periodi d'imposta in regime di neutralità di cui all'abrogato art. 123 del TUIR alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l'importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni che sono stati trasferiti (**colonna 1**); nel caso contrario la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF55, e alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti nell'abrogato regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (**colonna 2**);
- alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'esercizio dell'opzione per il consolidato ai sensi dell'art. 118, comma 4, del TUIR (**colonna 3**); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell'opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF55.

In caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di cui all'art. 124 e 126, comma 2, del TUIR e dell'art. 13 del DM 9 giugno 2004, la società o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione del proprio reddito secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del TUIR.

In tale ipotesi, nel rigo RF22, colonna 4, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF55. Negli stessi righe vanno indicate le somme percepite o versate di cui all'art. 124, comma 6, del TUIR.

Nel **rigo RF23**, va indicato l'ammontare:

- in **colonna 1**, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR;
- in **colonna 2**, delle spese di rappresentanza, di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR, diverse dalle precedenti. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel quadro RS, rigo RS101;
- in **colonna 3**, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3.

Nel **rigo RF24**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il **codice 6** nell'apposito campo.

Nel **rigo RF25**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR; in **colonna 2**, l'ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al comma 3 dell'art. 106 del TUIR; in **colonna 3**, l'importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF26**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR;
- in **colonna 2**, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che eccede la parte deducibile, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis, del TUIR. La variazione di tali riserve concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento;
- in **colonna 3**, oltre all'ammontare delle colonne 1 e 2, l'importo delle provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo d'imposta deducibili in quote costanti (art. 111, comma 4, del TUIR).

Nel **rigo RF27**, va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

Nel **rigo RF28**, vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF30** va indicato:

- in **colonna 1**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili;

- in **colonna 2**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali a seguito del decreto legislativo n. 139 del 2015 (si vedano il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 e compresi quelli di colonna 1 di colonna 2.

Nel **rigo RF31**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, la quota pari al 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 3**, l'ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti nell'art. 95, comma 3, del TUIR;
- **codice 4**, l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
- **codice 5**, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad es. beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti; derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa), che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS;
- **codice 6**, l'ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;
- **codice 7**, i redditi imputati da trust trasparenti o misti;
- **codice 8**, l'ammontare dei costi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;
- **codice 10**, l'ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 marzo 2008;
- **codice 11**, l'ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione prevista nel medesimo comma 2-ter;
- **codice 12**, l'ammontare negativo risultante dalla determinazione del reddito esente secondo le disposizioni relative alla disciplina delle SIIQ e delle SIINQ di cui al prospetto del presente quadro RF, rigo RF105;
- **codice 13** l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- **codice 14** l'ammontare della remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
- **codice 15** la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 16** l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;

- **codice 17**, l'intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);
- **codice 20**, l'ammontare delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, già dedotto in un esercizio precedente (art. 32, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e circolare n. 29/E del 26 settembre 2014);
- **codice 24**, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 25**, l'ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Decreto legislativo n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l'ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR. Si precisa che resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che la suddetta irrilevanza può riguardare anche l'ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espressamente menzionati nel citato art. 13, comma 6;
- **codice 26**, l'ammontare rideterminato dell'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora la certezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l'investimento agevolabile;
- **codice 29**, l'ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ;
- **codice 30**, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;
- **codice 31**, l'ammontare delle riserve iscritte in bilancio, nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e i soggetti di cui all'art. 83, comma 1-bis, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 e del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017;
- **codice 32**, l'intero importo della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con l'apposito codice identificativo (si veda l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 come prorogato dall'art. 1, comma 554, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'art. 1, comma 997, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- **codice 33**, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 34**, i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento ai soci, e/o familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2012, n. 24/E);
- **codice 35**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria in deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR (per l'ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione");
- **codice 39**, la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all'estero che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, oppure a seguito delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma

- 1 dell'art. 178 del TUIR (art. 179, comma 6, del TUIR), che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR);
- **codice 40**, i minori valori che derivano, ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al comma 22 dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, relativamente alle società emittenti. La disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
 - **codice 41**, l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR;
 - **codice 42**, l'ammontare dei costi dell'attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
 - **codice 43**, l'ammontare degli utili provenienti da soggetti esteri residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167 del TUIR. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;
 - **codice 44**, la quota pari al 5 per cento degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, sempre che gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167 del TUIR;
 - **codice 45**, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, e in assenza delle esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167;
 - **codice 46**, l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
 - **codice 47**, la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell'art. 152 del medesimo testo unico;
 - **codice 48**, l'ammontare degli interessi passivi derivanti da finanziamenti concessi dalla società o ente commerciale non residente alla propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indeducibile dal reddito della stessa in caso di non congruità del fondo di dotazione;
 - **codice 49**, i minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'art. 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015 (art. 1, comma 170, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
 - **codice 50**, i minori valori, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR, che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 180 del 2015, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015 (art. 1, comma 171, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
 - **codice 51**, la minusvalenza che si genera per effetto dell'assegnazione di beni diversi da quelli merce ai sensi dell'art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - **codice 52**, la somma dei costi specificamente inerenti alla attività in regime di "tonnage tax";
 - **codice 56**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla *branch* (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);

- **codice 57**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
 - **codice 58**, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla *branch* esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
 - **codice 59**, gli utili provenienti dalla *branch* esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
 - **codice 60**, l'ammontare delle somme versate tra le società di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti (art. 1, comma 79, della legge n. 232 del 2016);
 - **codice 70**, l'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea;
 - **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.
- Nella **colonna 55** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Nel **rigo RF32** va indicato il totale delle variazioni in aumento da RF7 a RF31.

Variazioni in diminuzione

Nel **rigo RF36** va indicato l'importo degli utili distribuiti, nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato.

Nel **rigo RF37**, va indicata l'eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente nel quadro RJ, indicata nel rigo RJ15.

Nel **rigo RF38**, va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, del D.M. 23 aprile 2004.

Nel **rigo RF40**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF41**, va indicata l'eccedenza deducibile delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (pari al 25 per cento dell'ammontare iscritto in bilancio) e le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del TUIR, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83). Tali importi sono deducibili:

- per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e;
- per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Nel **rigo RF42**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo della quota costante (un quinto) della variazione della riserva sinistri, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (pari al 75 per cento della medesima riserva sinistri) iscritta nel bilancio dell'esercizio (art. 111, comma 3, del TUIR);
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle quote costanti della variazione della riserva sinistri, iscritta nel bilancio degli esercizi precedenti, imputabile al reddito dell'esercizio (art. 111, comma 3, del TUIR). Si precisa che vanno indicate:
 - la quota costante (pari a un quinto) della variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (75 per cento della medesima riserva sinistri);

- le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri, formate negli esercizi precedenti a quello in corso al 25 giugno 2008, che eccede per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (50 per cento della medesima riserva sinistri) il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione (art. 82, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112);
- le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri, formate a decorrere dall'esercizio in corso al 25 giugno 2008 e fino all'esercizio precedente quello in corso al 31 dicembre 2013, che eccede per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (75 per cento della medesima riserva sinistri) il 30 per cento dell'importo iscritto in bilancio, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione (art. 111, comma 3, del TUIR, nel testo previgente le modifiche di cui all'art. 1, comma 160, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- in **colonna 3**, l'importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito (art. 111, comma 1-bis, del TUIR);
- in **colonna 4**, oltre all'ammontare delle colonne 1, 2 e 3, l'importo della quota costante dell'ammontare delle provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale imputabile al periodo d'imposta (art. 111, comma 4, del TUIR).

Nel **rigo RF43**, va indicato:

- in **colonna 1**, il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR;
- in **colonna 2**, le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2; le predette spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto in commento, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS101 del modello Redditi SC 2017), qualora deducibili nel presente periodo d'imposta nei limiti stabiliti dal medesimo art. 108, comma 2, del TUIR;
- nella **colonna 3**, oltre all'importo di colonna 2, va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR) e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR.

Nel **rigo RF44** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 91, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF45** vanno indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF46, colonna 2**, va indicata la quota esente:

- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo). Ai fini del-

la determinazione della quota esente occorre avere riguardo alla data di realizzo della plusvalenza; per effetto dell'art. 1, commi 33, lett. h), e 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le cessioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la quota esente è pari al 95 per cento; l'esenzione in misura pari all'84 per cento è prevista per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004;

- delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la quota esente è pari al 50,28 per cento della plusvalenza realizzata anteriormente al 1° gennaio 2018. La medesima esclusione è pari al 41,86 per cento per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

Nel **rigo RF47, colonna 2**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento:

- delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
- delle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109 (comma 3-bis, lett. a), dell'art. 89, del TUIR;
- delle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter dell'articolo 89 del TUIR, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante (art. 89, comma 3-bis, del TUIR, lett. b)); tale disposizione si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate (comma 3-ter dell'art. 89, del TUIR);
- degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, o, se ivi residenti, che sia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in detti stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
- degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole; tale importo va indicato anche in **colonna 1**.

L'art. 1, comma 1009, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha modificato il comma 3 dell'art. 89 del TUIR: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ri-

cevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpellato, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Ai fini dell'art. 89, comma 3, del TUIR non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito percepiti in periodi d'imposta in cui risultano integrate le condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del TUIR, che stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (art. 1, comma 1007, della legge di Bilancio 2018). In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la misura dell'esclusione degli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al 50,28 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta relativamente a quelli formati nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. La medesima esclusione è pari al 41,86 per cento per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

Nel **rigo RF48**, va indicato l'importo degli utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM) ai sensi dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006. In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla *branch* derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzate in regimi fiscali privilegiati relativi a redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle richiamate disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (contenute nel punto 8.6 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

Nel **rigo RF50, colonna 6**, vanno indicati:

- l'ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 30 del 1998, del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea; ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'80 per cento del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 64 per cento, pari all'80 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Tali ultimi due importi vanno indicati anche in **colonna 5**:

- l'importo escluso dal reddito, per effetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 (sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione);
- la quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio dagli operatori bancari di finanza etica e sostenibile che non concorre a formare il reddito imponibile (art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); tale importo va indicato anche in **colonna 6**. L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze ac-

quisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorrono a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Patent box"), pari al 50 per cento. Ai sensi dell'art. 56 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 i marchi d'impresa sono esclusi dall'agevolazione per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 e per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Tale importo va indicato anche in **colonna 1**;

- al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del D.M. 30 luglio 2015). Tale importo va indicato anche in **colonna 2**;
- gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Tale importo va indicato anche in **colonna 3**;
- gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Tale importo va indicato anche in **colonna 4**.

L'efficacia delle disposizioni di colonna 3 e colonna 4 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Nel **rigo RF53, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio, fiscalmente rilevanti, in applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali a seguito del decreto legislativo n. 139 del 2015 (si vedano il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011.

In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 2.

Nel **rigo RF54**, qualora siano state esercitate le opzioni di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati di cui al quadro RV, sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata nel presente rigo.

Nel **rigo RF55**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, l'importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- **codice 2**, l'importo delle minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione;
- **codice 3**, l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci;
- **codice 4**, l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- **codice 5**, l'importo delle somme distribuite da trust;
- **codice 6**, l'importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
- **codice 7**, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- **codice 8**, l'ammontare dei ricavi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legi-

slativo 29 marzo 2004, n. 99, ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole qualora marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata e l'ammontare dei ricavi delle società costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006;

- **codice 11**, la quota dell'ammontare deducibile del saldo negativo riportato nell'apposito prospetto del quadro RQ del modello di dichiarazione dell'anno di competenza relativo per i soggetti che, redigendo il bilancio in base ai principi contabili internazionali hanno applicato le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui ai decreti ministeriali del 30 luglio 2009 e dell'8 giugno 2011 per il riallineamento, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle divergenze esistenti;
- **codice 12**, l'importo pari al 10 per cento dell'Irap versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
- **codice 13**, l'importo relativo alla quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente che può essere dedotto ai sensi dell'art. 96 del TUIR;
- **codice 14**, l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR contabilizzata per competenza, non ancora percepita;
- **codice 15**, l'importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e fiscalmente irrilevanti per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV, sezione I;
- **codice 16**, l'importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio, ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza; ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis;
- **codice 17**, l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi e all'avviamento e altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 10 del decreto ministeriale 8 giugno 2011);
- **codice 18**, l'importo degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
- **codice 19**, per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l'avanzo derivante dall'attività con i soci senza transitare a conto economico;
- **codice 20**, le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca;
- **codice 21**, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 22**, l'ammontare che in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali e dei principi contabili nazionali aggiornati ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti (art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005 e art. 13-bis, comma 7, del decreto-legge n. 244 del 2016);
- **codice 23**, l'ammontare dell'effettivo beneficio spettante ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 a seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati;
- **codice 24**, l'ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico;
- **codice 25**, il credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM e a fondi di investimento immobiliare chiusi, se imputati a conto economico. Per i proventi derivanti dalle quote o azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011 spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti, fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del

30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto (art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10); per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo;

- **codice 27**, l'ammontare del reddito esente di cui al rigo RF105 ai sensi dell'art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come determinato nel prospetto del presente quadro RF;
- **codice 28**, l'importo della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
- **codice 29**, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80);
- **codice 30**, l'importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima, predisposta per conto della società o ente, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni e le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;
- **codice 31**, l'importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 32**, l'ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
- **codice 33**, l'importo dell'IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 34**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
 - per un periodo non inferiore a undici anni, ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
 - per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **codice 37**, i maggiori valori che derivano, ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al comma 22 art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, relativamente alle società emittenti. La disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 147 del 2013;
- **codice 38**, il 20 per cento delle imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:
 - imposta municipale propria (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147);

- imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
- imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34);
- **codice 39**, l'ammontare delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 dedotto per cassa nell'esercizio, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio (art. 32, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e circolare n. 29/E del 26 settembre 2014);
- **codice 40**, l'ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell'agevolazione "patent box" (di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali (di cui al citato comma 39);
- **codice 41**, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, e in assenza delle esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167;
- **codice 42**, l'ammontare dei ricavi dell'attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- **codice 46**, l'ammontare dei versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione all'ente-ponte di cui all'art. 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, se imputati a conto economico; tali versamenti non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- **codice 47**, la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell'art. 152 del medesimo testo unico;
- **codice 48**, i maggiori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015 (comma 170, art. 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- **codice 49**, i maggiori valori, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo di cui all'art. 84 del TUIR, che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 180 del 2015, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015;
- **codice 50**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e in beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016 n. 232);
- **codice 51**, la plusvalenza che si genera per effetto dell'assegnazione di beni ai sensi dell'art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **codice 52**, l'ammontare dei ricavi specificamente inerenti alle attività in regime di "tonnage tax";
- **codice 53**, l'ammontare delle sopravvenienze attive, riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del

decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure (art. 88, comma 3-bis, del TUIR introdotto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49);

- **codice 54**, l'ammontare della quota (pari a un quinto) delle sopravvenienze attive esclusa ai sensi del comma 3-bis dell'art. 88 del TUIR relativa ai contributi indicati nel codice 53 percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2016. L'esclusione è riconosciuta sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati (art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2016);
- **codice 55**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- **codice 56**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- **codice 57**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- **codice 58**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 150 per cento (art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- **codice 59**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione che è maggiorato del 40 per cento (art. 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- **codice 60**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 61**, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla *branch* esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 62**, l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti in ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 63**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla *branch* (si veda par. 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 64**, l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale (art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011);

- **codice 65**, l'ammontare delle somme percepite tra le società di cui al comma 76 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti (art. 1, comma 79, della legge n. 232 del 2016);
- **codice 66**, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui al medesimo art. 1 (art. 47 del decreto-legge n. 189 del 2016); l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
- **codice 67**, l'ammontare dei proventi non soggetti ad imposizione di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR derivante dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (art. 31 del decreto legge n. 98 del 2011); tale agevolazione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- **codice 70**, l'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea;
- **codice 99**, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.

Nella **colonna 55** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Nel **rigo RF56** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da RF34 a RF55.

Nel **rigo RF57**, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF4 \text{ (o - RF5)} + RF6, \text{ colonna 4} + RF32 - RF56$$

Nel caso di partecipazione in società semplici residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 240 del 1991, da indicare nel **rigo RF58, colonna 1** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF59, colonna 1**). Nella colonna 1 del rigo RF58, vanno altresì riportati i redditi imputati da società in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati nel rigo RS100 colonna 2, aumentato dell'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo RF58. Si ricorda che le perdite attribuite dalle suddette società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato la perdita. L'ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel **rigo RF36** (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel **rigo RF31**, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 del TUIR, nel **rigo RF58, colonna 2** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF59, colonna 2**) va indicato l'ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come risultante nell'apposito prospetto nel presente quadro.

Nel **rigo RF58, colonna 3**, va indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate "di comodo" (comprese le società in nome collettivo e in accomandita semplice) ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nel **rigo RF58, colonna 4**, va indicata la somma dell'importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF59, colonna 3**, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF60, colonna 2**, va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica:

$$RF57 + RF58 \text{ colonna 4} - RF59 \text{ colonna 3}$$

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF58, l'importo da indicare nel rigo RF60 colonna 2 non può essere inferiore al "reddito minimo". In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della **colonna 1**, del **rigo RF60** che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società "di comodo". Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$RF59 \text{ colonna 3} - (RF57 + RF58 \text{ colonna 4} - RF60 \text{ colonna 2})$$

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.

L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel prospetto delle "Perdite d'impresa non compensate" quadro RS. In caso di trust trasparente la perdita o una parte di essa in caso di trust misto va indicata nel quadro PN.

Nel **rigo RF61** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF60**, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) e l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 30.000 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi. Qualora nel rigo RF60 emerga una perdita, questa va esposta nel rigo **RF63** preceduta dal segno "meno". L'ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g.) che, invece, danno diritto al credito d'imposta "Art - bonus" (art. 1, decreto - legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato come variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile.

Nel **rigo RF65**, va indicato, per la singola stabile organizzazione in caso di opzione per la "branch exemption", l'ammontare dell'agevolazione esposta nel rigo RS113, colonna 12, del prospetto "ACE" della singola branch fino a concorrenza dell'importo di rigo RF63 se positivo (calcolato al netto dell'importo del presente rigo).

3.3 REDDITO DEL TRUST MISTO

Nel **rigo RF66**, **colonna 3**, va indicato il reddito o la perdita di cui al rigo RF63. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predetto reddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

Nel **rigo RF67**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle **colonne 1 e 2** va indicata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.

3.4 IMPORTI RICEVUTI

Nel **rigo RF68** vanno indicati gli importi trasferiti al dichiarante da società trasparenti di cui all'art. 5 e 115 del TUIR di cui lo stesso è socio nonché da Trust trasparenti o misti ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR di cui il dichiarante è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righe del quadro RN, ovvero GN, GC o TN o PN.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, uno dei seguenti codici:
 - 1 qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
 - 2 qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
 - 3 qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 6**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
- in **colonna 7**, l'ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
- in **colonna 8**, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

3.5 DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALI SENZA FINE DI LUCRO

La sezione va compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative senza fine di lucro che, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'art.2

della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004 n. 128). Per l'esercizio dell'opzione si applicano le disposizioni recate dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società devono presumere di conseguire proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 250 mila euro. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponibile di dette società è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Qualora nel corso del periodo d'imposta sia superato il limite di 250 mila euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato, il reddito va determinato analiticamente. Pertanto nel quadro RF vanno operate le opportune variazioni in aumento e in diminuzione per sterilizzare i componenti positivi e negativi conseguiti nella frazione di esercizio antecedente al mese di superamento del suddetto limite.

Nel **rigo RF70** va indicato:

- **colonna 1**, l'ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per tali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 e non concorrono alla determinazione del reddito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR;
- **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991.

Nel **rigo RF71**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Nel **rigo RF72**, va indicata l'importo delle perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, fino a concorrenza della somma degli importi di cui ai rigi RF70 e RF71.

Nel **rigo RF73, colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nei rigi RF70, colonna 2, e RF71, meno l'importo di rigo RF72, da riportare nei quadri RN, TN o GN. In **colonna 1**, la quota residua delle perdite non compensate pari alla differenza tra l'importo di rigo RF60, colonna 1, se compilato e quello di rigo RF72.

3.6 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA GESTIONE ESENTE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ

Il prospetto deve essere compilato:

- dalle società che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate) previsto dall'art. 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le quali si siano verificati i requisiti partecipativi di cui al comma 119 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
- dalle società di cui al comma 1 dell'art. 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, che applicano le disposizioni di cui al citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 131, 134, 137, 138 e 139.

La predetta disciplina si applica anche alle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare (comma 141-bis all'art. 1 della legge finanziaria 2007). Il regime delle SIIQ e SIINQ comporta l'esenzione dall'IRES:

- del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare a decorrere dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa;
- del reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni finanziarie) in altre SIIQ e SIINQ, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di locazione immobiliare.

Il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e assimilate (c.d. gestione esente) è determinato in questo prospetto mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalla SIIQ (c.d. gestione imponibile) è determinato nel quadro RF secondo le regole di determinazione del reddito d'impresa ordinarie.

Le società che hanno optato per il regime speciale sono tenute a distribuire ai soci, in ciascun esercizio, almeno il 70 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni in SIIQ o SIIHQ. Nel caso in cui tale obbligo non venga osservato, l'opzione per il regime speciale cessa di avere effetto a partire dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

La società ha l'obbligo di tenuta della contabilità separata e di fornire distinta indicazione degli utili derivanti dalle diverse gestioni.

L'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 stabilisce che, nel prospetto del capitale e delle riserve, alle cui istruzioni si rinvia nel presente quadro RS, gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente devono essere annotati separatamente dagli utili e riserve di utili derivanti dalla gestione imponibile, indicando anche le relative movimentazioni.

Si sottolinea che nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici dell'attività di locazione immobiliare e gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamente riferibili alla medesima attività.

In merito all'imputazione dei costi generali, il comma 121 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 non detta una regola prestabilita limitandosi a disporre che la società che fruisce del regime speciale è tenuta ad indicare, tra le informazioni integrative al bilancio, i criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni alle diverse attività. Un criterio idoneo per operare tale ripartizione, analogamente a quanto previsto dall'art. 144 del TUIR per la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, può essere quello secondo cui i componenti comuni sono da attribuire alla gestione esente (o imponibile) sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione esente (o imponibile) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La società può ricorrere a metodologie diverse, tenendo presente che la ripartizione dei costi comuni non può essere operata in maniera arbitraria e che il criterio utilizzato deve risultare adeguatamente documentato e motivato in nota integrativa al bilancio di esercizio, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di sindacarne la correttezza e coerenza (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8 del 31 gennaio 2008).

Si precisa che ai sensi del comma 132 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante all'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate.

Le quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d'imposta anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata ai sensi del comma 4 dell'art. 86 e del comma 3, lettera b), dell'art. 88 del TUIR costituiscono in ogni caso componenti della gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

Per effetto dell'art. 3 comma 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è esente dall'IRES il reddito d'impresa derivante dalla valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, delle società di cui al comma 1 del citato art. 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

A tal fine in questo prospetto è determinato il reddito derivante dalle attività sopra indicate (c.d. gestione esente) mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalle società (c.d. gestione imponibile) è determinato nel quadro RF secondo le regole di determinazione del reddito d'impresa ordinarie.

Determinazione del reddito

Il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e assimilate è determinato apportando all'utile o alla perdita della gestione esente (**rigo RF96 o RF97**) risultante dalla contabilità separata le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi, così come previsto per la determinazione del reddito della gestione imponibile come da istruzioni del presente quadro RF. È inoltre necessario effettuare, sempre pro quota, la variazione derivante dal recupero delle eccedenze pregresse come previsto al rigo RF6, da indicare nel **rigo RF98**.

Variazioni in aumento

Nel **rigo RF99** vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righe da RF7 a RF30 avendo cura di riportare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il numero del rigo corrispondente alle variazioni del reddito della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una quota di plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice "RF7"); mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** l'importo delle variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del citato decreto n. 174, le residue quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d'imposta anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata rispettivamente ai sensi del comma 4 dell'art. 86 e del comma 3, lettera b), dell'art. 88 del TUIR, continuano ad essere imputate alla gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'IRES, si applicano le regole ordinarie. Inoltre, ai sensi del comma 126 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, anche in costanza di regime speciale, il reddito della gestione esente non comprende le plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili e diritti reali immobiliari, i quali rilevano ai fini della determinazione del reddito di impresa assoggettato ad imposizione ordinaria.

Nel **rigo RF100** vanno indicate le altre variazioni in aumento avendo cura di esporre nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** quello desunto dalle istruzioni al rigo RF31; mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** l'importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Nel **rigo RF101** va indicato il totale delle variazioni in aumento, corrispondente alla somma dei rigi RF99, colonna 9, e RF100, colonna 9.

Variazioni in diminuzione

Nel **rigo RF102** vanno indicate le variazioni in diminuzione espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei rigi da RF34 a RF54 avendo cura di riportare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il numero del rigo corrispondente alle variazioni della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice "RF34"); mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** il relativo importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che per le quote di componenti negativi di reddito, sorti anch'essi prima dell'entrata nel regime SIIQ e la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle norme fiscali contenute nel TUIR, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto n. 174 del 2007 individua un criterio di imputazione forfetario da utilizzare nel caso in cui i componenti medesimi non siano specificamente riferibili a determinate attività o beni. In tal caso le predette quote concorrono al 50 per cento alla formazione del risultato della gestione esente e per il restante 50 per cento al risultato della gestione imponibile. Le residue quote di componenti negativi di reddito, specificamente riferibili a determinate attività o beni, sono imputati alla gestione (imponibile o esente) cui le attività o i beni medesimi si riferiscono.

Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto n. 174 del 2007, nel caso in cui si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale per l'imputazione delle quote residue dei componenti negativi di reddito tornano ad applicarsi per i restanti periodi le ordinarie regole di deduzione.

Nel **rigo RF103** vanno indicate le altre variazioni in diminuzione avendo cura di indicare nelle **colonne 1, 3, 5 e 7** il codice desunto dalle istruzioni al rigo RF55; mentre nelle **colonne 2, 4, 6 e 8** il relativo importo delle stesse variazioni. Nella **colonna 9** va indicato il totale dell'importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Nel **rigo RF104** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, corrispondente alla somma dei rigi RF102, colonna 9, e RF103, colonna 9.

Nel **rigo RF105** va indicato il reddito o la perdita della gestione esente risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF96 \text{ o } RF97 + RF98, \text{ colonna } 4 + RF101 - RF104.$$

L'eventuale reddito è la quota esente dall'imposta e come tale costituisce una variazione in diminuzione nella determinazione della reddito della gestione imponibile, che va indicato nel rigo RF55, codice 27. Qualora, invece, il risultato sia negativo lo stesso costituisce una variazione in aumento nella determinazione del reddito della gestione imponibile da indicare nel rigo RF31 e la perdita deve essere indicata nell'apposito prospetto del quadro RS, la quale può essere virtualmente compensata con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti previsti dall'articolo 84 del TUIR.

3.7 PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che fruiscono della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del Tuir; il prospetto non deve essere compilato:

- dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria;
- dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (vedere art. 1, comma 49, della legge n. 232 del 2016 e art. 1, comma 84, della legge n. 205 del 2017);
- dalle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- dalle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- dalle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1, del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del Tuir, sono deducibili nel presente periodo d'imposta, se e nei limiti in cui l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

A tal fine nel **rigo RF118** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi. Si precisa che in caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve riportare nella presente colonna gli interessi passivi già al netto degli importi evidenziati nei righi RV31, colonna 2, e RV62, colonna 2;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta. Si precisa che in caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente colonna anche le eccedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei rigi RV33, colonna 2, e RV64, colonna 2;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
- in **colonna 4**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l'importo relativo agli interessi passivi in deducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui in colonna 3 può essere dedotto nel presente periodo indicando l'ammontare nel rigo RF55, utilizzando il codice 13;
- in **colonna 5**, l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma delle predette colonne 1 e 2 e l'importo della colonna 3.

Nel **rigo RF119** va indicato in **colonna 1** l'importo corrispondente all'eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RF120 del modello Redditi 2017 e in **colonna 2** l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Si precisa che per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2.

In **colonna 3** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo RF118, va riportato il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell'importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo che, per il presente periodo d'imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo

agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto indicando l'ammontare nel rigo RF55 col codice 13.

Nel **rigo RF120, colonna 3** va indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell'importo indicato in colonna 1 ed il 30 per cento di quello indicato in colonna 2 del rigo RF119 e l'importo di colonna 5 del rigo RF118. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzate che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nel **rigo RF121, colonna 3**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo RF118 e in colonna 3 del rigo RF119. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella presente colonna 3, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF15 (variazione in aumento).

Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del TUIR, in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

Le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili riportate in avanti da esercizi precedenti ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del Tuir, che si sono generate anteriormente all'ingresso nel regime di consolidato nazionale, non possono essere portate in abbattimento del reddito complessivo di gruppo.

A tal fine l'importo di ROL eccedente, indicato in colonna 3 del rigo RF120, che è trasferito al consolidato, va indicato anche nel **rigo RF120, colonna 2**, e l'importo di interessi passivi riportabili, indicati in colonna 3 del rigo RF121, che sono trasferiti al consolidato va indicato anche nel **rigo RF121, colonna 2**. Si precisa che l'eccedenza di ROL e di interessi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato (ad esempio, in quanto generati in periodi d'imposta antecedenti alla tassazione di gruppo, si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate del 21 aprile 2009, n. 19) devono essere indicate in **colonna 1**, rispettivamente, dei predetti righi RF120 e RF121.

Gli importi trasferiti al consolidato devono essere indicati nel quadro GN (o GC).

3.8 ENTI CREDITIZI (ART. 113 DEL TUIR)

Gli enti creditizi possono optare per la non applicazione del regime di cui all'art. 87 del TUIR alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (art. 113 del TUIR). Nel **rigo RF122**, l'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui al citato art. 87 deve compilare la casella "Interpello" indicando il **codice 1** se non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 dell'art. 113 del TUIR (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente), ovvero, indicando il **codice 2** se, avendola presentata, ha ricevuto risposta negativa.

L'opzione comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute. A tal fine, dal primo periodo di accesso al regime fino a quello di fuoriuscita, vanno indicati i seguenti elementi conoscitivi:

- in **colonna 2**, l'ammontare dei componenti negativi dedotti nell'esercizio e negli esercizi precedenti, per effetto dell'applicazione del regime dell'art. 113 del TUIR;
- l'ammontare dei crediti convertiti, corrispondente al valore di prima iscrizione delle azioni o degli strumenti partecipativi, specificando se trattasi di azioni, in **colonna 3**, e/o strumenti partecipativi, in **colonna 4**.

3.9 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI

I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. "branch exemption") nel presente quadro RF riferito al periodo d'imposta di costituzione della *branch*, a partire dal quale è efficace il regime di

branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all'art. 152 del TUIR.

L'opzione può essere esercitata nel presente quadro RF anche qualora l'impresa possieda una o più stabili organizzazioni alla data del 7 ottobre 2015, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data. L'estensione temporale per esercitare l'opzione opera anche nel caso in cui, durante detto arco temporale, siano costituite – anche per la prima volta – nuove stabili organizzazioni.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime di *branch exemption* (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Per ciascuna stabile organizzazione all'estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa (*"recapture"*, art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di *recapture* vanno indicate solo per l'ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali dell'impresa residente riportabili da quest'ultima (nell'apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari importo.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del *recapture* si assume l'esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.

Nei casi in cui la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR o la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, qualora sussistano le esimenti di cui ai commi 5, lett. a) o b), o 8-ter del citato articolo occorre compilare la casella "Art. 167, comma 8-quater" indicando uno dei seguenti codici:

- "1", in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
- "2", in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Inoltre, deve essere compilata anche la casella "Esimenti" indicando uno dei seguenti codici:

- "1", nel caso di cui al comma 5, lett. a), art. 167 del TUIR;
- "2", nel caso di cui al comma 5, lett. b), art. 167 del TUIR;
- "3", nel caso di cui al comma 8-ter, art. 167 del TUIR.

Nel **rigo RF130**, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa; Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nelle **colonne da 3 a 7**, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione;
- nella **colonna 8**, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione; in tal caso, l'impresa cessionaria riporta nella

colonna 9 l'eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell'atto di trasferimento della stessa, e in **colonna 13** il codice fiscale dell'impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l'opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione in capo all'avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato assorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SC 2017, riportano l'ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI SC 2017; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;

- nella **colonna 10**, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF63, se positivo) e la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
- nella **colonna 11**, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica se positiva: colonna 8 + colonna 9 – colonna 10
- nella **colonna 12**, l'ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all'impresa cessionaria a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo.

Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF63. Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.

4. QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

4.1 TONNAGE TAX

La Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR e dei soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante stabile organizzazione, derivante dall'utilizzo delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.

Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, devono essere destinate all'attività di:

- trasporto merci;
- trasporto passeggeri;
- soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.

Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di attuazione di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), le disposizioni dell'articolo 155, comma 1, del TUIR si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Sono incluse nell'imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, tassativamente indicate dal comma 2, art. 6, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

In base a quanto disposto dall'art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l'opzione per la Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, nel **rigo RJ1** deve essere indicato il codice fiscale della società controllante che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005 ha comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione. Nel caso in cui tale adempimento sia stato perfezionato dal soggetto dichiarante, va indicato

il codice fiscale di quest'ultimo. Nel caso di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 giugno 2005, va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2007, n. 72.

4.2 SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.

Nei **rigli** da **RJ2** a **RJ7** devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR.

In **colonna 1**, va indicato il nome della nave.

In **colonna 2**, va indicato il numero di registrazione del registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

In **colonna 3**, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscrizione della nave.

In **colonna 4**, va indicato il numero IMO (International Maritime Organization).

In **colonna 5**, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato estero in cui risulta immatricolata la nave, desumibile dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri".

In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 e 13.

L'articolo 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax venga meno, con effetto dal periodo d'imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società interessata provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al D.P.R. 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa che, in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all'obbligo di formazione e/o versamento al Fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore.

L'art. 157, comma 3, del TUIR non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo sia inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 24, commi da 6 a 8, della legge 7 luglio 2016, n. 122). Le predette disposizioni si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dal 23 luglio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016.

A tal fine va indicato:

- in **colonna 8**, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave;
- in **colonna 9**, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusivamente la posizione di un solo cadetto;
- in **colonna 10**, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero istituzione avente analoghe finalità;

In **colonna 11**, va indicato l'importo annuo determinato secondo le disposizioni contenute nel citato decreto.

In **colonna 12**, uno dei seguenti codici:

1 nel caso in cui la nave sia data a noleggio;

2 nel caso in cui la nave sia presa a noleggio.

Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando il tonnellaggio netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto complessivamente utilizzato nel presente periodo d'imposta.

In **colonna 13**, deve essere indicato il codice fiscale:

- del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1;
- del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2. In tale ultimo caso le colonne 8, 9, 10 e 11 non vanno compilate. Qualora il noleggiatore italiano utilizzi una nave con bandiera estera, l'obbligo di formazione e/o versamento deve essere adempiuto dal predetto noleggiatore.

Nelle **colonne 14 e 15**, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni nave gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la stazza lorda e la stazza netta. In **colonna 16**, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coefficienti previsti dall'art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto:

- 1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- 2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- 3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- 4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.

In **colonna 17**, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave.

I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell'esercizio i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo.

Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di operatività della nave e va riportato in **colonna 18**.

In **colonna 19**, va indicato il codice relativo all'operazione straordinaria che, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione e, in particolare:

- 1** in caso di fusione;
- 2** in caso di scissione;
- 3** in caso di conferimento d'azienda.

Con riferimento a queste ultime ipotesi, in **colonna 20**, va indicato il codice fiscale della società od ente che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR.

Nel **rigo RJ8**, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei righe da RJ2 a RJ7.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RJ, sezione I, gli importi del rigo RJ8 devono essere indicati solo sul Mod. n.1.

Il **rigo RJ9, colonna 2**, va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate già di proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime. In tale rigo va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax. Con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 23 luglio 2016 (non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data), nella presente colonna 2 va indicato un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86 del TUIR, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente regime in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86 del TUIR, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 155 del TUIR (art. 24, comma 1, lett. b), della legge 7 luglio 2016, n. 122). Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 23 luglio 2016, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del presente regime, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'art. 156 del TUIR deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 158, comma 1, terzo periodo, del medesimo testo unico (art. 24, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122). Nel caso in cui, nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario al reddito prodotto dalla nave ceduta, si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'importo sopra determinato deve essere riportato nel rigo RJ9, col. 2, limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

Nel rigo RJ9, **colonna 1**, va indicata la plusvalenza, ricompresa in colonna 2, determinata unitariamente in base al valore normale dei beni di cui all'art. 158 del TUIR, qualora già in proprietà della società in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'art. 155 del TUIR, a seguito del trasferimento all'estero che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi (art. 166 del TUIR), oppure a seguito delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178 del TUIR (art. 179, comma 6, del TUIR), che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo RJ9 devono essere applicate se tali navi rappresentano almeno l'80 per cento del valore dell'azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della Tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR va aggiunto un importo determinato, con riferimento alle predette navi, secondo le regole esposte nelle istruzioni di colonna 2 del rigo RJ9, ferma restando l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005).

In caso di cessione di più navi nel periodo d'imposta deve essere riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di valore negativo, va indicato l'importo preceduto dal segno meno.

Nel **rigo RJ10**, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. Ad esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l'opzione per la rateazione di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR. La somma dei predetti componenti positivi dovrà essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RJ11, colonna 1**, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quater, del D.L. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete. In **colonna 2**, oltre all'importo evidenziato in colonna 1, va indicato il recupero della maggiore agevolazione c.d. Tremonti-ter fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento agevolato (art. 5 del d.l. n. 78 del 2009).

Nel **rigo RJ12**, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. La somma di detti componenti negativi deve essere portata in diminuzione del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RJ15** va indicato il risultato della somma algebrica:

$$RJ8 + RJ9, \text{ col. 2} + RJ10 + RJ11, \text{ col. 2} - RJ12$$

Se il risultato della descritta operazione è negativo, l'importo da indicare nel rigo RJ15 va preceduto dal segno meno.

Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l'importo di rigo RJ15 va riportato nel rigo RF9, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF37. In mancanza di dette attività, invece, tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN (o nel rigo RN2 in caso di perdita), ovvero, qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime di cui all'art. 115 o all'art. 116 del TUIR, nel rigo TN1 del quadro TN (o nel rigo TN2 in caso di perdita).

4.3 SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DI DEDUCIBILITÀ

In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario il reddito complessivamente prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dalla gestione delle navi forfetariamente determinato ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF.

I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell'applicazione della Tonnage tax devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il quadro RF.

A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell'imponibile.

Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito compresi e non compresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In relazione a quest'ultimo punto, nel **rigo RJ16** va indicato l'ammontare dei ricavi risultante dalle attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.

Nel **rigo RJ17**, va indicato, l'ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d'esercizio.

Nel **rigo RJ18**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in **colonna 2**, la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare di cui al **rigo RJ16** e quello di cui al **rigo RJ17**; in **colonna 3**, la quota di costi indeducibili, che devono essere riportati tra le altre variazioni in aumento di cui al **rigo RF31**.

4.4 SEZIONE III - VALORI CIVILI E FISCALI DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell'opzione ai fini dell'applicazione della Tonnage tax, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. L'obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione.

Ai fini della compilazione dei rigi da **RJ19** a **RJ21**, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Elementi del passivo") nei suddetti rigi.

In **colonna 1**, va indicato il valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante alla data di inizio dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione ed, in **colonna 5**, il corrispondente valore fiscale iniziale.

Le **colonne 2 e 3**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo.

In **colonna 4**, va indicato il valore civile finale degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, scaturente dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi).

Le **colonne 6 e 7**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per il regime della Tonnage tax.

In **colonna 8**, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell'attivo o del passivo, derivante dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi).

5. QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

5.1 PREMESSA

L'art. 167, comma 1, del TUIR, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 14 novembre 2015, n. 147, reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare la dislocazione, da parte di soggetti residenti in Italia, di imprese controllate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Tale disciplina si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

Le disposizioni del citato comma 1, che prevede l'imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente la sussistenza di una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere a) o b) del comma 5 dell'art. 167. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono state dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.

La disciplina in esame si applica, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 167 del TUIR, anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell'art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016 del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

Il comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Le imprese che, per effetto dell'art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, devono applicare le disposizioni dell'art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il presente quadro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell'art. 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell'art. 167.

Qualora l'impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell'art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste, e considerato una singola stabile organizzazione. In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell'art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un'unica stabile organizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter dell'art. 167 del TUIR è data separatamente per ciascuna *branch* a cui si applica la disciplina CFC, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

5.2 SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO

Il quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8.

5.3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente quadro si compone di sei sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC o della stabile organizzazione;
- la **sezione II-A**, riservata alla determinazione del reddito della CFC o della stabile organizzazione;
- la **sezione II-B**, riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC o della stabile organizzazione;
- la **sezione II-C**, riservata alle perdite virtuali domestiche;
- la **sezione III**, riservata alla verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;
- la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolute all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione V**, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
- la **sezione VI**, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.

5.4 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NON RESIDENTE O DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché i dati identificativi della stabile organizzazione.

La casella denominata "**Art. 167, comma 8-bis**" deve essere compilata qualora la CFC sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 167 del TUIR, indicando uno dei seguenti codici:

"1" – se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell'art. 167 del TUIR;

"2" – se, pur non ricorrendo la condizione di cui alla lett. a) del citato comma 8-bis, il contribuente intenda compilare la sezione II-C per indicare le perdite virtuali domestiche (in tal caso, oltre alla sezione II-C, va compilata anche la sezione I e non vanno compilate le altre sezioni).

La casella denominata "**Art. 168-ter, comma 4**" deve essere barrata qualora per le stabili organizzazioni all'estero non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell'art. 167 del TUIR (nei casi in cui l'impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero).

Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, la società residente controllante deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 o al comma 8-bis dell'art. 167. A tal fine, deve essere compilata la casella denominata "**art. 167, comma 8-quater**", indicando uno dei seguenti codici:

"1" – in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;

"2" – in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Inoltre, deve essere compilata anche la casella "**Esimente**" indicando uno dei seguenti codici:

"1" – nel caso di cui al comma 5, lett. a), art. 167 del TUIR;

"2" – nel caso di cui al comma 5, lett. b), art. 167 del TUIR.

Quest'ultima casella non va compilata nel caso in cui sia compilata la casella "**Art. 167, comma 8-bis**".

Nelle predette ipotesi il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l'utile o la perdita dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata. Si ricorda che nel caso di cui al comma 8-bis dell'art. 167 l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma 8-bis.

Nel **rigo FC1**, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione;
- nel **campo 2** il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3** la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
- nel **campo 4** l'indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città) o della stabile organizzazione del soggetto residente nell'ipotesi di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR, qualora non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell'art. 167 del TUIR. Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività tramite una stabile organizzazione. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5** il codice dello Stato o territorio estero (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in uno dei suddetti Paesi esteri attraverso

una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;

- nel **campo 7** il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri").

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
 "2" – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;

"3" – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC. Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);

"2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;

"3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;

"4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;

"5" – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;

"7" – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Il **campo 10** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

Nel **campo 11**, nell'ipotesi di opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero progressivo, che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche nelle dichiarazioni successive.

In caso di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR che comporta la cessazione del regime di cui all'art. 167 del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017), nel **campo 12** va indicato il codice fiscale avente causa nell'ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione.

5.5 SEZIONE II-A - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC O DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

Il reddito è determinato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4, del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

5.6 VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata o della stabile organizzazione, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 167 del TUIR è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione VI** del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione – da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall'apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righe relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righe del quadro RF del presente Modello REDDITI - Società di capitali, ad eccezione dei righe sotto elencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto nei seguenti righe deve essere indicato:

- nel **rigo FC20** le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l'altro, dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del modello REDDITI SC;
- nel **rigo FC31** le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l'altro, dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello REDDITI SC. In questo rigo va indicato, con il codice 98, l'importo dell'agevolazione c.d. "ACE" (aiuto alla crescita economica), di cui all'art. 1 del decreto legge n. 201 del 2011, eventualmente spettante (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto 2016);
- nel **rigo FC33** il reddito o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC34**, va riportato nel **rigo FC35**.

Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno meno;

- nel **rigo FC36** va indicato:
 - in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e per l'intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l'importo del rigo FC35 e l'importo del rigo FC53;
 - in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR) e per l'intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l'importo del rigo FC35 e l'importo del rigo FC53;
 - in **colonna 3**, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza, se positiva, tra l'importo del rigo FC35 e l'importo del rigo FC53.
- nel **rigo FC37** la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36, colonna 3.
- nel **rigo FC39** le imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato anche l'eventuale credito d'imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) riconosciuto alla CFC (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108/E del 24 novembre 2016).

5.7 SEZIONE II-B - PERDITE NON COMPENSATE

Nel **rigo FC40, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

Nel **rigo FC41, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

5.8 SEZIONE II-C - PERDITE VIRTUALI DOMESTICHE

La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal periodo d'imposta in cui si acquista il controllo in soggetti localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell'art. 167, qualora successivo.

Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate a scomputo dei redditi "virtuali" dei periodi d'imposta successivi, sempre ai fini del calcolo del "tax rate" domestico (in tal caso, va comunque compilato il quadro FC al solo fine di evidenziare nella presente sezione le perdite virtuali che residuano a seguito dello scomputo), ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d'imposta in cui ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 8-bis. Pertanto, nel **rigo FC42** e nel **rigo FC43** vanno indicate le perdite virtuali domestiche (cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.4) nel periodo d'imposta in cui le stesse emergono nonché quelle che residuano dopo l'utilizzo in sede di calcolo del "tax rate" virtuale domestico ovvero dopo la compensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel **rigo FC42, colonna 2**, vanno indicate le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1** e nel **rigo FC43, colonna 2**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in **colonna 1**.

5.9 SEZIONE III - PROSPETTO PER LA VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI CONSIDERATI DI COMODO

Ai fini della compilazione dei righe relativi alla presente Sezione, si fa rinvio, per quanto compatibili, alle istruzioni a commento dei corrispondenti righe del quadro RS del presente Modello REDDITI - Società di capitali.

5.10 SEZIONE IV- IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE AI SOGGETTI PARTECIPANTI RESIDENTI

I redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale;
- in **colonna 2** la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC. Si riportano di seguito alcuni esempi:
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;
 - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
 - soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
- in **colonna 3** la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al rigo FC37 o al maggior valore tra il reddito indicato al rigo FC37 ed il reddito minimo di cui al rigo FC53;
- in **colonna 4** la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC39.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. REDDITI - SC o del Mod. REDDITI SP o del Mod. REDDITI ENC o del Mod. REDDITI PF.

5.11 SEZIONE V - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi, l'art. 96 del TUIR.

Ai sensi dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nel precedente periodo d'imposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del TUIR, sono deducibili nel presente periodo d'imposta, se e nei limiti in cui l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda e così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

A tal fine nel **rigo FC71** va indicato:

- in **colonna 1** l'importo corrispondente agli interessi passivi di periodo;
- in **colonna 2** l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 3** l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
- in **colonna 4** il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l'importo relativo agli interessi passivi in deducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel presente periodo d'imposta indicando l'ammontare nel rigo FC31;
- in **colonna 5**, l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l'importo della colonna 3.

Nel **rigo FC72** va indicato in **colonna 1** l'importo corrispondente all'eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo FC73 del modello REDDITI 2017 e in **colonna 2** l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In **colonna 3** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo FC71, riportare il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell'importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo, che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi in deducibili pregressi che trova capienza nel limite del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31.

Nel **rigo FC73** va indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato, pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell'importo indicato in colonna 1 e il 30 per cento di quello indicato in colonna 2 del rigo FC72 e l'importo di colonna 5 del rigo FC71. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti in deducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzate che le eccedenze di interessi passivi netti in deducibili.

Nel **rigo FC74** va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo FC71 e in colonna 3 del rigo FC72. L'ammontare degli interessi passivi di periodo in deducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel presente rigo, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).

5.12 SEZIONE VI - ATTESTAZIONI SULLA CONFORMITÀ O CONGRUITÀ DEI VALORI DI BILANCIO

La presente sezione va compilata solo:

- nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare

che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (**casella 1**) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (**casella 2**).

6. QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRES

6.1 IRES

ATTENZIONE: I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

Nel **rigo RN1**, va indicato:

- in **colonna 1B**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore di ONLUS, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo) nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1A**;
- in **colonna 2**, il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, col. 2), al netto dell'importo indicato in colonna 1B.

Nel **rigo RN2**, va indicata la perdita di rigo RF63 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, col. 2). Se il valore assoluto del rigo RF63 (se negativo) è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, col. 2, la differenza tra il medesimo valore di rigo RF63 e RF73, col. 2, va riportata nel rigo RN1, colonna 2, non preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN3**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM.
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RN4, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60, colonna 1, o RF73, colonna 1 (qualora sia compilata la sezione delle società sportive dilettantistiche) nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche nella **colonna 1** e nella **colonna 2**, e l'ammontare delle perdite ricevute di cui al comma 76, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, da indicare anche in **colonna 3**. In particolare va indicato, nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura non superiore all'ottanta per cento del suddetto reddito (art. 84, comma 1, del TUIR) e, nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR). Si precisa che l'ammontare delle perdite indicate in colonna 4 non può eccedere la somma algebrica dei rigi da RN1, colonna 2 a RN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RS125. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta di cui al rigo RN3. Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di

partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative di cui al comma citato.

Nel **rigo RN5**, va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

rigo RN1, col. 2 + rigo RN3, col. 3 – rigo RN6, col. 1

- in **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4, colonna 4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in **colonna 2** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, commi 5 del TUIR. In colonna 3, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Le perdite residue devono essere riportate nell'apposito prospetto del quadro RS "perdite d'impresa non compensate".

Si precisa che ai sensi del comma 56-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, introdotto dall'art. 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, la perdita del presente periodo d'imposta è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla suddetta perdita ridotto dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del citato comma 56-bis.

Nel **rigo RN6**, va indicato:

- in **colonna 1** il reddito minimo di cui al rigo RS125 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2, a RN4, colonna 4; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo della predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2, a RN4, colonna 4;
- in **colonna 5**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165 fino a concorrenza dell'importo indicato in colonna 2;
- in **colonna 6**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l'importo indicato nella colonna 2 e nella colonna 5;
- in **colonna 10**, il reddito imponibile pari alla seguente somma algebrica:

colonna 2 – colonna 5 – colonna 6

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 25 febbraio 2016, di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up).

Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta (da indicare in **colonna 2**) per effetto di provvedimenti agevolativi (ad es. ai sensi del comma 355 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per le quali l'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») o il reddito soggetto addizionale all'IRES per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d'Italia, pari a 3,5 per cento (art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche) e, **colonna 3**, la relativa imposta.

I soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del TUIR e coloro che, in qualità di partecipati, hanno optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES. I soggetti che hanno optato, in qualità di partecipanti, per il regime della trasparenza fiscale assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale predetta senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata (art. 1, comma 66, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN9**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai righe **RN7** e **RN8**.

Nel **rigo RN10, colonna 5**, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo **RN9**, tra le quali:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 45, comma 1, lett. e), del T.U. di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398) effettuate mediante le modalità di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-novies), del TUIR;
- l'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS88 relativamente alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS152, relativamente alle spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, ai sensi dell'art. 16, commi da 1-bis a 1-quater, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- l'ammontare della detrazione spettante per investimenti in start-up di cui al rigo RS171, colonna 2 e RS172, al netto degli utilizzi nel quadro RQ; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 1**;
- l'ammontare della detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3, al netto degli utilizzi nel quadro RQ; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 2**.
- l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 4**.

Nel **rigo RN11, colonna 3**, va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i righe **RN9** e **RN10**, colonna 5. In **colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'imposta la cui tassazione è sospesa per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del TUIR, riportato nel rigo **TR2**, colonna 3, fino a concorrenza dell'importo di colonna 3.

Nel **rigo RN12**, va indicato l'importo di rigo **RN3**, colonna 1.

Nel **rigo RN13** va indicata la somma dei crediti per imposte estere esposti nel rigo **CE26** del quadro **CE**, nelle colonne 8 e 9 dei righe **RS75** e **RS76** (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR), nonché nel rigo **RF68**, colonna 3.

Nel **rigo RN14, colonna 5** vanno indicati, tra gli altri:

- nei limiti dell'imposta netta, i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, indicati nel rigo **RS102**; tale importo va indicato anche in **colonna 1**;
- il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, all'art. 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, all'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del TUIR ;
- il credito d'imposta spettante in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali immobiliari anteriormente al quarto esercizio successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale previsto dai commi 119 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, pari all'imposta sostitutiva assolta proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali immobiliari alienati;
- il credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, in caso di realizzo degli immobili e dei diritti reali immobiliari ricevuti in conferimento prima della scadenza del termine triennale previsto dal comma 137 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

In tale rigo vanno altresì indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio, ai sensi dell'abrogato art. 107 del TUIR.

Nel **rigo RN15, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite. La **colonna 1** va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, eccedenti il debito IRES. In questo caso nella presente colonna indicare l'ammontare delle ritenute non utilizzate.

Il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009. Si precisa che questa colonna non può essere compilata se dal presente quadro emerge un'imposta a debito (rigo RN23 compilato). L'importo indicato in questa colonna non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR. L'importo di colonna 1 va riportato anche in colonna 2.

Nel **rigo RN17**, va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RN11, colonna 2, al netto dell'importo di colonna 1 del medesimo rigo, e RN16.

Nel **rigo RN18**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN17, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione, compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, di cui al rigo RF68, colonna 6, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2017 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo RN20**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN19 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN21**, va indicata, in caso di Trust misto, la quota dell'eccedenza di cui al rigo RN19, al netto dell'importo indicato al rigo RN20 attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel quadro PN, rigo PN12.

Nel **rigo RN22, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, rigi da RK17 a RK19); i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai rigi RK10 e RK11. In **colonna 4** deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR.

Nella **colonna 5** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

Nella **colonna 6** va indicato il risultato della seguente somma algebrica:

$$(RN22, \text{col. 1} + RN22, \text{col. 2} - RN22, \text{col. 3} + RN22, \text{col. 4} + RN22, \text{col. 5}).$$

Nel **rigo RN23** va indicato: in **colonna 1**, l'ammontare dell'imposta la cui tassazione è rateizzata per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del TUIR, riportato nel rigo TR3, colonna 3; in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES.

L'importo di rigo RN24, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN25**.

Nel **rigo RN23, colonna 3** o nel **rigo RN24** va indicato l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla seguente somma algebrica: $RN17 - RN18 - RN19 + RN20 + RN21 - RN22, \text{col. 6}$.

L'importo di rigo RN23, colonna 3, va riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (IRES), l'importo da riportare nella colonna 1 del quadro RX1 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI. Nel caso in cui detto credito risulti maggiore dell'imposta a debito la differenza, in valore assoluto, va riportata nella colonna 2 del rigo RX1.

L'importo di rigo RN24, al netto dell'importo indicato nel rigo RN25, va riportato nel rigo RX1, colonna 2, del quadro RX. Se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (IRES), l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RX1 deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI.

6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva). Tali redditi sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR ad eccezione dei redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 152 del TUIR (si veda il paragrafo 2.4.3. delle "Istruzioni generali dei modelli Redditi 2017").

A tal fine le società e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono tenuti alla compilazione del presente quadro RN avendo cura di seguire le istruzioni qui riportate qualora prevedano diverse indicazioni rispetto a quelle già in precedenza fornite nella compilazione dei righi.

Nel **rigo RN1**, **colonna 2**, va indicato il maggiore tra il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, col. 2) e il reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS184; tale reddito va considerato al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria determinate nel quadro RH (tali perdite non possono comunque ridurre il reddito al di sotto del reddito esente e/o del reddito minimo). Il rigo RN1, colonna 1, non va compilato. Se è compilata la colonna 1 del rigo RS184 (reddito esente da ZFU) il **rigo RN2** non va compilato.

La colonna 3 del rigo RN3 non va compilata.

Nel **rigo RN5**, va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF, al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

rigo RN1, col. 2 – (maggiore importo tra rigo RS125 e rigo RF58, col. 3)

- in **colonna 4**, il reddito d'impresa al netto delle perdite scomputabili, comunque non inferiore al reddito minimo di cui al rigo RS125;
- in **colonna 5**, il maggior importo tra il reddito (o la perdita) di partecipazione di cui al rigo RH16 e il reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS184;
- in **colonna 6**, la somma degli altri redditi derivanti dai quadri RA, RB, RT e RL;
- in **colonna 7**, l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nel quadro RF.

Nel **rigo RN6**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del reddito minimo derivante dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) come risulta dal quadro RH, rigo RH7 colonna 1, e dal maggiore importo che risulta nel quadro RS, rigo RS125 o quadro RF, rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina sulle società di comodo, desunte dal quadro RH, rigo RH14, colonna 1. Nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito esente prodotto in una ZFU (rigo RS184, colonna 2), in questa colonna va, inoltre, indicato l'importo delle perdite risultante dal rigo RS184, colonna 7, nonché, qualora il soggetto non sia considerato di comodo, l'importo delle perdite risultante dal rigo RH16. Tali perdite vanno indicate fino a concorrenza della differenza tra l'importo del reddito complessivo risultante dalla somma delle colonne 4, 5, 6 e 7 del rigo RN5 e l'importo del reddito minimo indicato al rigo RN6 colonna 1. Si ricorda che nel caso in cui il dichiarante risulti non operativo nella presente colonna non vanno riportate le perdite indicate nel rigo RH14, colonna 1;
- in **colonna 4**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, legge n. 112 del 2016);
- in **colonna 5**, l'ammontare della deduzione per investimenti in start-up innovative di cui ai righi RS164 e RS165;
- in **colonna 6**, fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RF e RH, al netto dell'importo indicato in colonna 5, l'ammontare della deduzione "ACE", di cui al rigo RS113, colonna 12;
- in **colonna 7**, l'ammontare del reddito complessivo, risultante dalla somma delle colonne 4, 5, 6 e 7 del rigo RN5 al netto delle perdite non compensate in colonna 3 e diminuito degli importi indicati nelle colonne 4, 5 e 6;

- in **colonna 8**, i crediti d'imposta pari alla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN3;
- in **colonna 9**, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma delle colonne 7 e 8, l'importo degli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo d'imposta (art. 10, comma 1, lettere a) e g), del TUIR).

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 25 febbraio 2016 di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza Start-up");

- in **colonna 10**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:

$$\text{colonna 7} + \text{colonna 8} - \text{colonna 9} + \text{rigo RS174, colonna 4.}$$

Nel **rigo RN10**, colonna 3, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN9, tra le quali il 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15, indicato in colonna 3.

Nel **rigo RN11**, colonna 2, va indicato, l'importo pari al 19 per cento di oneri rimborsati per i quali si è fruito della detrazione.

Nel **rigo RN14** vanno indicati:

- in **colonna 2**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("Art bonus"), di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo RS251, colonna 1, e a un terzo degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del medesimo rigo, fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta;
- in **colonna 3**, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola ("School bonus") di cui all'art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari ad un terzo dell'importo di colonna 2 del rigo RS252, fino a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta;
- in **colonna 4**, gli altri crediti d'imposta.

L'importo indicato in **colonna 1** del **rigo RN15** non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righe da RH1 a RH4).

7. QUADRO RM - REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DALLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI

7.1 SEZIONE I - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA

Il presente quadro deve essere compilato:

- 1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167, dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del presente Modello Redditi dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una CFC, in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di quest'ultima;
- 2) nel caso di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR,), diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, o localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter

- del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine "CFC" si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto);
- 3) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
 - 4) nel caso in cui al dichiarante sia stata attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
 - 5) nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del TUIR, sia stato imputato il reddito di una CFC in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili del soggetto estero. In tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei righi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell'imposta (rigo RM5).

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (comma 6 dell'art. 167 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 142, lett. b), n. 3) della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC dei quali possiede partecipazioni deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna CFC.

Pertanto, nei **rigi da RM1 a RM4**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della CFC nella sezione II - A del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi della CFC ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione, la presente colonna va compilata unicamente nelle ipotesi sub 3) e sub 4), riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipi in qualità di socio o associato e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del presente modello Redditi. Nei casi sub 3) e 4), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN9 e il reddito risultante dalla somma degli importi dei rigi da RN7 a RN8, colonne 1, e tenendo conto della aliquota delle imposte di cui alla sezione XVIII ("Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo") del quadro RQ, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o ad un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5. La casella di **colonna 7** deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una stabile organizzazione all'estero (art. 168-ter del TUIR).

Nel **rigo RM5**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RM1 a RM4;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (per il calcolo degli acconti, si veda il paragrafo "Acconti" delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi);
- in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "meno") e riportare lo stesso nel rigo RX5, quadro RX, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR l'importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 8 e 9 dei righe RS75 e RS76 del quadro RS (art. 167, commi 6 e 7 del TUIR) può essere utilizzato a scomputo dell'imposta da versare di cui a colonna 5 e/o ad incremento dell'imposta a credito di cui a colonna 6.

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

7.2 SEZIONE III - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL'ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Per le istruzioni al presente prospetto si rinvia a quelle del medesimo prospetto contenuto nel quadro RM del modello Redditi Enti non commerciali.

8. QUADRO RQ - ALTRE IMPOSTE

8.1 SEZIONE I - CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O DI AZIENDE IN FAVORE DI CAF (ART. 8 DELLA L. N. 342/2000)

Nel **riga RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **riga RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **riga RQ3** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righe RQ1 e RQ2.

Nel **riga RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **riga RQ5**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al **riga RQ6**;
- l'eccedenza dell'IRES, da indicare al **riga RQ7**.

Nel **riga RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei righe da RQ5 a RQ7. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

8.2 SEZIONE II - IMPOSTA D'INGRESSO NEL REGIME SIIQ E SIINQ (COMMI DA 119 A 141-BIS, ART. 1, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)

La sezione va compilata:

- dalle società per azioni fiscalmente residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare ("SIIQ"), i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. "white list"), che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 119 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificata, da ultimo, dall'art. 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e che abbiano esercitato l'opzione ivi prevista attraverso l'apposita comunicazione; a seguito della abrogazione dell'art. 168-bis del TUIR il riferimento alla c.d. "white list" si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147);
- dalle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate ("SIINQ"), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e che abbiano esercitato l'opzione congiunta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione;

- dalle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. "white list"), con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007; a seguito della abrogazione dell'art. 168-bis del TUIR il riferimento alla c.d. "white list" si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con l'aliquota del 20 per cento.

Ai sensi del comma 129 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione.

In ambedue i casi il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta (comma 127, art. 1. legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).

Si precisa infine che, per effetto dell'art. 4 del decreto citato, tra gli immobili vi rientrano anche quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria.

La sezione non deve essere compilata qualora la società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, abbia incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al suddetto valore normale. L'imposta d'ingresso è applicata dalla società che ha presentato l'opzione in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007, come introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. b) del d.l. n. 133 del 2014). Si precisa che qualora l'accesso al regime speciale non si realizzi, l'imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione e l'imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine nel **rigo RQ9** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo delle plusvalenze realizzate su immobili nonché sui diritti reali su immobili destinati alla locazione;
- in **colonna 2**, l'importo delle minusvalenze sui medesimi beni e diritti;
- in **colonna 3**, l'importo imponibile delle plusvalenze residue dato dalla differenza delle due precedenti colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso, in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo di colonna 3 (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); si precisa che la somma degli importi di colonna 4 e di colonna 5 non può eccedere la base imponibile di colonna 3;
- in **colonna 6**, l'ammontare imponibile netto risultante dallo scomputo delle predette perdite di colonna 4 e 5 dall'importo di colonna 3;
- in **colonna 7**, l'imposta sostitutiva d'ingresso al regime speciale pari al 20 per cento dell'importo di colonna 6 da versare.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ o SIINQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'IRES relativa ai periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RQ9, colonna 8**, va indicato l'importo relativo alla rata annuale. L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si precisa che in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

8.3 SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER SIIQ E SIINQ

(COMMI DA 119 A 141-BIS, ART. 1, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)

La sezione va compilata dalle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 168-bis del TUIR (c.d. "white list"), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, anche mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 141-bis, della legge n. 296 del 2006); a seguito della abrogazione dell'art. 168-bis del TUIR il riferimento alla c.d. "white list" si intende ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

La sezione va, inoltre, compilata dalle società conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) come modificata, da ultimo, dall'art. 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta del 20 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in caso di plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 ("SIIQ").

Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1 della legge finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007:

- agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.

Le disposizioni fiscali del comma 140 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, per effetto dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

L'imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla società conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007, come introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. b) del d.l. n. 133 del 2014).

Qualora l'accesso al regime speciale non si realizzi, l'imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione e l'imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel **rigo RQ10** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 141-bis, della legge n. 296 del 2006 (importo di rigo RF105, se positivo);
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1.

Nei **rigi da RQ11 a RQ12** va indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;

- in **colonna 2**, l'importo delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel rigo **RQ13, colonna 1**, va indicato l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei rigi da RQ11 a RQ12; l'imposta da versare va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 1121, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento.

In tal caso nel **rigo RQ14**, va indicato l'importo della prima rata.

L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si precisa che in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti ai fini dell'indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

8.4 SEZIONE IV - IMPOSTA SOSTITUIVA SULLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (ART. 1, COMMA 48, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) E RIALLINEAMENTO DELLE DIVERGENZE DERIVANTI DALL'ELIMINAZIONE DI AMMORTAMENTI, DI RETTIFICHE DI VALORE E DI FONDI DI ACCANTONAMENTO PER I SOGGETTI IAS/IFRS (ART. 15, COMMI 7, 8 E 8-BIS DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185)

La sezione deve essere compilata dai soggetti che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) optano nella presente dichiarazione per il riallineamento delle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi la cui deduzione (avvenuta in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, quadro EC) non è più ammessa a seguito della soppressione della facoltà ai sensi dell'art. 1, comma 33, lett. q), della legge finanziaria 2008 (che ha modificato l'art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir;
- redigono per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 il primo bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (IAS/IFRS) e che, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, lett. b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009, optano per il riallineamento, ai fini dell'IRRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze esistenti all'inizio di tale esercizio ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009 che derivano dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 5 e 6 dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Tale opzione può essere esercitata, ai sensi dei commi 7 e 8, lett. a), dello stesso art. 15, e dell'art. 1, comma 4, del decreto del 30 luglio 2009 anche per riallineare le divergenze che derivano da variazioni che intervengono nei principi IAS/IFRS adottati. Inoltre, tale opzione, si applica anche in caso di diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9 (art. 6, comma 2, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018).

Ai fini dell'applicazione delle sopra indicate disposizioni, qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni, con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 l'opzione di cui all'art. 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'art. 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Le predette divergenze possono essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto), mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Si precisa che nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi

d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva, può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei rigi RQ15, RQ16 e RQ17. L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato decreto l'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'Irap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta.

Nei rigi successivi vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili ricompresi nelle colonne da 1 a 3 del rigo RF6 (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa) e precisamente gli importi relativi:

- nel **rigo RQ15, colonna 1**, ai beni materiali, **colonna 2**, a impianti e macchinari, **colonna 3**, ai fabbricati strumentali, **colonna 4**, ai beni immateriali, **colonna 5**, alle spese di ricerca e sviluppo e, **colonna 6**, all'avviamento; i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi.
- nel **rigo RQ16, colonna 3**, alle opere e servizi ultrannuali, **colonna 4**, ai titoli obbligazionari e similari, **colonna 5**, alle partecipazioni immobilizzate e, **colonna 6**, alle partecipazioni del circolante;
- nel **rigo RQ17 colonna 1**, al fondo rischi e svalutazione crediti, **colonna 2**, al fondo spese lavori ciclici, **colonna 3**, al fondo spese ripristino e sostituzione, **colonna 4**, al fondo operazioni e concorsi a premio, **colonna 5**, al fondo per imposte deducibili e, **colonna 6**, ai fondi di quiescenza.

Per il riallineamento delle divergenze relative ai soggetti IAS/IFRS si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. Pertanto, nelle medesime colonne vanno indicati gli importi relativi alle divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi IAS/IFRS (FTA) o alle divergenze derivanti dalle variazioni che intervengono nei principi IAS/IFRS adottati.

Nella **colonna 7** dei rigi da **RQ15 a RQ17** va indicato l'importo corrispondente alla somma delle **colonne da 1 a 6** dei predetti singoli rigi.

L'importo dell'imposta sostitutiva va determinato complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento agli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007 e va indicato nel **rigo RQ18, colonna 3**; si precisa che tali scaglioni vanno applicati al totale, indicato in **colonna 1** del predetto rigo RQ18, risultate dalla somma degli importi indicati alla colonna 7 dei predetti rigi da RQ15 a RQ17. Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva e indicate in **colonna 2** del citato rigo RQ18.

Se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva sulle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali utilizzando il codice tributo 1123, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali. Nella **colonna 4**, va indicata la quota dell'imposta di cui alla colonna 3 (relativa al riallineamento da IAS/IFRS) e nella **colonna 5** la quota relativa al riallineamento dei valori dedotti extracontabilmente.

Nel **rigo RQ19** va indicata la prima rata annuale pari al 30 per cento dell'importo di colonna 5 del rigo RQ18. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto 30 luglio 2009, per il riallineamento dei valori in sede

di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi, l'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali utilizzando il codice tributo 1819. A tal fine nel rigo RQ18, colonna 4, va indicata la quota d'imposta per il riallineamento dei valori IAS/IFRS.

8.5 SEZIONE V - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RIALLINEAMENTO DELLE DIVERGENZE DERIVANTI DALLA VALUTAZIONE DEI BENI FUNGIBILI (ART. 15, COMMA 3 LETT. B), DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008 E D. M. 30 LUGLIO 2009)

Sono tenuti alla compilazione della sezione i soggetti che redigono il bilancio relativo all'esercizio 2018 in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (IAS/IFRS) e che, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, esercitano l'opzione per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze esistenti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009.

Ai fini dell'applicazione delle sopra indicate disposizioni, qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (si veda la sezione VIII del presente quadro RQ). A tal fine nel **rigo RQ20** va indicato l'importo della predetta divergenza in **colonna 1** e la relativa imposta con aliquota del 16 per cento in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto 30 luglio 2009, è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo dell'IRES utilizzando il codice tributo 1820.

8.6 SEZIONE VI - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO

La sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui, all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nonché, in alternativa, della facoltà di cui all'art. 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

SEZIONE VI-A - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI (ART. 1, COMMA 47, LEGGE N. 244 DEL 2007)

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di cui agli art. 172, 173 e 176 del TUIR è previsto dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l'opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario. L'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione ovvero in quella del periodo d'imposta successivo.

E' possibile ottenere, quindi, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, entro il periodo d'imposta successivo nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dei predetti periodi.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente, incorporato, fuso o scisso per effetto delle deduzioni extracontabili e trasferita al soggetto beneficiario dell'operazione deve essere prioritariamente applicato il regime dell'imposta sostitutiva previsto dall'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

L'opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla medesima operazione, per il soggetto conferente, incorporato, fuso o scisso, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate del 25 settembre 2008, n. 57). A tal fine nella presente sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell'imposta complessiva relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria, indicando nel **rigo RQ21** e nel **rigo RQ22**:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
- in **colonna 3**, l'importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base imponibile dell'imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del decreto 25 luglio 2008, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta. Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferente si avvalga del presente regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, nel secondo periodo - ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile - assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo. A tal fine in **colonna 4** va indicato l'imponibile del precedente periodo d'imposta cui si riferisce l'operazione.
- in **colonna 5**, l'importo dell'imposta sostitutiva determinato applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento in relazione agli scaglioni previsti dal comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR pari alla somma della colonna 3 e, eventualmente, della colonna 4. L'aliquota così determinata deve essere applicata sull'importo di colonna 3.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo 1126; la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relative al periodo d'imposta dell'operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell'operazione.

L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

A tal fine nel **rigo RQ23**, va indicato l'importo complessivo dell'imposta sostitutiva dovuta pari alla somma degli importi della colonna 5 dei rigi da RQ21 a RQ22 e nel **rigo RQ24** l'importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell'imposta dovuta.

SEZIONE VI-B - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI (ART. 15, COMMI 10, 11 E 12 DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008)

In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria che eserciti l'opzione prevista dall'art. 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è tenuto a compilare la **Sezione VI-B**.

L'opzione consiste nell'assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione, ai fini IRES e IRAP, del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'art.

103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un quinto (misura così modificata dal comma 95 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015), a prescindere dall'imputazione al conto economico. Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

Il comma 11 dell'articolo 15 stabilisce che le predette disposizioni sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, comma 2-ter, del Tuir (ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli immobilizzati e non, ecc.). In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP separatamente dall'imponibile complessivo.

La presente opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5, dell'art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ25** devono essere indicati gli importi dei maggiori valori derivanti dalle differenze tra importi civili e fiscali relativi all'avviamento, **colonna 1**, ai marchi d'impresa, **colonna 2**, e alle altre attività immateriali (tra le quali si intende compresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita), **colonna 3**. In **colonna 4** va indicato l'importo corrispondente all'imposta sostitutiva dovuta, determinato applicando l'aliquota del 16 per cento alla somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3. La predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1821.

Se i maggiori valori sono relativi ai crediti, l'importo del disallineamento va indicato in **colonna 5** e l'imposta sostitutiva dovuta in **colonna 6**, calcolata applicando l'aliquota del 20 per cento all'importo di colonna 5. La predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1823.

Tali importi devono essere versati in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Nei **righe RQ26 e RQ27** devono essere indicati, **colonna 1**, la denominazione delle componenti reddituali e patrimoniali relative ad attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, comma 2-ter del TUIR per le quali si è optato per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio e, **colonna 2**, il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell'IRES e in **colonna 3** il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell'IRAP.

In tale ultimo caso nel **rigo RQ28, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori valori rilevanti ai fini IRES corrispondente alla somma della colonna 2 dei righe RQ26 e RQ27, mentre in **colonna 5** la somma dei maggiori valori rilevanti ai fini IRAP corrispondente alla somma della colonna 3 dei righe RQ26 e RQ27. Diversamente, qualora si sia optato per assoggettare a tassazione il valore complessivo delle divergenze civili e fiscali, non vanno compilati i righe RQ26 e RQ27 e va indicato nel rigo RQ28 in **colonna 1** l'importo totale del riallineamento ai fini IRES e in **colonna 2** l'imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria e in **colonna 4** l'imposta corrispondente all'applicazione dell'eventuale maggiorazione (la cui percentuale va indicata in **colonna 3**); in **colonna 5**, l'importo totale del riallineamento ai fini IRAP e, in **colonna 7**, l'imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IRAP (la cui percentuale va indicata in **colonna 6**) e in **colonna 9** l'imposta corrispondente all'eventuale maggiorazione dell'IRAP (la cui percentuale va indicata in **colonna 8**); in **colonna 10**, l'importo complessivo dell'imposta dovuta, pari alla somma degli importi delle colonne 2, 4, 7 e 9 del rigo RQ28, che deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione utilizzando il codice tributo 1822.

8.7 SEZIONE VIII - RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DA RECUPERARE O CONFERIMENTI (ART. 15, COMMA 8, DEL D.L. N. 185 DEL 2008)

Sono tenuti alla compilazione della sezione i soggetti che hanno esercitato, per effetto dell'art. 15, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'opzione per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, e che ai sensi dell'articolo 81, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rili-

quidano l'imposta sostitutiva versata in un periodo d'imposta precedente (si veda la sezione V del presente quadro RQ).

Le ipotesi che comportano detta riliquidazione sono elencate nelle lett. a), a-bis) e b) del comma 23 citato e riguardano, in particolare:

1. le svalutazioni determinate in base all'art. 92, comma 5, del TUIR, le quali fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito;
2. la riduzione della quantità delle rimanenze finali, qualora detta quantità risulti inferiore a quella esistente all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali o esistente all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati; in tal caso, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva e l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta sul reddito.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, occorre indicare:

- nel **rigo RQ33, colonna 1**, l'ammontare delle svalutazioni rilevanti (vedi punto 1). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
- nel **rigo RQ34, colonna 1**, il maggior valore delle quantità vendute assoggettato ad imposta sostitutiva (vedi punto 2). In **colonna 2**, l'importo corrispondente al 16 per cento di colonna 1;
- nel **rigo RQ35**, il totale degli importi indicati in colonna 2 dei rigi RQ33 e RQ34. Tale importo è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta sul reddito.

Si precisa, infine, che in caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze dei beni per i quali è stato effettuato il riallineamento, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario. In tale ipotesi, nel **rigo RQ36** occorre indicare il codice fiscale del soggetto conferitario. In presenza di più conferimenti è necessario compilare tante sezioni quanti sono i soggetti conferitari, riportando in ciascuna sezione il relativo codice fiscale.

Qualora a seguito del conferimento siano trasferite tutte le rimanenze, occorre anche barrare l'apposita casella "**Conferimento**" posta a margine della presente sezione. In caso di compilazione di più moduli, detta casella va barrata solo nel primo modulo.

8.8 SEZIONE IX - RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI (ART. 15, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2)

La sezione va compilata dai contribuenti che hanno esercitato, per effetto dell'art. 15, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'opzione per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali (si veda la sezione V del presente quadro RQ), delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, che nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione hanno ceduto l'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze.

In tali ipotesi, il comma 24 del art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute, così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente, si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

A tal fine nel **rigo RQ37, colonna 1**, va indicato l'importo corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute con l'azienda, assoggettato alla predetta imposta sostitutiva; in **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'11,5 per cento all'importo di colonna 1 (tale aliquota è pari alla differenza tra l'aliquota del 27,5 per cento, prevista dal citato comma 24, e quella originariamente assolta del 16 per cento).

8.9 SEZIONE X - IMPOSTE SULLE DIVERGENZE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 3, LETT. A), D.L. N. 185 DEL 2008 E DEL D.M. 30 LUGLIO 2009

Sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 redigono il primo bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e che, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, lett. b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009, optano per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle diver-

genze delle operazioni pregresse che dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente (ai fini fiscali) rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti.

L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. a), del decreto-legge n. 185 del 2008 e del comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale citato possono essere riallineate le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione della variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio.

L'opzione è esercitata in relazione all'esercizio precedente a quello di prima applicazione della variazione dei principi IAS/IFRS.

Ai sensi del predetto comma 4, per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio IAS/IFRS sostituito, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le suddette variazioni, con effetto a partire da tale inizio.

Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'art. 109, comma 4, del TUIR e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso TUIR, così come modificate dalla legge finanziaria per il 2008.

Il riallineamento delle predette divergenze può essere attuato, a scelta del contribuente:

- sulla totalità delle differenze positive e negative;
- con riguardo a singole fattispecie.

Si precisa che per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Soltanto in ipotesi di operazioni straordinarie (di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR), come previsto dal comma 6 dell'art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 deve essere compilata la **colonna 1** del **rigo RQ38, RQ39, RQ40 e RQ41**, avendo cura di indicare il codice fiscale del soggetto fuso o incorporato, conferente o scisso.

Nel **rigo RQ38** va indicata in **colonna 2** e in **colonna 5** la somma algebrica delle differenze da riallineare. Se l'importo di colonna 2 è positivo, in **colonna 3** va indicata l'aliquota IRES eventualmente aumentata delle maggiorazioni e in colonna 4 l'importo dovuto.

Se l'importo di colonna 5 è positivo, in **colonna 6** va indicata l'aliquota IRAP ordinaria e in **colonna 8** l'eventuale maggiorazione e rispettivamente in **colonna 7** e in **colonna 9** gli importi dovuti.

L'imposta risultante dalla somma degli importi delle colonne 4, 7 e 9 deve essere indicata in **colonna 10** e versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio utilizzando il codice tributo 1817.

Qualora il saldo da indicare nelle colonne 2 e/o 5 sia negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile sia IRES che IRAP dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione per il riallineamento e nei successivi fino ad un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento. Resta fermo che se tale numero è inferiore a quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile secondo le modalità indicate nel medesimo comma.

Nei **rigli da RQ39 a RQ41** devono essere indicati i dati relativi alle medesime divergenze qualora il soggetto opti per il riallineamento con riguardo a singole fattispecie.

Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Si precisa che qualora emerga un saldo negativo non è comunque ammessa alcuna deduzione dall'imponibile degli esercizi successivi.

A tal fine nei predetti rigli, in **colonna 2**, va indicata la denominazione delle componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura, in **colonna 3**, l'ammontare relativo ai disallineamenti esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in caso di prima applicazione dei principi IAS/IFRS ovvero del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni dei predetti principi IAS/IFRS.

Nel **rigo RQ42, colonna 1**, va indicato il totale dei saldi positivi oggetto di riallineamento derivante dalla somma della colonna 3 dei rigi da RQ39 a RQ41. Tale saldo è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo; l'imposta dovuta va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio utilizzando il codice tributo 1818.

8.10 SEZIONE XI – IMPOSTA ADDIZIONALE PER IL SETTORE IDROCARBURI

La Sezione va compilata dalle società e enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2009, n. 7:

- a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
 - b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
 - c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
- I predetti soggetti sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento.

Per gli esercizi in perdita l'addizionale non è dovuta.

L'importo dell'addizionale non può eccedere il minore tra: a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico; b) l'importo corrispondente al 5,8 per mille del patrimonio netto, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 3 della legge n. 7 del 2009 (modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Nella sezione va indicato l'importo dell'onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive, come risultante dal medesimo conto economico. Si precisa che il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale che qui si sta determinando.

Dall'importo dell'onere netto per l'IRES sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

Nel **rigo RQ48** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente all'onere netto per l'IRES che deve essere rapportato all'utile prima delle imposte;
- in **colonna 2**, l'importo corrispondente all'utile prima delle imposte come rilevato dal conto economico;
- in **colonna 3**, l'importo dei dividendi distribuiti da controllate residenti nell'Unione europea per le quali ricorrano le condizioni previste dalla c.d. direttiva "madre-figlia" (direttiva 23 luglio 1990 n. 90/435/CEE, modificata dalla direttiva del 22 dicembre 2003 n. 2003/123/CE e rifiuta nella vigente direttiva del 30 novembre 2011, n. 2011/96/EU, infine modificata dalle direttive 2014/86/UE del 8 luglio 2014 e 2015/121/UE del 27 gennaio 2015). Qualora la differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 3 sia positivo vanno compilate le successive colonne;
- in **colonna 4**, la percentuale che risulta dalla differenza tra il 19 per cento e il rapporto degli importi indicati in colonna 1 e in colonna 2 del presente rigo, quest'ultimo corrispondente all'aliquota d'incidenza fiscale;
- in **colonna 5**, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale indicata in colonna 4 sull'ammontare indicato in colonna 2 al netto dell'importo indicato in colonna 3;
- in **colonna 6**, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati;
- in **colonna 7**, l'importo corrispondente al 5,8 per mille dell'importo di colonna 6;
- in **colonna 8**, l'importo dell'imposta addizionale dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 4 per cento all'utile prima delle imposte riportato in colonna 2 al netto dell'importo indicato in colonna 3; qualora tale importo calcolato eccede il minore degli importi indicati rispettivamente in colonna 5 e in colonna 7, va indicato tale minore valore;

- in **colonna 11**, l'ammontare degli acconti versati;
- nelle **colonne 12 e 13** gli importi rispettivamente a debito e a credito pari al risultato della seguente formula:

$$\text{colonna 8} - \text{colonna 9} + \text{colonna 10} - \text{colonna 11}$$

- in **colonna 14**, l'imponibile relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato e in **colonna 15**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata.

L'imposta addizionale deve essere versata con i seguenti codici tributo: "2013" per l'acconto prima rata, "2014" per l'acconto seconda rata o unica soluzione e "2015" per il saldo.

8.11 SEZIONE XII - -TASSA ETICA (COMMA 466, ART. 1, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266)

La sezione va compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'art. 31, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Il medesimo art. 31 del predetto decreto-legge ha, inoltre, modificato il citato comma 466, disponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali.

A tal fine alla **colonna 1** del **rigo RQ49** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicata l'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso, ma riportata in compensazione e in **colonna 4** l'eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione.

Nella **colonna 5**, va indicata la somma degli acconti versati.

La **colonna 6** e la **colonna 7** vanno compilate per indicare l'imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{colonna 2} - \text{colonna 3} + \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$$

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito).

Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel quadro RX, rigo RX22, colonna 2.

I versamenti vanno effettuati coi seguenti codici tributo: "2004" per l'acconto prima rata; "2005" per l'acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; "2006" per il saldo.

8.12 SEZIONE XIII - FONDI PER RISCHI SU CREDITI TRASFERITI AL "FONDO RISCHI BANCARI GENERALI"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuato il trasferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RQ50**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ51**, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RQ52**, va indicato:

- in **colonna 3**, la somma dei rigi RQ50 e RQ51;
- in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 - "Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali - Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

8.13 SEZIONE XIV - RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA

La presente sezione va compilata dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Detta imposta è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 1682.

Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-*quater* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'art. 13, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. L'aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,45 per cento.

Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-*quater*) e g-*quinquies*), del TUIR. Se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se nel 2015 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,30 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta. In particolare, va indicato:

- nel **rigo RQ53**, **colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive, in **colonna 2**, l'imposta dovuta, pari allo 0,45 per cento dell'importo di colonna 1. Se l'ammontare del credito di imposta derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche, non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'importo di colonna 2, eccede il limite del 2,10 per cento delle predette riserve, l'imposta da versare, che va indicata in **colonna 3**, è pari all'importo di colonna 2 ridotto di tale eccedenza (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3 maggio 2013).

8.14 SEZIONE XVII - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 7, COMMA 2, LETTERA DD-BIS), DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106)

Il prospetto deve essere compilato dalle società che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *dd-bis*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamen-

tati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (ai sensi del comma 554 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alla data del 1° gennaio 2018 (ai sensi dei commi 997 e 998 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205); il valore delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine, rispettivamente del 30 giugno 2017 e del 30 giugno 2018; l'efficacia della procedura è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi che va effettuata, rispettivamente, il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2018, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

L'imposta sostitutiva è versata nella misura dell'8 per cento.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata (si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47 del 24 ottobre 2011).

A tal fine nei righi **RQ58** e **RQ59** devono essere distintamente indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

Nel caso di proprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun proprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione dei predetti righi, in particolare, indicare:

- in **colonna 1**, il valore del terreno rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta pari all'8 per cento dell'importo di colonna 1 (art.1, comma 555, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art.1, comma 998, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La **colonna 3** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato e la **colonna 4** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Nei **rigli RQ60** e **RQ61** devono essere indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

In particolare, indicare nei predetti righi:

- in **colonna 1**, il valore della partecipazione rivalutata risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta pari all'8 per cento (art.1, comma 555, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La **colonna 3** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato e la **colonna 4** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

8.15 SEZIONE XVIII - MAGGIORAZIONE IRES PER I SOGGETTI DI COMODO (DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148).

L'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto una maggiorazione di 10,5 punti percentuali all'aliquota dell'IRES di cui all'art. 75 del TUIR.

La maggiorazione è dovuta dai soggetti:

- indicati nell'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- che, pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi;
- che, nell'arco temporale di cui al punto precedente, siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994;

- che, pur non ricorrendo i presupposti di cui ai punti precedenti, devono dichiarare una quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR dai soggetti indicati dall'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994; su detta quota di reddito, infatti, trova comunque applicazione la maggiorazione.

Ai sensi del comma 36-sexies del citato articolo 2, i soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del TUIR, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

Il suddetto comma trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR, da uno dei soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, qualora il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 del TUIR.

Inoltre, il successivo comma 36-octies prevede che i soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 o 116 del TUIR, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato art. 115 del TUIR assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Nel **rigo RQ62** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa da assoggettare alla maggiorazione del 10,5 per cento, compreso il reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994; in tale importo, inoltre, va considerato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento e quello previsto sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM. Ai fini della determinazione dell'importo da indicare relativo al credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM, si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, comma 75, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di cui in colonna 3 (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 5**, la quota delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui a colonna 3, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); si precisa che la somma degli importi di colonna 4 e di colonna 5 non può eccedere la quota di reddito di colonna 3 che è possibile ridurre tenendo conto della disposizione di cui all'art. 30, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- in **colonna 6**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS167, colonne 2 e 3, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}]$$

- in **colonna 7**, l'ammontare dell'eventuale deduzione ACE di cui al rigo RS114, colonna 2, fino a concorrenza del risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}]$$

- in **colonna 8**, l'imponibile pari al risultato della seguente operazione:

$$[\text{colonna 3}] - [\text{colonna 4}] - [\text{colonna 5}] - [\text{colonna 6}] - [\text{colonna 7}]$$

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 25 febbraio 2016 di cui al rigo RS175, colonna 1 ("Recupero per decadenza" Start-up).

- in **colonna 9**, l'imposta corrispondente al reddito imponibile, pari al 10,5 per cento dell'importo della colonna 8. L'imposta è aumentata dell'importo degli interessi di cui al rigo RS175, colonna 2 ("Recupero per decadenza" Start-up);

- in **colonna 10**, la detrazione per investimenti in start up pari alla somma degli importi di cui al rigo RS171, colonna 2, di tutti i moduli compilati e di cui al rigo RS172, colonne 2, 3 e 4, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES "banche";
- in **colonna 11**, la detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al rigo RS156, colonna 3, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES "banche";
- in **colonna 12** l'importo delle detrazioni d'imposta (si vedano le istruzioni al quadro RN) al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" comprese la detrazione per investimenti in start up di colonna 10 e la detrazione per erogazioni liberali in favore dei partiti politici di colonna 11, fino a concorrenza dell'importo di colonna 9;
- in **colonna 13**, l'ammontare dell'imposta sospesa di cui in colonna 9 al netto delle detrazioni di cui in colonna 12, a seguito di trasferimento della residenza all'estero nei limiti dell'importo dell'imposta sospesa utilizzabile di cui al quadro TR;
- in **colonna 14**, l'ammontare dell'imposta netta pari alla differenza tra la colonna 9 e la colonna 12;
- in **colonna 15**, gli importi corrispondenti, tra gli altri, ai crediti d'imposta per i proventi da fondi comuni di investimento, ai crediti per imposte estere e alle ritenute subite (si vedano le istruzioni al quadro RN), al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES "banche";
- in **colonna 16**, fino a concorrenza della differenza tra le colonne 14 e 13, al netto dell'importo della colonna 15, l'ammontare utilizzabile di crediti d'imposta di cui al quadro RU, al netto di quanto utilizzato nel quadro RN a scomputo dell'IRES "ordinaria" e/o dell'addizionale IRES "banche";
- in **colonna 17**, l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 18**, l'importo dell'eccedenza di cui alla colonna 17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- in **colonna 19**, l'importo degli acconti versati;
- in **colonna 20**, l'ammontare dell'imposta rateizzata a seguito del trasferimento della residenza all'estero indicata nel quadro TR;
- in **colonna 21**, l'importo della maggiorazione IRES, se dovuta, corrispondente alla seguente somma algebrica, qualora positiva:
colonna 14 – colonna 13 – colonna 15 – colonna 16 – colonna 17 + colonna 18 – colonna 19 – colonna 20

L'eventuale credito, corrispondente alla predetta somma algebrica, qualora negativa, va riportato nella **colonna 22**, senza essere preceduto dal segno meno.

I successivi righe da RQ63 a RQ66 devono essere compilati ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi (art. 96 del TUIR).

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d'imposta, ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del TUIR, sono deducibili nel presente periodo d'imposta, se e nei limiti in cui l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

A tal fine nel **rigo RQ63** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi di periodo;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
- in **colonna 4**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel periodo considerando l'ammontare nel rigo RQ62, colonna 1;
- in **colonna 5**, l'eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l'importo della colonna 3.

Nel **rigo RQ64** va indicato in **colonna 1** l'importo corrispondente all'eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d'imposta e in **colonna 2** l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Si precisa che per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In **colonna 3** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo RQ63, riportare il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell'importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo, che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi.

L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo; a tal fine l'importo di cui alla colonna 1 del rigo RQ62 va considerato al netto del predetto ammontare e al lordo dell'eventuale importo indicato nel rigo RF55 con il codice 13.

Nel **rigo RQ65** va indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell'importo indicato in colonna 1 ed il 30 per cento di quello indicato in colonna 2 del rigo RQ64 e l'importo di colonna 5 del rigo RQ63. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzate che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nel **rigo RQ66** va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo RQ63 e in colonna 3 del rigo RQ64. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel presente rigo, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo RQ63. Pertanto, il predetto ammontare va considerato in aumento dell'importo da indicare in colonna 1 del rigo RQ62; tale ultimo importo va considerato al netto dell'eventuale importo indicato nel rigo RF15, colonna 1.

8.16 SEZIONE XIX - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 15, COMMA 10-BIS E 10-TER, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2)

La sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le operazioni straordinarie o traslative effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio individuale a seguito dell'operazione straordinaria o traslativa - ed attribuiti, nel bilancio consolidato, alle voci avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali - si applica, in tutto o in parte, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 16 per cento.

Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Le previsioni dei commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008 si applicano anche alle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia (art. 1, comma 81, legge 27 dicembre 2017, n. 205) e con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo (art. 1, comma 82, legge n. 205 del 2017).

Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 giugno 2014 (di seguito "provvedimento") ha stabilito le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'esercizio dell'opzione per qualunque regime di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsto dalle norme tributarie, nonché l'esercizio dell'opzione per i regimi di cui all'art. 23, commi da 12 a 15, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e di cui all'art. 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precludono la possibilità - con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali - di optare per il regime dell'imposta sostitutiva e l'esercizio dell'opzione per quest'ultimo regime preclude - con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali - l'esercizio dell'opzione per i predetti regimi. Il medesimo valore di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già affrancato - in tutto o in parte - con il regime dell'imposta sostitutiva non può essere assoggettato - per la quota già affrancata da un altro soggetto - al medesimo regime, in relazione alla stessa operazione ovvero ad una delle altre operazioni straordinarie o traslative ammesse al regime dell'imposta sostitutiva (art. 4, comma 3, del provvedimento).

Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in riferimento al quale l'operazione ha avuto efficacia giuridica, secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa. Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell'esercizio dell'opzione inclusa la trasformazione - ai sensi dell'articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito dell'esercizio dell'opzione medesima, qualora la relativa contabilizzazione sia ammessa in applicazione di corretti principi contabili, s'intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d'impresa, le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, perfezionati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR del valore affrancato dell'avviamento, dei marchi d'impresa e delle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile definita, può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico, a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

I **rigli da RQ67 a RQ68** devono essere utilizzati per indicare i dati relativi ad ogni singola partecipazione, avendo cura di compilare più moduli in caso di più partecipazioni; nei predetti rigli va indicato:

- nella **colonna 1**, casella "**Tipo operazione**", il codice identificativo dell'operazione straordinaria o traslativa, prevista dal provvedimento (art. 2, comma 2), a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio individuale la partecipazione per cui si esercita l'opzione, relativamente ai soggetti di seguito elencati:
 - 1 - ipotesi di cui alla lett. a): incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
 - 2 - ipotesi di cui alla lett. b): beneficiari in operazioni di scissione;
 - 3 - ipotesi di cui alla lett. c): conferitari in operazioni di conferimento d'azienda;
 - 4 - ipotesi di cui alla lett. d): conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 175 del TUIR;
 - 5 - ipotesi di cui alla lett. e): conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177 del TUIR;
 - 6 - ipotesi di cui alla lett. f): cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
 - 7 - ipotesi di cui alla lett. g): cessionari in ipotesi di compravendita d'azienda, che includa partecipazioni di controllo;
 - 8 - ipotesi di cui alla lett. h): scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell'articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
 - 9 - ipotesi di cui alla lett. i): soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un'operazione di fusione o scissione;
 - 10 - ipotesi di cui alla lett. j): conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
 - 11 - ipotesi di cui alla lett. k): conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
 - 12 - ipotesi di cui alla lett. l): conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- nella **colonna 2**, la casella "**Soggetto subentrato**" va barrata qualora l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva è esercitata dal soggetto dichiarante subentrato, a seguito di fusione o scissione, ad uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del provvedimento che, se ancora esistente, avrebbe potuto esercitare tale opzione;
- nella **colonna 3**, la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito dell'operazione di cui alla colonna 1 e, a seconda dei casi indicati nell'art. 3, commi da 2 a 4, del provvedimento:
 - a) il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell'operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da a)

- ad e) del comma 2 dell'art. 2 del provvedimento);
- b) la corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata risultante dal bilancio riferibile all'esercizio chiuso prima dell'operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da f) ad h) del comma 2 dell'art. 2);
- c) il valore del patrimonio netto o della partecipazione oggetto di conferimento, fusione o scissione così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla società conferente, fusa, incorporata o scissa alla data di efficacia giuridica dell'operazione (per le ipotesi di cui alle lettere da i) ad l) del comma 2 dell'art. 2).
- nelle **colonne 4, 5 e 6**, rispettivamente, il corrispondente valore di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle operazioni sopra richiamate, iscritto nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio nel corso del quale le operazioni hanno avuto efficacia giuridica;
- nella **colonna 7**, il minore tra l'importo indicato nella colonna 3 e la somma degli importi indicati nelle colonne 4, 5 e 6;
- nella **colonna 8**, la base imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva, anche in misura parziale, che non deve essere superiore all'importo di colonna 7;
- nella **colonna 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 16 per cento dell'importo indicato nella colonna 8.

Nel **rigo RQ69**, va indicato la somma degli importi di cui alla colonna 9 dei rigi da RQ67 a RQ68 di tutti i moduli compilati.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1843.

8.17 SEZIONE XX - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

La sezione va compilata dai titolari, non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità e che esercitano l'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva dell'IRES e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRES. Per il versamento dell'imposta dovuta va utilizzato il codice tributo 1847.

In particolare, nel **rigo RQ70** indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell'importo indicato in colonna 1.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa compilando il quadro RF devono escludere dall'utile d'esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio e nel rigo RF44 va riportato l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio.

L'acconto relativo all'IRES e alle relative addizionali o maggiorazioni è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 49-bis.

8.18 SEZIONE XXI ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE AI FINI IVA

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l'anno d'imposta 2017 ai fini IVA, versando la maggiore imposta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito utilizzando il modello F24, codice tributo 6494, e con le medesime modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RQ80** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella **colonna 2** la relativa imposta.

I dati relativi all'adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nel quadro RF.

8.19 SEZIONE XXII ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI

Le società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo,

del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, possono applicare un'imposta sostitutiva delle IRES e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, comma 565, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). L'esercizio dell'opzione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016).

L'imposta sostitutiva è pari:

- all'8 per cento ovvero;
- al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall'importo di quelle positive sulla quali è applicabile l'imposta sostitutiva (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).

Le disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

La stessa disciplina si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2017 si trasformano in società semplici.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi del primo periodo del comma 117 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Nel **rigo RQ82** va indicato:

- in **colonna 1**, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in **colonna 2**, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in **colonna 3**, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RQ83** va indicato:

- in **colonna 1**, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in **colonna 2**, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in **colonna 3**, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Ai soli fini della compilazione della presente sezione, in presenza di più beni da cui derivano, solo per alcuni di essi, minusvalenze e/o differenziali negativi non deducibili, per questi ultimi beni si assume quale costo fiscalmente riconosciuto da riportare nella colonna 2 dei rigi RQ82 e RQ83 un importo non superiore a quello indicato per i medesimi beni nella colonna 1 dei predetti rigi.

Nel **rigo RQ84** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei rigi RQ82 e RQ83; in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di **colonna 2**.

Nel **rigo RQ85** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il versamento è effettuato con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il 60 per cento dell'imposta sostitutiva è versato entro il 30 novembre 2017 e la restante parte entro il 18 giugno 2018 (il 16 giugno cade di sabato).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate va utilizzato il codice tributo "1836" mentre per quello dell'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta va utilizzato il codice tributo "1837".

9. QUADRO RI - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE (ART. 13, COMMA 1 LETT. D), D.LGS. N. 252/2005 E ART. 13, COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 47/2000)

9.1 GENERALITÀ

Per i rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari è previsto un sistema di tassazione per maturazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "decreto legislativo n. 252"), modificato da ultimo dall'art. 1, comma 621, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale sistema, introdotto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (di seguito "decreto legislativo n. 47"), prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

La determinazione del risultato di gestione segue tuttavia criteri diversi, in funzione del meccanismo di capitalizzazione adottato (a contribuzione definita ovvero a prestazioni definite) e della tipologia di forma pensionistica complementare.

Alle forme di previdenza complementare è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005 applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2015). Le forme di previdenza complementare, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del citato art. 1 della legge di bilancio 2017.

I redditi derivanti dai suddetti investimenti sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La Sezione I va utilizzata:

- dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 252 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
- dai soggetti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sezione II va utilizzata dalle imprese di assicurazione relativamente ai contratti di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252 e all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47 e successive modificazioni.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RI, del modello Redditi 2018 "Enti non commerciali ed equiparati".

La dichiarazione dei fondi pensione aperti e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri dei soggetti istitutori di tali fondi e dei soggetti al cui interno sono costituiti i fondi ai sensi dell'art. 2117 del Codice Civile.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252 e all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9.2 SEZIONE I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva per l'anno 2017 nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

- A) fondi pensione aperti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 252;
- B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il

- sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F) "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali.

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, sul risultato netto determinato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 252, costituito dalla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.

Per i proventi derivanti da quote o azioni di OICR spetta un credito d'imposta, nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta, che concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta, è riconosciuto solo per i proventi derivanti da quote o azioni dei predetti OICR, possedute alla data del 30 giugno 2011, fino a concorrenza della differenza positiva, eventualmente esistente, fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto (vedi le disposizioni di carattere transitorio dell'art. 2, comma 77, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 252 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 14 aprile 2005 ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 252.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato si determina ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza - ovvero alla data di accesso alla prestazione - determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 252, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato, nel limite massimo dell'imposta sostitutiva applicata sull'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato negativo, il risparmio d'imposta così conseguito - evidenziato nel campo 14 e/o 24 - non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi.

Nel **rigo R11** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo. Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo R11 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **righe da R12 a R13**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 252, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva;
- nel **campo 7**, i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, esenti ai fini dell'imposta sul reddito, che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 252, già ricompresi nel campo 6;
- nel **campo 8**, l'importo pari al 37,50 per cento del reddito (o della perdita) dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, che rientrano nell'ambito dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In caso di perdita da titoli pubblici, l'importo va indicato con il segno "meno" (si veda la circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015 dell'Agenzia delle entrate);
- nel **campo 9**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR spettante per effetto del regime transitorio dell'art. 2, comma 77, del decreto legge n. 225 del 2010;
- nel **campo 10**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 9 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6; tale importo va diminuito dell'ammontare di campo 8 (se positivo) o aumentato dell'ammontare di campo 8 (se negativo). I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 9, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 252. Ogni risultato positivo va assunto al netto del

- 37,50 per cento della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo investito in titoli pubblici (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1);
- nel **campo 11**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 9; tale importo va aumentato dell'ammontare di campo 8 (se positivo) o diminuito dell'ammontare di campo 8 (se negativo). I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252. Ogni risultato negativo va assunto al netto del 37,50 per cento della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo investito in titoli pubblici (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1);
 - nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 20 per cento dell'importo di campo 10. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 11, per la quota riassorbita nell'anno;
 - nel **campo 13**, l'ammontare complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6;
 - nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singolo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contributi versati) prestata allo stesso;
 - nel **campo 15**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente; con riferimento ai risultati negativi relativi a periodi d'imposta 2014 e precedenti, non ancora utilizzati in compensazione, il risparmio d'imposta è stabilito nella misura dell'11,50 per cento di tali risultati negativi (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2015, n. 2/E);
 - nel **campo 16**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
 - nel **campo 17**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
 - nel **campo 18**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l'importo di campo 12 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 9) e quello di campo 15, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati negativi;
 - nel **campo 19**, l'ammontare del credito d'imposta, indicato nel rigo RX4 del quadro RX del Modello Redditi 2017 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" non utilizzato in compensazione;
 - nel **campo 20**, l'ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione delle imposte sostitutive dovute fino a concorrenza della differenza positiva tra gli importi indicati nei campi 12, 16 e 17 e quelli riportati nei campi 9, 15 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 12), 18 e 19;
 - nel **campo 21**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 12, 16 e 17 e quelli riportati nei campi 9, 15 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 12, per la quota riassorbita nell'anno), 18, 19 e 20. Se la differenza tra i predetti importi è negativa la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo successivo;
 - nel **campo 22**, l'ammontare delle imposte eventualmente a credito (indicato nel campo 21) utilizzato in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento;
 - nel **campo 23**, la differenza tra l'importo eventualmente a credito di campo 21 e quello di campo 22; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX;
 - nel **campo 24**, la differenza tra l'importo di campo 15 e quello di campo 12, qualora l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente;
 - nel **campo 25**, l'ammontare del risparmio d'imposta sul risultato negativo del periodo d'imposta indicato nel campo 11;
 - nel **campo 26**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato ad altre linee di investimento che nel periodo d'imposta hanno conseguito imponibili positivi, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 24 e 25;
 - nel **campo 27**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare è costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 24 e 25 e l'importo indicato nel campo 26.

9.3 SEZIONE II

La sezione II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare per l'anno 2017 l'imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva è dovuta sul risultato netto maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza - ovvero alla data di accesso alla prestazione - determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, sull'intero importo che trova in esso capienza.

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 252, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Ogni risultato positivo o negativo va, rispettivamente, assunto al netto o aumentato del 37,50 per cento della quota di tale risultato riferibile ai titoli pubblici, determinata in base all'attivo investito in titoli pubblici (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2015, sub 3.1).

Nel **rigo RI10** vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 252 e, nel **rigo RI11**, quelli relativi ai contratti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47. In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Si precisa che ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2017, relativo allo stesso assicurato;
- nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
- nel **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta;
- nel **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione.

10. QUADRO PN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST

10.1 GENERALITÀ

Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta.

In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. "Trust opachi") i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.

Non è escluso, tuttavia, che un Trust sia contemporaneamente opaco e trasparente (cd. "Trust misto") qualora, ad esempio, l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti nella disponibilità del Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati. In tal caso, il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

- | | |
|---------------------|---|
| sezione I | - Reddito o perdita da imputare; |
| sezione II | - Importi da attribuire ai beneficiari; |
| sezione III | - Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione; |
| sezione IV | - Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari; |
| sezione V | - Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte; |
| sezione VI | - Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR; |
| sezione VII | - Reddito o perdita imputato ai beneficiari; |
| sezione VIII | - Redditi derivanti da imprese estere partecipate. |

10.2 SEZIONE I - REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE

Nella presente sezione è determinato, ai sensi dell'art. 83 del TUIR, il reddito conseguito dal Trust senza liquidazione dell'imposta. Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data

di chiusura del periodo di gestione del Trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Le eventuali perdite fiscali attribuite ai beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in regime d'impresa. Si precisa che in caso di "Trust misto" solo la parte del reddito complessivo e degli altri importi che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro, la parte che resta nella disponibilità del Trust va riportata nel quadro RN.

Nel **rigo PN1, colonna 1B**, va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1A**;

In **colonna 2**, va indicato il reddito di cui al rigo RF63 o in caso di Trust misto il reddito di cui al rigo RF66 colonna 1, al netto dell'importo indicato in colonna 1B del presente rigo.

Nel **rigo PN2** va indicata, non preceduta dal segno meno, la perdita, di rigo RF63, o in caso di Trust misto, la perdita indicata al rigo RF66, colonna 1.

Nel **rigo PN3** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti (pari alla somma della colonna 1 e della colonna 2) che non può eccedere l'importo di cui al rigo PN1, colonna 2.

In caso di Trust misto l'importo da indicare è quello di cui al rigo RF67, colonna 1.

Nel **rigo PN4**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo PN1, colonna 2, e quello di rigo PN3, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo PN1, colonna 2, e la somma di rigo PN3, colonna 3, e rigo PN4, colonna 1;
- in **colonna 4**, il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla seguente operazione:

$$\text{PN1, colonna 2} - \text{PN3, colonna 3} - \text{PN4, colonna 1} - \text{PN4, colonna 2}$$

oppure la perdita di rigo PN2 diminuita dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare - da indicare in **colonna 3** - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR. In colonna 4, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 25 febbraio 2016, di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up).

10.3 SEZIONE II - IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI BENEFICIARI

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN5**, vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo PN6** va indicato:

- in **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 1**, da compilare solo in caso di "Trust misto", l'importo totale del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 4**, riservata ai trust che attribuiscono ai beneficiari il credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolate dalle società partecipate

residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;

- in **colonna 3**, da compilare solo in caso di "Trust misto", l'importo totale delle imposte assolte dalle società di cui a colonna 4.

Nel **rigo PN7**, in **colonna 2**, vanno indicati i crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14). La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN8**, vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari.

Nel **rigo PN9**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli acconti versati dal Trust attribuiti ai beneficiari. In **colonna 2** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. In caso di "Trust misto", la somma dell'importo indicato nella presente colonna e di quello indicato nel quadro RN, rigo RN22, col.5, non può essere superiore all'importo effettivamente versato nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

La **colonna 1** va compilata solo in caso di "Trust misto" per indicare l'importo totale.

Nel **rigo PN10**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di cui al rigo PN4, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 6 del rigo RN6.
- **colonna 2**, l'ammontare dell'agevolazione attribuita ai beneficiari, pari alla differenza tra l'importo della somma di rigo RS164 e RS165 e l'importo di cui al rigo PN4, colonna 1, al netto di quello eventualmente indicato in colonna 5 del rigo RN6;
- **colonna 3**, l'importo la cui tassazione può essere sospesa per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del Tuir. Tale importo è indicato nel quadro TR.

10.4 SEZIONE III - UTILIZZO ECCEDEZZA IRES DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo PN11** va riportata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nel **rigo PN12** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo PN11 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi propri.

Nel **rigo PN13** va indicata l'eccedenza di cui al rigo PN11 non utilizzata in compensazione che il Trust attribuisce ai beneficiari individuati.

Nel **rigo PN14** va indicato il risultato della seguente somma algebrica: $PN11 - (PN12 + PN13)$, il cui importo corrisponde all'eccedenza che il Trust può riportare e che può utilizzare in compensazione.

In caso di Trust misto, al fine di determinare la parte di eccedenza IRES da attribuire ai beneficiari e la parte che resta nella disponibilità del Trust, devono essere compilati i righi da RN19 a RN21, del quadro RN. L'importo da attribuire ai beneficiari, indicato nel rigo RN21, deve essere riportato nel rigo PN13, e gli altri righi della presente sezione non vanno compilati.

10.5 SEZIONE IV - CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI AL TRUST E TRASFERITI AI BENEFICIARI

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse al Trust indicati nel quadro RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari.

Nei **righi da PN15 a PN18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai beneficiari.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.6 SEZIONE V - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6.

Nei righe da **PN19** a **PN21** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun beneficiario a cui è imputata, rileverà nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust;
- in **colonna 3**, il reddito estero conseguito dal Trust o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, l'imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dal Trust o l'ammontare delle imposte resesi definitive assolute dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei beneficiari di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte dei beneficiari del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

10.7 SEZIONE VI - ECCEDENZE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi conseguiti all'estero in esercizi precedenti a quello in cui il Trust risulta trasparente, come determinate nell'apposito quadro CE.

Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.8 SEZIONE VII - REDDITO IMPUTATO AI BENEFICIARI

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita da imputare ai beneficiari nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del Trust indipendentemente dall'effettiva percezione.

Nei righe da **PN27** a **PN30** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero di residenza per i beneficiari non residenti in Italia che va desunto dalla tabella "Elenco dei paesi e territori esteri";
- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione;
- in **colonna 4**, l'importo del reddito o della perdita di cui al rigo PN4 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 3.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

10.9 SEZIONE VIII - REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

Nel **rigo PN31** va indicato in **colonna 1**, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in imprese, società od enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, da imputare ai beneficiari. Nella **colonna 2** vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato. Nella **colonna 3**, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella **colonna 4**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società od ente non residente.

11. QUADRO TN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

11.1 GENERALITÀ

Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta. Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

- sezione I** – Reddito o perdita da imputare;
- sezione II** – Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione;
- sezione III** – Importi da attribuire ai soci;
- sezione IV** – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci;
- sezione V** – Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte;
- sezione VI** – Eccedenza di imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR;
- sezione VII** – Reddito (o perdita) imputato ai soci;
- sezione VIII** – Redditi derivanti da imprese estere partecipate.

11.2 SEZIONE I REDDITO O PERDITA DA IMPUTARE

ATTENZIONE: *I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.*

Nella presente sezione è determinato il reddito o la perdita senza liquidazione dell'imposta. Dal reddito, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative ad esercizi anteriori a quello in cui è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, nonché, a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, le eventuali eccedenze di perdite di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 23 aprile 2004. Il reddito (o la perdita) della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Nella casella "Tipo trasparenza" va indicato:

- il **codice 1**, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 115 del TUIR;
- il **codice 2**, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Nel **rigo TN1**, va indicato:

- in **colonna 1B**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in colonna 1A;
- in **colonna 2**, il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, colonna 2), al netto dell'importo indicato in colonna 1B.

Nel **rigo TN2** va indicato:

- in **colonna 2**, la perdita di cui al rigo RF63 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2); se il valore assoluto del RF63 (se negativo) è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra il medesimo valore di rigo RF63 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo TN1, colonna 2, non preceduta

dal segno meno, nonché l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60, colonna 1 o RF73, colonna 1. L'ammontare delle perdite indicate nella presente colonna va diminuito dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare, da indicare in **colonna 1**, che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, commi 5, del TUIR;

- in **colonna 3**, l'importo del patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d'imposta determinato senza tener conto della perdita dell'esercizio e aumentato dei conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio.

Ai fini della compilazione della **colonna 4**, per ogni socio va determinato l'importo inferiore tra la quota di patrimonio netto come specificato nelle istruzioni alla colonna 3 e la quota di perdita spettante. Nella colonna 4 pertanto va indicata la somma degli importi determinati per ciascun socio.

Se la quota di partecipazione al patrimonio è per tutti i soci uguale alla quota di partecipazione alle perdite, nella colonna 4 va riportato il minore tra l'importo di colonna 2 e colonna 3. L'eventuale differenza tra colonna 2 e colonna 4 va riportata nel prospetto relativo alle perdite non compensate del quadro RS.

Nel **rigo TN3** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle perdite ricevute di cui al comma 76, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti (pari alla somma della colonna 1, della colonna 2 e della colonna 3) che non può eccedere l'importo di cui al rigo TN1, colonna 2.

Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Nel **rigo TN4**, indicare:

- in **colonna 1**, il reddito minimo indicato nel rigo RS125 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare risultante dalla differenza tra l'importo di rigo TN1, col. 2 e quello di rigo TN3, colonna 4; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la differenza tra gli importi dei righe TN1, colonna 2, e TN3, colonna 4;
- in **colonna 3**, l'ammontare pari alla somma di RS164 e RS165, fino a concorrenza dell'importo indicato in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza dell'importo indicato nella colonna 2;
- in **colonna 5**, il reddito imponibile pari alla seguente operazione:

$$\text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4}$$

Il reddito imponibile è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 25 febbraio 2016 di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up).

11.3 SEZIONE II - UTILIZZO ECCEDEZZA DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo TN5** va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, modello REDDITI 2017 SC, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 5, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2017 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo TN6** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo TN5 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri.

Nel **rigo TN7** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5 non utilizzata in compensazione, che la società attribuisce ai soci per effetto dell'opzione al regime di trasparenza.

Nel **rigo TN8** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5 non utilizzata in compensazione e per la parte non attribuita ai soci, che la società trasparente cede ad altre società del gruppo cui essa partecipa ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. 602/73.

Nel **rigo TN9** va indicato il risultato della seguente somma algebrica: $TN5 - (TN6 + TN7 + TN8)$, il cui importo corrisponde all'eccedenza da utilizzare in proprio.

11.4 SEZIONE III - IMPORTI DA ATTRIBUIRE AI SOCI

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai soci.

Nel **rigo TN10** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS171, colonna 2 ("Detrazione ricevuta") per investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;
- in **colonna 3**, l'ammontare degli altri oneri detraibili.

Nel **rigo TN11** va indicato:

- nella **colonna 1**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1 - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2 - interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006); per le spese relative a interventi su finestre comprensive di infissi sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - 3 - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n.296/2006);
 - 4 - interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificati dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - 5 - interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010);
 - 6 - per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 232 del 2016); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - 7 - per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 232 del 2016); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - 8 - per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
 - 9 - per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 14, comma 2, lett. b-bis) del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
 - nella **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1 e va compilata la **colonna 3 (Tipo)** indicando il **codice 1** nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013, il **codice 2** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento; il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento;
 - nella **colonna 4**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale delle spesa sostenuta corrispondente al codice riportato in colonna 1;

- nella **colonna 5**, l'importo della spesa sostenuta per ciascuna agevolazione di cui a colonna 4;
- nella **colonna 6**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 8;
- in **colonna 7 (Tipo)**, il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70 per cento, il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 80 per cento e, **codice 4** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
- nella **colonna 8**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale delle spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013);
- nella **colonna 9**, l'importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a colonna 8.

Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36 del 31 maggio 2007); in tal caso, qualora i righe non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo.

Nel **rigo TN12** vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo TN13**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolate dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

Nel **rigo TN14, colonna 2** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN14), in **colonna 1**, va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell'apposita sezione del quadro RS); detto ammontare va ricompreso anche nella colonna 2.

Nel **rigo TN15** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo TN16** va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19). I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai righe RK10 e RK11. Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 9, comma 2, decreto - legge n. 35 del 2013).

Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. Nella **colonna 5** va indicato il risultato della seguente somma algebrica:

$$(TN16, \text{ col. 1} + TN16, \text{ col. 2} - TN16, \text{ col. 3} + TN16, \text{ col. 4}).$$

Nel **rigo TN17**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'agevolazione c.d. ACE attribuita ai soci, pari alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113 colonna 12, e quello di colonna 11 del medesimo rigo, diminuita della quota utilizzata nel rigo TN4, colonna 4;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'agevolazione c.d. Start up attribuita ai soci, pari all'importo di rigo RS164 diminuito della quota utilizzata nel rigo TN4, colonna 3;
- **colonna 3**, l'importo la cui tassazione può essere sospesa per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del Tuir. Tale importo è indicato nel quadro TR.

11.5 SEZIONE IV - CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE TRASFERITI AI SOCI

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società attribuisce ai soci.

Nei **righe da TN18 a TN21** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai soci.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

11.6 SEZIONE V - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6.

Nei **righe da TN22 a TN24** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero o la quota di utili conseguiti o plusvalenze realizzate, per ciascun soggetto a cui è imputata, rileverà nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente.
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, l'imposta estera resasi definitiva relativa al reddito estero conseguito dalla società trasparente o l'ammontare delle imposte resesi definitive assolute dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei soci del credito d'imposta indiretto;

– **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte dei soci di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte dei soci del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

11.7 SEZIONE VI - ECCEDENZE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'opzione per il regime di trasparenza, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello.
Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

11.8 SEZIONE VII - REDDITO (O PERDITA) IMPUTATO AI SOCI

In tale sezione va indicato il reddito da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.
La **casella "Perdite art. 84, comma 2, del TUIR"** va barrata, in presenza di opzione effettuata ai sensi dell'art. 116, in caso di imputazione di perdita avente i requisiti di cui all'art. 84, c. 2, del TUIR.

Nei **righe da TN30 a TN33** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, la rispettiva quota di partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione alle perdite;
- in **colonna 4**, l'importo del reddito di cui al rigo TN4, colonna 5, spettante. In caso di perdita, indicare l'importo (preceduto dal segno meno) esposto in colonna 4 del rigo TN2 spettante al socio; qualora risulti compilata la colonna 5 del presente rigo e/o la colonna 5 del rigo RS184, detta perdita non va esposta nella colonna 4 ma nella **colonna 6** del presente rigo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito minimo relativa al reddito indicato in colonna 4.

La **casella 7** va barrata nel caso in cui i soci partecipino per il tramite di società fiduciarie, compilando un rigo per ciascun socio rappresentato tramite la suddetta società fiduciaria.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella.

11.9 SEZIONE VIII - REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE

Nel **rigo TN34** va indicato in **colonna 1**, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 167 del TUIR, da imputare ai soci, mentre nella **colonna 2**, vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dal soggetto estero partecipato e nella **colonna 3**, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero.

Nella **colonna 4**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dall'impresa, società od ente non residente.

11.10 PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI

Nel suddetto prospetto devono essere altresì indicati:

- 1) i dati identificativi del socio;
- 2) il reddito complessivo e/o la perdita da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio, specificando se trattasi di reddito prodotto in relazione ad uno esercizio che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 223 del 2006). In caso di opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR, va comunicato se la perdita sia riportabile ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
- 4) la quota di partecipazione alla perdita;
- 5) qualora la società sia "non operativa", o abbia ricevuto redditi da partecipazione in società non operative, la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
- 6) le ritenute d'acconto;
- 7) le imposte pagate all'estero. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: lo Stato di produzione del reddito, l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. I crediti per imposte pagate all'estero e le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinati dalla società trasparente relativamente a redditi esteri prodotti anteriormente al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione;
- 8) la quota dell'importo degli oneri detraibili;
- 9) la quota degli acconti attribuita;
- 10) la quota dell'eccedenza IRES attribuita;
- 11) le quote dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d'imposta;
- 12) distintamente per ciascun soggetto di cui all'art. 167 del TUIR cui la società trasparente partecipa:
 - i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del prospetto del quadro RS della presente dichiarazione relativa agli "utili distribuiti da imprese estere partecipate", nonché quelli indicati nelle colonne 10 dei rigli RS75 e RS76 del presente Modello REDDITI SC;
 - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai rigli da RM1 a RM4;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all'applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata;
 - le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nella colonna 5 dei rigli RS75 e RS76);
- 14) l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 49-bis del d.gs. n. 171 del 2005; di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del calcolo dell'acconto relativo all'imposta sul reddito;
- 15) l'ammontare dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate evidenziati nell'apposito prospetto del quadro RS, nonché l'ammontare delle eventuali perdite indicate nella colonna 5 del rigo RS184;
- 16) l'ammontare delle imposte assolute dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, è necessario indicare: lo Stato di residenza, la denominazione e il codice di identificazione fiscale della società estera controllata, l'anno di conseguimento e l'ammontare degli utili o delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere, nonché la relativa imposta assoluta dalla società estera controllata, con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio.

12. QUADRO GN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

12.1 SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

ATTENZIONE: I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

Per effetto dell'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR ciascun soggetto consolidato e la società consolidante determinano il proprio reddito complessivo netto senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

In caso di designazione, nelle presenti istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la

quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli artt. da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR).

La casella "Operazioni straordinarie" va barrata nel caso sia stata realizzata, nel periodo d'imposta, una delle operazioni per le quali si rende necessario la compilazione del quadro GC.

Nel campo "Codice fiscale della società consolidante" va indicato il relativo codice fiscale; nel caso di compilazione del modello da parte della società o ente consolidante va comunque indicato il proprio codice fiscale.

In caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime (comma 5 dell'art. 124 del TUIR come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156)

Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma che non ha presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve compilare la casella "Interpello" (comma 5-bis dell'art. 124 del TUIR introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 156 del 2015) indicando rispettivamente il **codice 1** o il **codice 2**.

Il reddito complessivo netto, determinato nei **righi da GN1 a GN6** deve essere comunicato alla società o ente consolidante al fine di determinare il reddito complessivo globale del consolidato nazionale.

Nel **rigo GN1**, indicare:

- nella **colonna 1B**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo nonché l'importo delle erogazioni liberali, delle donazioni e di altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (art. 6, comma 9, della legge n. 112 del 2016); quest'ultimo importo va indicato anche in **colonna 1A**;
- nella **colonna 2**, il reddito di rigo RF63 (e/o RF73, colonna 2), al netto dell'importo indicato in colonna 1B.

Nel **rigo GN2**, va indicata la perdita di rigo RF63 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2). Se il valore assoluto del rigo RF63 (se negativo) è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra il medesimo valore di rigo RF63 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo GN1, colonna 2, non preceduta dal segno meno.

Nel **rigo GN3**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, dai soggetti che fruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, l'ammontare delle imposte assolate dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo GN4, colonna 4**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF60, colonna 1, o RF73, colonna 1, nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche nella **colonna 1** e nella **colonna 2**, e l'ammontare delle perdite ricevute di cui al comma 76, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione, riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, da indicare anche in **colonna 3**. In particolare va indicato, nella **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e, nella **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR). Si precisa che l'ammontare delle perdite indicate in colonna 4 non può eccedere la somma algebrica dei rigi da GN1, colonna 2, a GN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RS125.

Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulta compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute, versamenti in

acconto e eccedenze. Si precisa che, qualora la società dichiarante in qualità di consolidante del gruppo abbia incorporato un'altra società consolidante, la perdita prodotta da quest'ultima nel periodo d'imposta ante incorporazione non può considerarsi perdita di periodo ma perdita pregressa ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR. Pertanto, tale perdita non può essere trasferita al consolidato ma può essere utilizzata dalla società dichiarante già nel presente periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che qualora la società dichiarante abbia optato anche per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Inoltre, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo non possono essere utilizzate a scomputo dell'ammontare indeducibile degli interessi passivi (art. 96 del TUIR) per i quali è effettuata una variazione in diminuzione nella determinazione dell'imponibile di gruppo. Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo GN3.

Infine, le perdite del presente rigo non possono essere utilizzate per abbattere il reddito minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative da indicare nel rigo GN6, colonna 1.

Nel **rigo GN5**, indicare:

- nella **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo GN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{GN1, col. 2} + \text{GN3, col. 3} - \text{GN6, col. 1}$$

- nella **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 2, a GN4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare da indicare in **colonna 2** che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. In colonna 3, qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita, va indicato zero.

Nel **rigo GN6**, va indicato :

- in **colonna 1**, il reddito minimo di cui al rigo RS125 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF58, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 2 a GN4, colonna 4; qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da GN1, colonna 2, a GN4, colonna 4; si rammenta che anche per la società che ha optato per il consolidato trovano applicazione le regole stabilite per i soggetti non operativi, secondo le modalità di compilazione ordinarmente previste;
- in **colonna 3**, l'ammontare pari alla somma di rigo RS164 e RS165, fino a concorrenza dell'importo indicato nella colonna 2;
- in **colonna 4**, l'ammontare indicato nel rigo RS113, colonna 12, fino a concorrenza della differenza tra colonna 2 e colonna 3;
- in **colonna 5**, il reddito imponibile pari alla seguente operazione:

$$\text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4}$$

Il reddito complessivo netto è aumentato dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.m. 25 febbraio 2016 di cui al rigo RS174, colonna 4 ("Recupero per decadenza" Start-up).

Consolidato mondiale

Con riferimento al consolidato mondiale, valgono, salvo diversa previsione, le disposizioni sopra richiamate.

12.2 SEZIONE II - UTILIZZO ECCEDENZA IRES PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Nel **rigo GN7**, va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 6 di REDDITI 2017 SC, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2017 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo e successiva adesione, per il presente periodo d'imposta, ad un nuovo consolidato.

Nel **rigo GN8**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo GN7 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo GN10**, va indicata l'eccedenza di cui al rigo GN7, non utilizzata in compensazione, che il contribuente cede a società del gruppo (anche nell'ipotesi di cessione di eccedenza a società che abbiano aderito alla tassazione di gruppo) da riportare nel rigo RK1 del quadro RK della presente dichiarazione.

Nel **rigo GN11**, va indicata la somma algebrica dei rigi da GN7 a GN10, corrispondente all'eccedenza da riportare nel quadro RX, rigo RX1, della presente dichiarazione.

12.3 SEZIONE III - ECCELENZE DI IMPOSTA DIVERSE DALL'IRES TRASFERITE AL CONSOLIDATO

Nella presente sezione vanno indicate le sole eccedenze di imposta diverse dall'IRES derivanti dalle dichiarazioni delle società che partecipano alla tassazione di gruppo che non trovano indicazione nel quadro RX.

Nei **rigi da GN12 a GN14** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'imposta che si intende trasferire;
 - in **colonna 2**, l'ammontare dell'eccedenza derivante dalla presente dichiarazione trasferita al gruppo.
- Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

12.4 SEZIONE IV - DATI

Nella presente sezione vanno indicati gli altri dati da comunicare ai sensi dell'art. 7 del DM 9 giugno 2004.

Nel **rigo GN15** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della detrazione spettante di cui al rigo RS171, colonna 2 ("Detrazione ricevuta") e dell'eccedenza residua delle precedenti dichiarazioni per investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del decreto - legge 28 dicembre 2013, n. 149
- in **colonna 3**, l'ammontare degli altri oneri detraibili.

Nei **rigo GN16**, va indicato:

- nella **colonna 1**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1 - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2 - interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006); per le spese relative a interventi su finestre comprensive di infissi sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4) della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - 3 - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4 - interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificati dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - 5 - interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010);
 - 6 - per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari (per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 232 del 2016); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - 7 - per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 2 della legge n. 232 del 2016); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella

- misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- 8 - per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- 9 - per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 14, comma 2, lett. b-bis) del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- nella **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1 e va compilata la **colonna 3 (Tipo)** indicando il **codice 1** nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013, il **codice 2** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento; il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento;
 - nella **colonna 4**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale delle spesa sostenuta corrispondente al codice riportato in colonna 1;
 - nella **colonna 5**, l'importo della spesa sostenuta per ciascuna agevolazione di cui a colonna 4;
 - nella **colonna 6**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 8;
 - in **colonna 7 (Tipo)**, il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70 per cento, il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 80 per cento e, **codice 4** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
 - nella **colonna 8**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale delle spesa sostenuta per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013);
 - nella **colonna 9**, l'importo della spesa sostenuta per singolo intervento di cui a colonna 8.

Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all'unità immobiliare oggetto dell'intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate); in tal caso, qualora i righe non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo.

Nel **rigo GN17**, vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate (per il credito di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015) in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell'apposito prospetto di cui al quadro CE, del presente modello.

Nel **rigo GN18, colonna 1**, va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo (vedere istruzioni dell'apposita sezione del quadro RS). In **colonna 2**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere le istruzioni del quadro RN, rigo RN14).

Nel **rigo GN19** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo GN21**, va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righe da RK17 a RK19). I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo

115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai righi RK10 e RK11. Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 9, comma 2, decreto-legge n. 35 del 2013). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione. Nella **colonna 5** va indicato il risultato della seguente somma algebrica:

$$\text{GN21, col. 1} + \text{GN21, col. 2} - \text{GN21, col. 3} + \text{GN21, col. 4}$$

Nel **rigo GN22**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, non superiore alla differenza tra l'importo di cui al rigo RS113, colonna 12, e quello di cui al rigo GN6, colonna 4. L'eventuale importo che non trova capienza nel suddetto reddito va indicato nella colonna 14 del citato rigo RS113;
- in **colonna 2**, va indicato l'ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, non superiore alla differenza tra la somma di rigo RS164 e RS165 e quello di cui al rigo GN6, colonna 3;
- **colonna 3**, l'importo la cui tassazione può essere sospesa per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del Tuir. Tale importo è indicato nel quadro TR.

12.5 SEZIONE V - CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE TRASFERITI AL CONSOLIDATO

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società o ente aderente al consolidato trasferisce alla tassazione di gruppo.

Nei **rigi da GN23 a GN26** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

12.6 SEZIONE VI - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E/O UTILI CONSEGUITI E PLUSVALENZE REALIZZATE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE ESTERE E RELATIVE IMPOSTE

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive. In tale sezione vanno, altresì, indicati, relativamente al credito di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. credito d'imposta indiretto), gli utili conseguiti e le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive; solo per tale fattispecie va compilata anche la colonna 6.

Nei **rigi da GN27 a GN29** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito o di conseguimento degli utili o di realizzo delle plusvalenze derivanti da partecipazioni in controllate estere. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società o gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito prodotto all'estero o agli utili maturati dalla controllata estera il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva;
- in **colonna 6**, uno dei seguenti codici:
 - **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte della consolidante del credito d'imposta indiretto;
 - **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione da parte della consolidante di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione da parte della consolidante del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

12.7 SEZIONE VII - ECCEDENZE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 165, COMMA 6, DEL TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'ingresso nel Consolidato, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello. Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

12.8 SEZIONE VIII - DATI RILEVANTI AI FINI DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

Tale sezione va utilizzata per indicare i dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 96, commi 5-bis e 7, del TUIR nonché di cui agli artt. 124, comma 1, lett. b) e 125, comma 1, del medesimo testo unico.

Il rigo **GN35** va compilato dai soggetti di cui al primo periodo del comma 5-bis dell'art. 96 del TUIR, indicando:

- in **colonna 1**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti estranei al consolidato.

Nel rigo **GN36**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi da trasferire al consolidato ai sensi del comma 7 dell'art. 96 del TUIR (rigo RF121, colonna 2);
- in **colonna 2**, l'eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (ROL) da trasferire al consolidato ai sensi del citato comma 7 (rigo RF120, colonna 2).

Si precisa che l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle medesime società. Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di ROL non trasferibili non devono essere indicate nel presente quadro.

Nel caso in cui il reddito "ordinariamente" determinato sia inferiore a quello risultante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito derivante dall'applicazione di quest'ultima disposizione e pertanto, non potendo la consolidante effettuare alcuna variazione in diminuzione per rettificare tale importo, i righe GN35 e GN36 non devono essere compilati. Nella diversa ipotesi in cui il reddito "ordinariamente" determinato sia maggiore rispetto a quello risultante dall'applicazione della normativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito determinato ordinariamente e la consolidante ha diritto ad operare la rettifica in diminuzione solo fino a concorrenza dell'eccedenza del reddito ordinariamente determinato rispetto a quello "minimo".

Nel caso in cui in periodi d'imposta precedenti siano stati acquistati beni in regime di neutralità, nel rigo **GN37** va indicato:

- in **colonna 1**, il valore di libro dei beni acquisiti in regime di neutralità ai sensi dell'abrogato art. 123 del TUIR rilevato al termine di ogni esercizio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale degli stessi beni.

13. QUADRO GC - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il presente quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, intervenute tra soggetti aderenti al consolidato secondo quanto previsto dal D.M. 9 giugno 2004.

La società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, nel presente quadro deve aggregare i dati esposti nel proprio quadro GN e quelli esposti dalle società fuse o scisse nei rispettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d'imposta antecedente l'operazione straordinaria. In caso di scissione, va ricordato che tale adempimento spetta alla società beneficiaria designata ai sensi dell'art. 173, c. 12, del TUIR. In caso di liquidazione volontaria la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo d'imposta del

consolidato. In particolare, nella sezione "Determinazione del reddito complessivo" va indicato il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione. Inoltre nella sezione IX "Operazioni straordinarie" nei righe da **GC38** a **GC40** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società fusa o scissa. In caso di liquidazione volontaria di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. 9 giugno 2004, va indicato il codice fiscale del soggetto dichiarante;
- in colonna 2, la data in cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria.

14. QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

14.1 PREMESSA

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Il quadro è composto da sette sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d'imposta "Caro petrolio" (da indicare nella sezione II), il credito d'imposta "Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche" (da esporre nella sezione III) e il credito d'imposta "Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006" (da esporre nella sezione IV). La sezione I è "multi modulo" e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito stesso (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d'imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righe e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d'imposta. Per ciascun credito d'imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;
- la **sezione II** è destinata al credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio);
- la **sezione III** è riservata al credito d'imposta a favore delle Banche per il recupero del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo;
- la **sezione IV** è destinata al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006;
- la **sezione IV-BIS** è destinata all'indicazione dei costi relativi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo istituito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014;
- la **sezione V** è riservata all'indicazione dei crediti d'imposta residui non più riportati specificatamente nel presente quadro (Altri crediti d'imposta);
- la **sezione VI** è suddivisa in tre sotto sezioni riguardanti i crediti d'imposta ricevuti (VI-A), i crediti trasferiti (VI-B) e i crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).

I soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché i Trust devono riportare gli importi ricevuti e trasferiti negli appositi righe presenti in ciascuna sezione del quadro.

In particolare, i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, la quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Si ricorda che l'importo ceduto al consolidato non può essere superiore all'importo dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato.

Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV.

Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari e riportata nel quadro PN, sezione IV.

I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza e i soggetti beneficiari di Trust devono indicare i crediti d'imposta imputati, rispettivamente, dalla società partecipata e dal Trust, oltre che nell'apposito rigo presente nella sezione, anche nella sezione VI-A.

Novità del quadro

Nel quadro sono state aggiunte le seguenti agevolazioni:

- credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi, istituito dall'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- credito d'imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, istituito dall'art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, istituito dall'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), istituito dall'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- credito d'imposta a favore delle imprese culturali e ricreative, istituito dall'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- credito d'imposta a favore delle PMI quotate, istituito dall'art. 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- credito d'imposta per il riciclaggio delle plastiche miste, istituito dall'art. 1, comma 96, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- credito d'imposta a favore degli esercenti di librerie, istituito dall'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, istituito dall'art. 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi, istituito dall'art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- credito d'imposta per gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante, istituito dall'art. 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Nel quadro è stata inserita una nuova sezione, la sezione IV-bis, riservata alla indicazione dei costi sostenuti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione per le attività di ricerca e sviluppo ammesse a beneficiare del credito d'imposta istituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Nel quadro non è più previsto il credito d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, istituito dalla Regione Siciliana con la legge 17 novembre 2009, n. 11, in quanto si è concluso il periodo di utilizzo previsto dalla relativa disciplina (il credito non è più fruibile dal 1° gennaio 2017). Eventuali importi residui non possono, pertanto, essere riportati nella sezione V del presente quadro. Inoltre, nel quadro non sono più riportati il credito d'imposta per promuovere la connessione digitale istituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 e il credito d'imposta per la diffusione della lettura istituito dall'art. 9 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, atteso che le predette misure agevolative non hanno avuto attuazione.

Limite di utilizzo dei crediti d'imposta del quadro RU

Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 è di euro 700.000 (art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013). Il limite di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 non si applica ai crediti d'imposta per i quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per l'individuazione di detti crediti, si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato comma 53 non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio. Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell'ammontare eccedente relativo all'anno 2017 deve essere compilata la sezione VI-C.

Regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta del quadro RU

Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle

imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive. Per la compensazione del credito d'imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);

- l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato da ultimo dall'art 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Per le informazioni sulle sanzioni e sul ravvedimento riguardanti indebiti utilizzi di crediti d'imposta si rimanda al sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli REDDITI e la stessa non è consecutiva.

14.2 SEZIONE I - CREDITI DI IMPOSTA

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta sotto riportati.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d'imposta e nella tabella riportata in calce.

ATTENZIONE: alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d'imposta. Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. Tale modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.

In particolare, nella sezione I va indicato:

- nel **rigo RU1, colonna 1**, il codice identificativo del credito d'imposta. Tale codice è indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d'imposta (il dato non va trasmesso all'Agenzia delle entrate);
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo, relativo all'agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello REDDITI 2017;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci di società "trasparenti", di beneficiari di Trust o di cessionari il credito d'imposta indicato nel rigo RU1. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d'imposta. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa.

I dati del credito d'imposta ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A;

- nel **rigo RU5, colonne 1 e 2**, da compilare con riferimento ai crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica e "80" Imposte anticipate (DTA), l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti. La **colonna 2** può essere compilata unicamente in presenza del credito d'imposta "80" Imposte anticipate (DTA);
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1 e 2;
- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1. Con riferimento al credito d'imposta identificato con il codice "06" Giovani calciatori, va riportato l'ammontare del credito utilizzato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della presente dichiarazione. Relativamente al credito d'imposta identificato con il codice "80" Imposte anticipate (DTA), va riportato l'ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne.

ATTENZIONE: l'importo del credito indicato nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24, utilizzato in compensazione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle colonne da 1 a 7, non deve essere riportato in questo rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6.

Questo rigo può essere compilato con riferimento alle agevolazioni contraddistinte dai codici "02" Esercenti sale cinematografiche, "17" Incentivi per la ricerca scientifica, "20" Veicoli elettrici, a metano o a GPL, "85" Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012, "90" Nuove infrastrutture, "94" Misure fiscali per nuove infrastrutture ex art. 18 L 183/2011, "B1" Reti a banda ultralarga e "D9" Solidarietà Sociale. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l'anno 2017. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "20", "85" e "D9";
- nelle **colonne 2 e 3**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell'acconto e del versamento del saldo dell'IVA dovuta per l'anno 2017. Le colonne possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "02", "17", "20", "85", "94" e "D9";
- nelle **colonne 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Le colonne possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "17", "20", "85", "90", "94", "B1" e "D9";
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "17" e "20";
- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'IRAP relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "90", "94" e "B1";
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento, con il modello di pagamento F24, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU9, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c. e nella **colonna 2** l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. 602/1997. Ai sensi del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, l'indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell'importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d'imposta. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta per i quali le relative norme istitutive ne prevedono la cessione a terzi. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d'imposta;
- nel **rigo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo, con riferimento al credito esposto nel rigo RU1, la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari, da riportare nel quadro PN, sezione IV;
- nel **rigo RU11**, l'importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "05" Esercizio di servizio di taxi, "80" Imposte anticipate DTA e "90" Nuove infrastrutture. Per quanto riguarda il credito d'imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l'importo dei buoni d'imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righe RU6, RU7, RU9, colonne 1 e 2, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "06" Giovani calciatori e "38" Recupero contributo SSN.

Si riportano di seguito i crediti d'imposta da indicare nella sezione I.

TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014) L'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge

21 novembre 2000, n. 342, ha istituito un credito d'imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica. A favore dei medesimi gestori, l'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Il credito non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

Il credito d'imposta è utilizzabile in F24 mediante il **codice tributo "6737"**.

In particolare, nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU5, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000, già compreso nell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l'importo di colonna 1;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto a rimborso.

I righe RU7 e RU9 non possono essere compilati.

ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014; L. 220/2016)

Con il codice credito "02" deve essere indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche istituito dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60. Le modalità applicative dell'agevolazione sono disciplinate con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.

Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato, nei periodi successivi a quello di riferimento, in diminuzione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per la determinazione del credito, il periodo di riferimento è ancorato al regime contabile adottato dall'esercente ai fini della liquidazione dell'IVA.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del DPCM del 20 febbraio 2014, a decorrere dal 2014 l'importo agevolato, calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative del credito, è ridotto del 15 per cento. La legge 14 novembre 2016, n. 220, ha ridefinito gli incentivi fiscali a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e ha abrogato il citato articolo 20 del D. Lgs. n. 60/1999.

Il credito d'imposta è utilizzabile in F24 mediante il **codice tributo "6604"**.

In particolare, nel **rigo RU7, colonne 2 e 3**, va indicato l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell'acconto e del versamento del saldo dell'IVA dovuta per l'anno 2017.

I righe RU5, colonne 1 e 2, RU7 colonne 1, 4, 5, 6 e 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 220/2016 alle imprese di esercizio cinematografico, commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione, va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "D7".

INCENTIVI OCCUPAZIONALI EX ART. 7 L. 388/2000 E ART. 63 L. 289/2002

Codice credito 03

Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005)

Con il codice credito "03", deve essere indicato nella presente sezione l'importo residuo relativo:

- al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica;
- al credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle entrate.

Il credito residuo può essere utilizzato entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa (si veda al riguardo la circolare n. 16 del 9 aprile 2004).

Si rammenta che il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate era fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis».

Il credito d'imposta "automatico" è utilizzabile in F24 mediante i **codici tributo "6732" – "6733" – "6744" – "6745" – "6751" – "6758"**; il credito fruibile ad istanza è utilizzabile tramite i **codici tributo "6752" – "6753" – "6754" – "6755" – "6756" – "6757"**.

Nella sezione possono essere compilati solamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12 ed, in particolare, nel **rigo RU6**, va indicato l'ammontare complessivo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i codici tributo sopra indicati.

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI

Codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

Con il codice credito "05", va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Le modalità di attribuzione del credito d'imposta sono disciplinate dai decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2017 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995. Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6715"**;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito d'imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta.

I righe RU5, colonne 1 e 2, RU7 e RU9 non possono essere compilati.

GIOVANI CALCIATORI

Codice credito 06

Credito d'imposta per giovani calciatori (art. 145, c. 13, L. 388/2000; art. 52, c. 86, L. 448/2001; D.M. 98/2003; art. 4, c. 196, L. 350/2003)

Nella presente sezione va indicato con il codice credito "06" il credito d'imposta a favore delle società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, per l'assunzione di giovani calciatori, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001 dall'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le modalità di applicazione dell'agevolazione sono stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2003, n. 98. Il credito spetta nella misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta di riferimento.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8 e RU10 ed, in particolare, nel **rigo RU6**, va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6767"**.

INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA EX ART. 11 D.L. 138/2002 E ART. 69 L. 289/2002

Codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)

Nella presente sezione deve essere indicato con il codice credito "09" il credito d'imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d'imposta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 va esposto nella presente sezione indicando il codice credito "VS". Il credito d'imposta è utilizzabile in F24 mediante il **codice tributo "6743"**.

Nella sezione possono essere compilati solamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INVESTIMENTI EX ART. 8 L. 388/2000

Codice credito VS

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412 L. 266/2005)

Con il codice credito "VS" va indicato l'importo residuo del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della leg-

ge n. 388 del 2000, relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002.

Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il **codice tributo "6734"**. Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005. Si ricorda che il codice credito "VS" identifica anche il credito residuo relativo agli investimenti in agricoltura, limitatamente a quelli avviati prima dell'8 luglio 2002 (il credito residuo relativo agli investimenti in agricoltura indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 deve essere riportato nella presente sezione utilizzando il codice credito "09"). Con il codice credito "VS" possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002

Codice credito TS

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412 L. 266/2005)

Con il codice credito "TS" va indicato l'importo residuo del credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002. Trattasi del credito d'imposta per gli investimenti avviati a decorrere dall'8 luglio 2002 ed indicati nell'istanza presentata nel 2002. Il credito d'imposta è fruibile utilizzando il **codice tributo "6742"**.

Con il codice credito "TS" possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99; art. 14, D.M. 593/2000;)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701"**. I righi RU5, colonne 1 e 2, RU7, colonne 1 e 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.

VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL

Codice credito 20

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/98; art. 6, c. 4, L. 140/99; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall'art. 1, c. 238, L. 296/2006; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

Con il codice credito "20", va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 324/1997 a favore delle imprese costruttrici o importatrici e degli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di impianti alimentati a metano o GPL. L'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l'erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l'installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6709"**.

Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile.

I righi RU5, RU7 colonna 7, RU9 colonna 2 e RU11 non possono essere compilati.

ASSUNZIONE DETENUTI**Codice credito 24****Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L. 146/2013; D.I. 87/2002; D.I. 148/2014)**

Con il codice credito "24", va indicato il credito d'imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, per le assunzioni di lavoratori detenuti. Le modalità attuative del credito d'imposta sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 148 del 24 luglio 2014. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 definisce modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Per la fruizione del credito d'imposta, a decorrere dal 2016, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando il **codice tributo "6858"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta, nei limiti dell'importo concesso dal Ministero della giustizia.

MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE**Codice credito 28****Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)**

L'art. 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo di cui all'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

L'art. 102 del d. lgs n. 117 del 2017 ha abrogato l'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000 con decorrenza dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 103, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

SOFTWARE PER FARMACIE**Codice credito 34****Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)**

L'art. 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

RECUPERO CONTRIBUTO S.S.N.**Codice credito 38****Credito d'imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori (art. 1, comma 103, L. 266/2005; art. 1, comma 396, L. 296/2006; art. 1, comma 169, L. 244/2007; art. 2, comma 3, L. 203/2008)**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 103, ha riconosciuto agli autotrasportatori il diritto

di recuperare, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, le somme pagate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), fino a concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo. La misura agevolativa è stata rifinanziata per l'anno 2017, per il recupero delle somme versate a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale nell'anno 2016.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8 e RU10 ed, in particolare, va indicato:

- nel **riga RU5, colonna 3**, l'ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2016;
- nel **riga RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2017 tramite il **codice tributo "6793"**.

I soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 devono indicare l'ammontare del credito spettante nel 2017 e le compensazioni esercitate nel medesimo anno, anche se ricadenti nel periodo d'imposta 2016/2017.

ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006

Codice credito 41

Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "41", l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 224, per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Il contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6794"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006 -

Codice credito 42

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 1, comma 226, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "42", l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 226, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro. L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.

Il contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6795"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006

Codice credito 43

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri (art. 1, comma 227, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "43", l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 227, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5».

L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008.

Il contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dal-

l'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6796"**. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006

Codice credito 44

Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL (art. 1, comma 228, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "44", l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 228, per l'acquisto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi immatricolati entro il 31 marzo 2010. Il contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6797"**. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006

Codice credito 45

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli (art. 1, comma 236, L. 296/2006)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "45", l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 236, per l'acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0». L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi immatricolati entro il 31 marzo 2008. Tale contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6798"**. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE

Codice credito 48

Credito d'imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri (art. 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006; art. 42 D.L. 159/2007; art. 1 D.L. 171/2008)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "48", l'importo residuo relativo al credito d'imposta riconosciuto dall'art. 1, commi da 1088 a 1090, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, a favore delle imprese agricole ed agroalimentari, per gli anni 2008 e 2009, per la promozione all'estero dei prodotti di qualità. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore «*de minimis*». Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 luglio 2009 ha disciplinato le modalità di accesso all'agevolazione. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, tramite il **codice tributo "6825"**, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del medesimo. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

RICERCA E SVILUPPO

Codice credito 49

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006; art. 1, comma 66, L. 244/2007; D.L. 185/2008; D.I. 4 marzo 2011)

Con il codice credito "49", va indicato il credito residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6808"**. Il credito di imposta fruibile ai sensi del decreto interministeriale 4 marzo 2011 va esposto nel modello F24 indicando, quale anno di riferimento, sempre l'anno 2011 (cfr. Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 dell'Agenzia delle entrate). Si ricorda che il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e che lo stesso non è assoggettato al limite di utilizzo annuale previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

AGRICOLTURA 2007 EX ART. 1, C.1075, L. 296/2006

Codice credito 50

Credito d'imposta in agricoltura – anno 2007 (art. 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6 luglio 2007)

Nella presente sezione va indicato con il codice credito "50" il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per gli investimenti in agricoltura. Il medesimo art. 1 ha disposto che il credito si applichi con le modalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha disciplinato le modalità di riconoscimento della agevolazione per l'anno 2007.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate l'accoglimento dell'istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA). Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo.

I righe RU5, RU7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI

Codice credito 51

Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci (art. 12 D.L. 81/2007; D.P.R. 227/2007)

Con il codice credito "51", va indicato in questa sezione l'importo residuo relativo al contributo previsto dall'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, per gli investimenti realizzati dalle imprese di autotrasporto merci, fruibile ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, mediante credito d'imposta.

Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite il **codice tributo "6810"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

MISURE SICUREZZA PMI

Codice credito 53

Credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/2007)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "53", l'importo residuo relativo al credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d'imposta.

L'agevolazione compete nel rispetto della regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'apposita istanza presentata utilizzando il modello "IMS".

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6804"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO

Codice credito 54

Credito d'imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli impianti di sicurezza (art. 1, commi da 233 a 237, L n. 244/ 2007)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "54", l'importo residuo relativo al credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, a favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d'imposta.

L'agevolazione compete nel rispetto della regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'apposita istanza presentata utilizzando il modello "IMS".

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6805"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2 L. 244/2007

Codice credito 55

Credito d'imposta a favore dei datori di lavoro per l'incremento dell'occupazione (art. 2, commi da 539 a 547, L n. 244/ 2007)

Nella sezione va indicato, con il codice credito "55", l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2008 disciplina le modalità di riconoscimento dell'agevolazione.

Beneficiano dell'agevolazione i datori di lavoro che hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate l'apposita istanza (utilizzando i modelli "IAL" e "R/IAL") e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito d'imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è fruibile solo dai beneficiari che hanno presentato, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6807"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007

Codice credito 57

Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008 (art. 29, c. 1, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all'art. 29, comma 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2008

l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 224, della legge n. 296 del 2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Inoltre, il predetto decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo. L'agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Il contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione, il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6800"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007

Codice credito 58

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli 2008 (art. 29, c. 2, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all'art. 29, comma 2, ha prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 236, della legge n. 296 del 2006 per l'acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione. Inoltre, il citato decreto legge ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la concessione di un contributo di euro 300 per l'acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0».

L'agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Il contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6801"**. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007

Codice credito 59

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 29, c. 3, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all'art. 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel.

L'agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Il contributo spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009.

Il contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6802"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007

Codice credito 60

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri 2008 (art. 29, c. 4, D.L. 248/2007)

Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all'art. 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa.

L'agevolazione spettava per l'acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

Il contributo compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Il contributo veniva riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne otteneva il rimborso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo.

Questi ultimi recuperano il contributo mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6803"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

TASSA AUTOMOBILISTICA

Codice credito 63

Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica (art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008)

L'art. 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la concessione alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci di un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008 è stata determinata la misura del credito d'imposta spettante in relazione alla tassa pagata per l'anno 2008.

Il credito d'imposta compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*», entro il limite complessivo di euro 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il credito d'imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6809"**.

Con il codice credito "63" va riportato in questa sezione l'ammontare residuo del credito maturato nel 2008. Il credito d'imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2009 e 2010 va, invece, indicato in questa sezione utilizzando i codici credito "74" e "77", relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2009 e al credito maturato nel 2010.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Codice credito 64

Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (art. 1, c. 327, lett. a), L. 244/2007; D.L. 91/2013; L. 208/2015)

Con il codice credito "64" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007 a favore delle imprese di produzione cinematografica per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Le modalità di riconoscimento del contributo sono disciplinate dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009. La legge 14 novembre 2016, n. 220 ha ridefinito gli incentivi fiscali a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e ha abrogato il citato comma 327.

Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6823"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220/2016 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "D2". Il credito d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere nazionali va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito "B5" e "B6" relativi, rispettivamente, alle opere televisive e alle opere web.

IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE**Codice credito 65****Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione (art. 1, comma 335, L. 244/2007; D.L. 91/2013; D.L. 83/2014; L. 208/2015)**

Con il codice credito "65" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione per la realizzazione sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana.

Le modalità di riconoscimento del contributo sono disciplinate dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009. La legge 14 novembre 2016, n. 220 ha ridefinito gli incentivi fiscali a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e ha abrogato il citato comma 335.

Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6824"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 220/2016 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "D3". Il credito d'imposta a favore dei produttori esecutivi per la realizzazione di opere estere va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito "B7" e "B8" relativi, rispettivamente, alle opere televisive e alle opere web.

APPORTI IN DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE**Codice credito 66****Credito d'imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche (art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, L. 244/2007; D.L. 91/2013; L. 208/2015)**

Con il codice credito "66" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, della legge n. 244 del 2007 per gli apporti in denaro per favorire la produzione di opere cinematografiche eseguiti:

- dai soggetti di cui all'art. 73 del TUIR e dai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2004;
- dalle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 28/2004.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 gennaio 2010 disciplina le modalità applicative del contributo. La legge 14 novembre 2016, n. 220 ha ridefinito gli incentivi fiscali a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e ha abrogato i citati commi 325 e 327. Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6826"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 220/2016 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "D4".

IMPRESE DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA**Codice credito 67****Credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica (art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, L. 244/2007; D.L. 91/2013; L. 208/2015)**

L'art. 1, comma 327, lett. b), numeri 1 e 2, della legge n. 244 del 2007 riconosce alle imprese di distribuzione cinematografica un credito d'imposta per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione na-

zionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale e di quelle di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2010 disciplina le modalità di riconoscimento del contributo. La legge 14 novembre 2016, n. 220 ha ridefinito gli incentivi fiscali a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e ha abrogato il citato comma 327. Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6827"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 220/2016 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "D5".

IMPRESE DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Codice credito 68

Credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/2007; D.L. 91/2013; L. 208/2015)

A favore delle imprese di esercizio cinematografico, l'art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d'imposta per le spese complessivamente sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature per la digitalizzazione delle sale.

Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2010 ha disciplinato le modalità applicative del contributo. La legge 14 novembre 2016, n. 220 ha ridefinito gli incentivi fiscali a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e ha abrogato il citato comma 327. Il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Per effetto di quanto disposto dal decreto-legge n. 225/2010, il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6828"**. Esso può essere ceduto ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi o al fornitore dell'impianto secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, così come disposto dall'art. 51 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU9, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 220/2016, relativo alle spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per gli interventi di ristrutturazione delle sale previsti dalla medesima norma, va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "D6".

SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009

EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009

Codice credito 69

Credito d'imposta per la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 (art. 1, comma 1, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all'art. 1, comma 1, un contributo di euro 1.500 per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio.

L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il **codice tributo "6812"**. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009

Codice credito 70

Credito d'imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009 (art. 1, comma 2, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all'art. 1, comma 2, un contributo di euro 2.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 4 o euro 5. L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il **codice tributo "6813"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO AUTOVETTURE A GAS METANO, AD IDROGENO, OVVERO CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009

Codice credito 71

Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con alimentazione elettrica 2009 (art. 1, comma 3, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all'art. 1, comma 3, per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un aumento del contributo di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro.

L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il **codice tributo "6814"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009

Codice credito 72

Credito d'imposta per l'acquisto di autocarri alimentati a gas metano (art. 1, comma 4, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all'art. 1, comma 4, ha previsto, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un incremento del contributo fino ad euro 4.000 per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano.

L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il **codice tributo "6815"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009

Codice credito 73

Credito d'imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009 (art. 1, comma 5, D.L. 5/2009)

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all'art. 1, comma 5, ha previsto la concessione di un contributo di euro 500 per l'acquisto di un motociclo fino a 400 c.c. di cilindrata nuovo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0" o "euro 1".

L'agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Il venditore recupera l'importo riconosciuto al compratore mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il **codice tributo "6816"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009

Codice credito 74

Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009 (art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009)

Nella presente sezione va indicato con il codice credito "74" l'ammontare residuo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica pagata per l'anno 2009, previsto dall'art. 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

La misura del credito d'imposta è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6819"**.

Il credito d'imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2010 va, invece, riportato nella presente sezione utilizzando i codici credito "63" e "77" relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2010.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI

Codice credito 75

Credito d'imposta per l'acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto (art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, D.L. 78/2009)

Nella presente sezione va indicato con il codice credito "75" l'ammontare residuo del credito d'imposta istituito dall'art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'anzidetta norma ha previsto quale modalità di fruizione dei contributi concessi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, quella del credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, riconoscendo ai beneficiari la facoltà di chiedere la corresponsione del contributo diretto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il **codice tributo "6822"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010**Codice credito 77****Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2010 (art. 2, c. 250, L. 191/2009)**

Nella presente sezione va indicato con il codice credito "77" l'ammontare residuo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica pagata per l'anno 2010.

La misura del credito d'imposta spettante è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 121369 del 13 agosto 2010.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il **codice tributo "6829"**.

Il credito d'imposta residuo relativo alle tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2009 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito "63" e "74" relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2009.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE**Codice credito 78****Credito d'imposta per l'indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 60 L. 69/2009; art. 20, D.Lgs. 28/2010; art. 84 D.L. 69/2013)**

L'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riconosce alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi un credito d'imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro cinquecento (la misura del credito d'imposta è ridotta della metà in caso di insuccesso della mediazione).

Con decreto del Ministro della giustizia è determinato, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante per ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziare.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

Per la compensazione mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate.

La sezione va compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia, entro la fine del periodo d'imposta, la comunicazione di riconoscimento del credito.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

TRASFORMAZIONE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE**Codice credito 80****Credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (art. 2, c. 55, D.L. 225/2010; art. 9 D.L. 201/2011; L. 147/2013; art. 17 D.L. 83/2015)**

Con il codice credito "80", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, previsto dall'art. 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 17 del decreto-legge n. 83 del 2015, la trasformazione in crediti di imposta non si applica alle attività per imposte anticipate relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Il credito d'imposta, secondo quanto disposto dal D.L. n. 201/2011, può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (cessione alle società del gruppo). L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per quanto riguarda la modalità di utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 28 settembre 2012.

Il credito è fruibile tramite modello F24, utilizzando il **codice tributo "6834"**.

In particolare, nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU5, colonna 1**, l'importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita alle perdite fiscali. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è rilevata la perdita (art. 56-bis D.L. 225/2010);
- **rigo RU5, colonna 2**, l'importo del credito relativo alla quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio riferita ai componenti negativi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IRAP in cui è rilevato il valore della produzione netta negativo (art. 56-bis.1 D.L. 225/2010);
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1 e 2. La quota del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate relative alle ipotesi diverse da quelle indicate nelle colonne 1 e 2 è utilizzabile dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU9, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui ai righe RU2 e RU5, colonna 3, ceduto a norma dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. L'importo del credito ceduto nonché i dati identificativi dei soggetti cessionari devono essere indicati nella sezione V-B del presente quadro. Si ricorda che a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 l'indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell'importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d'imposta.

ATTENZIONE: in caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, il cessionario e il cedente non devono compilare il quadro RK ma devono esporre i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro;

- nel **rigo RU10**, l'importo del credito trasferito al consolidato, nei limiti del minor importo tra l'imposta dovuta dalla consolidata e quella dovuta dalla fiscal unit;
- nel **rigo RU11**, l'importo del credito di cui si chiede il rimborso. Si evidenzia che la compilazione del presente rigo costituisce richiesta di rimborso.

I righe RU7 e RU9, colonna 1, non possono essere compilati.

RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1 D.L. 70/2011

Codice credito 81

Credito d'imposta per la ricerca scientifica (art. 1 D.L. 70/2011; art. 5 D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

Con il codice credito "81", nella presente sezione va indicato l'importo residuo del credito d'imposta previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La citata legge ha istituito per gli anni 2011 e 2012 un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca (per le modalità applicative dell'agevolazione, si vedano il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 settembre 2011 e la circolare n. 51 del 28 novembre 2011).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo art. 17 (per l'individuazione delle fattispecie escluse, si veda il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011). Il credito d'imposta è utilizzabile con il modello F24 mediante il **codice tributo "6835"**. Per effetto di quanto disposto dal D.P.C.M. del 20 febbraio 2014, la fruizione del credito d'imposta per l'anno 2014 è limitata all'85 per cento di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative del credito; il residuo 15 per cento è utilizzabile in tre quote annuali a partire dall'anno 2015. Il credito non è soggetto al limite annuale di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Nella presente sezione i righe RU5, RU7, RU9 e RU11 non possono essere compilati.

MODERNIZZAZIONE SISTEMA DISTRIBUZIONE PRODOTTI EDITORIALI

Codice credito 84

Credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali (art. 4 D.L. 63/2012; art. 1, c. 334, L. 147/2013; art. 12 D.L. 210/2015; art. 2, c. 2, D.L. 244/2016)

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ha istituito un credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'agevolazione, originariamente prevista per l'anno 2012, è stata da ultimo rinviata all'anno 2017 dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244.

Il credito è attribuito nel rispetto della regola «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta.

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione con il modello F24 è utilizzabile l'apposito codice tributo.

La sezione può essere compilata solo nell'ipotesi in cui l'agevolazione abbia avuto attuazione per l'anno 2017.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018.

INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012

Codice credito 85

Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli (art. 17-decies D.L. 83/2012; art. 1, c. 422, L. 228/2012; art. 39, c. 1, lett. b), n. 8, D.L. 133/2014; art. 1, c. 222, L. 190/2014)

Con il codice credito "85", nella presente sezione va indicato l'importo residuo del credito d'imposta previsto dall'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la sostituzione dei veicoli. La legge di stabilità per il 2015 ha limitato la concessione dell'incentivo fino all'anno 2014. La disciplina delle modalità attuative è prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 gennaio 2013.

Il contributo veniva corrisposto all'acquirente del veicolo dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l'importo del contributo rimborsato al venditore tramite credito di imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nonché in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 32 del 15 maggio 2013).

Nel **rigo RU6** va indicato l'ammontare complessivo del credito utilizzato in compensazione con il modello F24 mediante i **codici tributo "6832", "6838" e "6839"** nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. L'importo compensato con il modello F24 va riportato unicamente nel rigo RU6 e non deve essere esposto anche nel rigo RU7. In quest'ultimo rigo, va indicato l'importo del credito che si intende utilizzare in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute risultanti dalle dichiarazioni medesime e non compensato con il modello F24.

I rigi RU5, RU7, colonne 6 e 7, RU9 colonna 2, e RU11 non possono essere compilati.

NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

Codice credito 86

Credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato (art. 24 D.L. 83/2012; D.I. 23/10/2013; D.D. 28 luglio 2014; D.D. 10 ottobre 2014; art. 1, c. 35, L. 190/2014)

L'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha istituito, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, un credito d'imposta a favore di tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, titolari di reddito d'impresa, che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori dipendenti altamente qualificati. Il credito d'imposta è cessato alla data del 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 35, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Le modalità applicative dell'agevolazione sono definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 ottobre 2013. L'accesso al credito d'imposta era subordinato alla presentazione di un'apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la compensazione del credito d'imposta, il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, utilizzando il **codice tributo "6847"**.

Nella sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto dal MISE nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2016 per le assunzioni effettuate nell'anno 2014.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESSE E LAVORATORI AUTONOMI

Codice credito 87

Credito d'imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (art. 67-octies D.L. 83/2012; art. 1, c. 9-septies, D.L. 74/2014)

Con il codice credito "87" nella presente sezione va indicato l'importo residuo del credito d'imposta istituito dall' art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la sostituzione, il ripristino o la ricostruzione, dell'azienda, dello studio professionale e delle attrezzature e macchinari utilizzati per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo distrutti, inagibili o danneggiati dal sisma. Con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 e 3 ottobre 2014 sono disciplinate le modalità di accesso al contributo.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno validamente presentato l'istanza all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore della medesima Agenzia dell'11 aprile 2014.

Il credito di imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Per la compensazione del credito sono utilizzabili i **codici tributo "6843"** per il credito relativo alle istanze presentate nel 2014 e **"6844"** per il credito relativo alle istanze del 2015.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE

Codice credito 88

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (art. 3-bis D.L. 95/2012; art. 1, c. 374, L. 228/2012)

L'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto che i contributi ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, siano concessi, su domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli interessi dovuti nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dai soggetti finanziatori attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero mediante la cessione del credito sia ai sensi dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (si vedano i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013 con i quali sono state definite le modalità di fruizione del credito di imposta).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 7-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il credito è riconosciuto anche per i maggiori interessi maturati e per le spese strettamente necessarie alla gestione, relativi alla sospensione dei mutui richiesti dai soggetti danneggiati dal sisma. Le modalità e i criteri attuativi sono definiti con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con l'Associazione bancaria italiana.

Il credito è compensabile con il modello F24 mediante il **codice tributo "6840"**.

Nella sezione i righe, RU5, colonne 1 e 2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

In particolare, nel **rigo RU9** indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE: il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE**Codice credito 89**

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per il pagamento dei tributi, contributi e premi assicurativi (art. 11 D.L. 174/2012; D.L. 194/2012; D.L. 43/2013)

Con il codice credito "89", va indicato nella presente sezione il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito per i finanziamenti agevolati erogati ai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, previsto:

- dall'art. 11, commi da 7 a 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- dall'art. 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, agli interessi e alle spese dovuti. Il credito è recuperato dai soggetti finanziatori in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché mediante cessione sia ai sensi dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (si vedano i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 maggio 2013 e 12 luglio 2013).

Il credito è compensabile con il modello F24 mediante il **codice tributo "6841"**.

I righe RU5, colonne 1 e 2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

In particolare, nel **riga RU9** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nella **colonna 2**, il credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE: il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

NUOVE INFRASTRUTTURE**Codice credito 90**

Credito d'imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33 D.L. 179/2012; art. 19 D.L. 69/2013; art. 11 D.L. 133/2014)

Con il codice credito "90", va indicato nella presente sezione il credito d'imposta istituito dall'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 19, comma 3, lett. a), b), c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 e dall'art. 11 del decreto-legge n. 133 del 2014, per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Il credito è utilizzato a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito d'imposta è alternativo alle misure previste dall'art. 18 della legge n. 183/2011.

Al credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con la delibera n. 1 del 2013 del 18 febbraio 2013, con la quale sono state approvate le linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il credito d'imposta per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga (previsto dai commi da 7-ter a 7-octies dell'art. 33 del decreto-legge n. 179/2012, aggiunti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 133/2014) va indicato nella presente sezione con il codice credito "B1".

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU7, colonne 4, 5 e 7, RU10, RU11 e RU12.

PROMOZIONE OPERE MUSICALI**Codice credito 93**

Credito d'imposta per la promozione del sistema musicale italiano (art. 7 D.L. 91/2013; art. 6, c. 1-bis, D.L. 83/2014; DM 2/12/2014; Provvedimento Agenzia delle entrate 23 dicembre 2015; art. 5, c. 3, L. 175/2017)

Con il codice credito "93" deve essere indicato nella presente sezione il credito d'imposta istituito dall'art. 7 del decreto-legge n. 91/2013, convertito con modificazioni dalla legge 112 del 2013, a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonché delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. Il credito d'imposta è riconosciuto

per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. L'agevolazione compete nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore «*de minimis*».

A decorrere dal 2018, l'agevolazione è resa permanente (art. 5, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175). La medesima legge n. 175/2017 ha esteso il credito d'imposta, dapprima previsto per le opere prime e seconde, anche alle opere terze.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione sono definite dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 2 dicembre 2014.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che presentano domanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei termini definiti dal predetto decreto (dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito va utilizzato il **codice tributo "6849"**. Nella sezione possono essere compilati solamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011

Codice credito 94

Misure fiscali per il finanziamento di nuove infrastrutture (art. 18 L. 183/2011; Delibera CIPE 1/2013)

Con il codice credito "94", vanno indicate nella presente sezione le misure di compensazione fiscale previste dall'art. 18, lett. a) e b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento di nuove opere infrastrutturali da realizzare, già affidate o in corso di affidamento, con contratti di partenariato pubblico privato. Ai sensi del citato art. 18:

a) -le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il contributo a fondo perduto;

b) -il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 può essere assolto mediante compensazione con il contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

La delibera del CIPE n. 1/2013 ha definito le linee guida per l'applicazione delle misure agevolative.

Le predette misure fiscali sono alternative al credito d'imposta di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 179/2012.

Nella sezione possono essere compilati solamente i righe RU2, RU5, colonna 3, RU7, colonne 2, 3, 4, 5, e 7, e RU12. In particolare, i beneficiari delle anzidette misure di compensazione indicano in questa sezione:

- nel **riga RU5, colonna 3**, l'ammontare delle misure agevolative riconosciute dal CIPE con apposita delibera;
- nel **riga RU7, colonne 2, 3, 4, 5, e 7** gli importi relativi all'IVA all'IRES e all'IRAP compensati con il contributo di cui al riga RU5, colonna 3.

BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Codice credito 96

Credito d'imposta per le bonifiche dei siti di interesse nazionale (art. 4 D.L. 145/2013; D.M. 7 agosto 2014)

Con il codice credito "96" deve essere indicato nella presente sezione il credito d'imposta istituito dall'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge n. 145/2013, a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale.

Il credito spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145/2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

Le modalità di attuazione dell'agevolazione sono definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2014. Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico dal 2 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 (articolo 4, comma 5, del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalità che saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta concesso dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del citato decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 18 maggio 2015. I **righi RU6 e RU8** possono essere compilati solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018.

FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/ALLUVIONE SARDEGNA 2013/BANCHE

Codice credito A1

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi concesso ai soggetti danneggiati dall'alluvione verificatasi in Sardegna nel mese di novembre 2013 (art. 7, commi da 1 a 11, D.L. 151/2013)

L'articolo 7, commi da 1 a 11, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, ha disposto a favore dei soggetti danneggiati dall'alluvione verificatasi in Sardegna nel mese di novembre 2013 la concessione di un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato e della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi sospesi a seguito dell'alluvione. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto sia ai sensi dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 gennaio 2014). Il cessionario utilizza il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario. Il credito è compensabile con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo. Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU9, colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nel **rigo RU9, colonna 2**, il credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

I righi RU5, colonne 1 e 2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

ATTENZIONE: il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

ART-BONUS

Codice credito A3

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1 D.L. 83/2014; art. 1, c. 11, L. 190/2014; art. 1, c. 318, L. 208/2015; art. 17 D.L. 189/2016; art. 5, c. 1, L. 175/2017)

Con il codice credito "A3", va indicato nella sezione il credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore dei seguenti interventi:

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali:

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decre-

to-legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;

- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non spettano le deduzioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere f) e g) del TUIR. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui è maturato, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il **codice tributo "6842"**.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi.

ATTENZIONE: il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73 del TUIR va esposto nel quadro RS, riga RS251, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, riga RN14, colonna 2.

RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE

Codice credito A4

Credito d'imposta per il restauro delle sale cinematografiche (art. 6 D.L. 83/2014; D.I. 12.02.2015; art. 1, comma 333, L. 208/2015)

Con il codice credito "A4" va indicato il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, previsto dall'articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del decreto-legge n. 83/2014.

Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 12 febbraio 2015 definisce le modalità attuative dell'agevolazione.

Il presente credito d'imposta è alternativo e non è cumulabile con il credito previsto dall'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (credito contraddistinto con il codice 68). La legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'ambito oggettivo di quest'ultimo credito d'imposta ed ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del decreto-legge n. 83 del 2014. Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di 100.000 euro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello di pagamento F24 va utilizzato il **codice tributo 6871**.

Il credito può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

In particolare nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sulla base delle procedure avviate ai sensi del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015 (art. 1, comma 333, della legge n. 208 del 2015).

DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI

Codice credito A5

Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (art. 9 D.L. 83/2014; D.I. 12.02.2015)

Con il codice credito "A5", va indicato l'importo residuo del credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator previsto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, per la digitalizzazione del settore (articolo 9 decreto-legge n. 83/2014 e decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2015).

Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6855"**.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

RISQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO/ALBERGHIERE

Codice credito A6

Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico (art. 10 D.L. 83/2014; D.I. 07.05.2015; art. 1, c. 320, L. 208/2015; L. 232/2016; art. 12-bis D.L. 50/2017; art. 1, c.18, L. 205/2017)

Con il codice credito "A6", nella sezione va indicato il credito d'imposta per interventi di riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 dall'art. 10 del decreto-legge n. 83/2014 e per i periodi d'imposta 2017 e 2018 dalla legge n. 232/2016.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta relativo ai periodi d'imposta 2017 e 2018 spetta nella misura del 65 per cento e va ripartito in due quote annuali di pari importo ed è utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi.

Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

I decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017 definiscono le modalità attuative dell'agevolazione, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 e per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

Il credito d'imposta, originariamente previsto a favore delle imprese alberghiere, è stato esteso dalla legge di bilancio 2017 agli agriturismi e dalla legge di bilancio 2018 agli stabilimenti termali, questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6850"**.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare:

- nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2018 relativo alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2017;
- nel **rigo RU6** vanno indicate le compensazioni esercitate entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO

Codice credito A7

Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per il potenziamento del commercio elettronico (art. 3, comma 1, D.L. 91/2014; D.I. n. 273 del 13.01.2015)

Con il codice credito "A7", va indicato l'importo residuo del credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 91/2014 e decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 273 del 13 gennaio 2015).

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione (circolare MIPAAF dell'8 ottobre 2015 prot. n. 67351).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6863"**.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO

Codice credito A8

Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie (art. 3, comma 3, D.L. 91/2014; D.I. n. 272 del 13.01.2015)

Con il codice credito "A8", va indicato l'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto alle imprese del settore agricolo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera (articolo 3, comma 3, decreto-legge n. 91/2014 e decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 272 del 13 gennaio 2015).

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione (circolare MIPAAF dell'8 ottobre 2015 prot. n. 67340).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6864"**.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Codice credito A9

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18 D.L. 91/2014)

Con il codice credito "A9", va indicato l'importo residuo del credito d'imposta a favore delle imprese per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 18 del decreto-legge n. 91/2014).

Il credito d'imposta spettava, a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta non spettava per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 è utilizzabile il **codice tributo "6856"**. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito non è assoggettato al limite annuale di utilizzo di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

RETI A BANDA ULTRALARGA

Codice credito B1

Credito d'imposta per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga (art. 6 D.L. 133/2014)

Con il codice credito "B1", va indicato il credito d'imposta per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga (commi da 7-ter a 7-octies dell'art. 33 del decreto-legge n. 179/2012 aggiunti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 133/2014).

Il credito d'imposta è utilizzabile a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Al fini dell'accesso all'agevolazione, i soggetti interessati devono dare evidenza pubblica all'impegno che intendono assumere, attraverso l'apposito formulario pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di applicazione dell'agevolazione. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU7 colonne 4, 5 e 7, RU10 e RU12.

BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI

Codice credito B2

Credito d'imposta per l'acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto (art. 32-bis D.L. 133/2014)

Con il codice credito "B2", va indicato l'importo residuo relativo al credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014 (articolo 32-bis del decreto-legge n. 133/2014). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito è utilizzabile in compensazione mediante il **codice tributo "6848"**.

Al credito d'imposta non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI

Codice credito B3

Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla formazione del personale (art. 32-bis D.L. 133/2014)

Con il codice credito "B3", va indicato il credito d'imposta per le iniziative relative alla formazione del personale concesso alle imprese di autotrasporto, nel caso in cui presentino espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito è utilizzabile in compensazione mediante il **codice tributo "6862"**.

Al credito d'imposta non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

PRODUTTORI INDIPENDENTI OPERE TELEVISIVE NAZIONALI**Codice credito B5****Credito d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere televisive nazionali (art. 8, comma 2, D.L. 91/2013; D.I. 5 febbraio 2015)**

Con il codice credito "B5" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere televisive nazionali, previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 febbraio 2015. Il comma 2 del citato art. 8 è stato abrogato dall' art. 39, comma 1, lett. d), L. 14 novembre 2016, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal predetto Ministero la comunicazione attestante il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6851"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

PRODUTTORI INDIPENDENTI OPERE WEB NAZIONALI**Codice credito B6****Credito d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere web nazionali italiana (art. 8, comma 2, D.L. 91/2013; D.I. 5 febbraio 2015)**

Con il codice credito "B6" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere web nazionali, previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 febbraio 2015. Il comma 2 del citato art. 8 è stato abrogato dall' art. 39, comma 1, lett. d), L. 14 novembre 2016, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal predetto Ministero la comunicazione attestante il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6853"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

PRODUTTORI ESECUTIVI OPERE TELEVISIVE ESTERE**Codice credito B7****Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e post-produzione per la realizzazione su commissione estera di opere televisive estere (art. 8, comma 2, D.L. 91/2013; D.I. 5 febbraio 2015)**

Con il codice credito "B7" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e post-produzione per la realizzazione sul territorio italiano, su commissione estera, di opere televisive di nazionalità diversa da quella italiana, previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 febbraio 2015. Il comma 2 del citato art. 8 è stato abrogato dall' art. 39, comma 1, lett. d), L. 14 novembre 2016, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal predetto Ministero la comunicazione attestante il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contribuente, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6852"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

PRODUTTORI ESECUTIVI OPERE WEB ESTERE

Codice credito B8

Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e post-produzione per la realizzazione su commissione estera di opere web estere (art. 8, comma 2, D.L. 91/2013; D.I. 5 febbraio 2015)

Con il codice credito "B8" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e post-produzione per la realizzazione sul territorio italiano, su commissione estera, di opere web di nazionalità diversa da quella italiana, previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 febbraio 2015. Il comma 2 del citato art. 8 è stato abrogato dall' art. 39, comma 1, lett. d), L. 14 novembre 2016, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal predetto Ministero la comunicazione attestante il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta va indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contribuente, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6854"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014

Codice credito B9

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, Legge 190/2014; L. 232/2016)

Con il codice credito "B9", va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2014, per le spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che la spesa complessiva effettuata in ciascun periodo d'imposta agevolato ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 ha disciplinato le modalità applicative dell'agevolazione.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, commi 15 e 16, ha modificato la disciplina del credito d'imposta, prevedendone la proroga di un anno (fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020) e, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'innalzamento della misura del credito nonché l'estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo.

Il credito è fruibile in forma "automatica", ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. Per la compensazione del credito tramite modello F24 è utilizzabile il **codice tributo "6857"**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Inoltre, va compilata la **sezione IV-BIS, rigo RU100**, per l'indicazione dei costi sostenuti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. In particolare nel rigo RU100 va indicato:

- nella **colonna 1**, la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo *intra-muros*, specificando nella **colonna 3** l'importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2013);
- nella **colonna 5**, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo *extra-muros*, specificando nella **colonna 7** l'importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.

CASSE E FONDI DI PREVIDENZA

Codice credito C1

Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare (art. 1, commi da 91 a 94, L. 190/2014; L. 232/2016)

Con il codice credito "C1", va indicato il credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, istituito dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal periodo d'imposta 2015 (la legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 96, ha disposto l'abrogazione della misura agevolativa).

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015 disciplina le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta e individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita istanza, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 settembre 2015.

Il credito di imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo "6867".

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo **RU5, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta spettante, determinato secondo la misura percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 giugno 2017 (prot. n. 116001/2017). I soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 non devono indicare il credito d'imposta nel presente rigo se lo stesso è stato già esposto nel modello REDDITI 2017.

NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

Codice credito C2

Credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (art. 21-bis D.L. 83/2015; art. 1, comma 618, L. 208/2015; D.M. 23 dicembre 2015; DM 30 marzo 2017)

Con il codice credito "C2" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. La legge di stabilità per il 2016 ha reso permanente la misura agevolativa.

Con i decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2015 e del 30 marzo 2017 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l'importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.

Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando il **codice tributo "6866"**.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dal Ministero della Giustizia nel 2018.

SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN

Codice credito C3

Credito d'imposta per la sostituzione di autocaravan (art. 1, commi 85 e 86, L. 208/2015)

Con il codice credito "C3", nella presente sezione va indicato l'importo residuo del credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 settembre 2016 (modificato dal decreto 16 novembre 2016) definisce le modalità di attuazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6875"**. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208/2015

Codice credito C4

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art. 7-*quater* D.L. 243/2016)

Con il codice credito "C4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisizione, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, -Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C (2016)5938 final del 23 settembre 2016. La misura agevolativa ha avuto attuazione con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 24 marzo 2016, 14 aprile 2017 e 29 dicembre 2017.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per la compensazione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando il **codice tributo "6869"**.

Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate.

STRUMENTI MUSICALI

Codice credito C5

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali (art. 1, comma 984, L. 208/2015; art. 1, comma 626, L. 232/2016; art. 1, comma 643, L. 205/2017)

Con il codice credito "C5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali nuovi da parte degli studenti di musica previsto per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016 e per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 643, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 marzo 2016 e 14 marzo 2017 disciplinano le modalità di attuazione del credito d'imposta, rispettivamente, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, prevedendo per l'accesso al contributo la presentazione di un'apposita richiesta all'Agenzia delle entrate da parte del rivenditore dello strumento musicale.

Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando il **codice tributo "6865"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione la cui fruizione è autorizzata dall'Agenzia delle entrate a seguito della richiesta presentata alla medesima Agenzia.

SCHOOL-BONUS

Codice credito C7

Credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici (art. 1, commi 145-150, L. 107/2015; L. 208/215; L. 232/2016)

Con il codice credito "C7", va indicato nella sezione il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2017.

Le erogazioni liberali sono agevolabili nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 aprile 2016. La legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che le erogazioni liberali in favore delle scuole paritarie debbano essere effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole medesime, con sistemi di pagamento tracciabili.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

Per la compensazione del credito mediante il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6873"**.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite massimo sopra indicato.

ATTENZIONE: il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate non nell'ambito dell'attività commerciale tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della società o ente non residente di

cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73 del TUIR va esposto nel quadro RS, rigo RS252, e l'importo utilizzato in diminuzione dell'imposta sui redditi nel quadro RN, rigo RN14, colonna 3.

INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO

Codice credito C8

Credito d'imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto (art. 56 L. 221/2015)

Con il codice credito "C8", va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per i costi relativi agli interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sostenuti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 giugno 2016 definisce le modalità di attuazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti "de minimis".

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato dal 16 novembre 2016 al 31 marzo 2017 apposita istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed hanno ottenuto dal Ministero il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Per la compensazione del credito mediante il modello di pagamento F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6877"**. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante riconosciuto nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 settembre 2017 relativo ai costi sostenuti nel 2016. Il **rigo RU2** può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE

Codice credito C9

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati dal sisma del Centro Italia (art. 5, c. 5, D.L. 189/2016)

L'art. 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia dal 24 agosto 2016, la concessione di finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, per far fronte agli interventi e ai danni, conseguenti agli eventi sismici, individuati dal medesimo decreto-legge.

Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dal soggetto finanziatore in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, oppure mediante cessione del credito d'imposta sia ai sensi dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 186585 del 4 novembre 2016 con il quale sono state definite le modalità di fruizione del credito di imposta).

Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il credito è compensabile con il modello F24 mediante il **codice tributo "6878"**.

Nella sezione i righe RU5, colonne 1 e 2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

In particolare, l'importo del credito d'imposta ricevuto va indicato dal cessionario nel **rigo RU3** mentre il credito d'imposta ceduto va riportato dal cedente nel **rigo RU9**, specificando:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE: il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA**Codice credito D1****Credito d'imposta per le spese sostenute per l'adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4, comma 2, D.L. 193/2016)**

Con il codice credito "D1" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche, istituito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Il credito è riconosciuto anche ai soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, effettuata pure attraverso il Sistema di Interscambio.

Il credito spetta una sola volta in misura pari a 100 euro ai soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a 50.000 euro realizzato nell'anno precedente a quello di sostenimento dei costi per l'adeguamento tecnologico. Ai soggetti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è riconosciuto un ulteriore credito di 50 euro.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è stato utilizzato.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti «*de minimis*».

Per la compensazione del credito mediante il modello F24 devono essere utilizzati i seguenti **codici tributo**:

"6881" relativo al contributo di euro 100;

"6882" relativo al contributo di euro 50.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. I **righe RU2, RU6 e RU8** possono essere compilati solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018.

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA EX L. 220/2016**Codice credito D2****Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15 L. 220/2016)**

Con il codice credito "D2" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva commisurato al costo per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno disciplinate le modalità applicative del contributo.

Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l'apposito codice tributo.

Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "64". Il credito d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere nazionali va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito "B5" e "B6" relativi, rispettivamente, alle opere televisive e alle opere web.

ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI EX L. 220/2016**Codice credito D3****Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19 L. 220/2016)**

Con il codice credito "D3" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno disciplinate le modalità applicative del contributo.

Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l'apposito codice tributo.

Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "65". Il credito d'imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere nazionali va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito "B5" e "B6" relativi, rispettivamente, alle opere televisive e alle opere web.

IMPRESE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO EX L. 220/2016

Codice credito D4

Credito d'imposta a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20 L. 220/2016)

Con il codice credito "D4" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo in relazione all'apporto in denaro per la produzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno disciplinate le modalità applicative del contributo.

Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l'apposito codice tributo.

Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, della legge n. 244 del 2007 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "66".

DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA EX L. 220/2016

Codice credito D5

Credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16 L. 220/2016)

Con il codice credito "D5" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno disciplinate le modalità applicative del contributo.

Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l'apposito codice tributo.

Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 327, lett. b), numeri 1 e 2, della legge n. 244 del 2007 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "67".

IMPRESE DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO EX L. 220/2016

Codice credito D6

Credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale cinematografiche (art. 17, comma 1, L. 220/2016)

Con il codice credito "D6" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 17 comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno disciplinate le modalità applicative del contributo.

Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l'apposito codice tributo.

Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 327, lett. c), numero 1, della legge n. 244 del 2007 va indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "68".

POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA

Codice credito D7

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18 L. 220/2016)

Con il codice credito "D7" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore degli esercenti sale cinematografiche commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno disciplinate le modalità applicative del contributo.

Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l'apposito codice tributo.

Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

ATTENZIONE: il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999 indicato nella presente sezione utilizzando il codice credito "02".

INDUSTRIE TECNICHE E DI POST-PRODUZIONE

Codice credito D8

Credito d'imposta a favore delle industrie tecniche e di post-produzione (art. 17, comma 2, L. 220/2016)

Con il codice credito "D8" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, a favore delle industrie tecniche e di post-produzione, inclusi i laboratori di restauro, per le spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno disciplinate le modalità applicative del contributo.

Il credito d'imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l'apposito codice tributo.

Il credito d'imposta può essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

SOLIDARIETÀ SOCIALE

Codice credito D9

Credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali utilizzati a fini di solidarietà sociale (art. 1, c. 59, L. 232/2016)

Con il codice credito "D9" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali utilizzati esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non, a fini di solidarietà sociale e per la limitazione di sprechi, previsto per gli anni 2017 e 2018 dall'articolo 1, commi da 59 a 64, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il contributo è riconosciuto agli enti pubblici e privati senza scopo di lucro dal venditore dei beni strumentali mediante riduzione del prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni rimborsano al venditore l'importo del contributo e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA dovute per l'esercizio in cui avviene l'acquisto.

La legge demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità applicative del contributo.

La sezione può essere compilata sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU7 colonne 1, 2, 3, 4 e 5, RU10 e RU12. Il **riga RU2** può essere compilato solamente dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE

Codice credito E2

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi (art.1, c. 422, L. 208/2015)

L'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede la concessione di contributi, con la modalità del finanziamento agevolato, a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive per fare fronte ai danni verificatisi a seguito di eventi calamitosi.

Il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo del capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento ed è recuperato dal soggetto finanziatore in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, oppure mediante cessione del credito d'imposta sia ai sensi dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 sia ai sensi dell'art. 1260 del codice civile (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2017).

Al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il credito è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il **codice tributo "6879"**.

Nella sezione i righe RU2, RU5, colonne 1 e 2, RU7 e RU11 non possono essere compilati.

In particolare, l'importo del credito d'imposta ricevuto va indicato dal cessionario nel **riga RU3** mentre il credito d'imposta ceduto va riportato dal cedente nel **riga RU9**, specificando:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito ceduto ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

ATTENZIONE: il cessionario e il cedente devono riportare i dati relativi al credito ceduto, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B del presente quadro e, in caso di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, non devono compilare il quadro RK.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA**Codice credito E3****Credito d'imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater D.L. 8/2017; art. 44, c. 1, D.L. 50/2017)**

Con il codice credito "E3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall'art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall'art. 44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso alle imprese operanti nei predetti territori il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.

La misura agevolativa è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e, pertanto, sarà attuata solo a seguito della predetta autorizzazione.

La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta. Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI**Codice credito E4****Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017: art. D.L. 148/2017)**

Con il codice credito "E4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi degli enti non commerciali che, a decorrere dall'anno 2018, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

L'art. 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha esteso la misura agevolativa agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa la presentazione di apposita istanza di ammissione.

Nella sezione va indicato dai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 solamente il credito d'imposta maturato nell'anno 2017, sempre che la misura abbia avuto attuazione con l'adozione del citato DCPM.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, i **rigo RU6 e RU8** possono essere compilati solamente dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES**Codice credito E5****Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (art. 5 D.L. 91/2017)**

Con il codice credito "E5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. La citata norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Il credito d'imposta sarà operativo a seguito della istituzione delle ZES.

La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta. Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate.

IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE**Codice credito E6****Credito d'imposta per le imprese culturali e ricreative (art. 1, c. 57, L. 205/2017)**

Con il codice credito "E6", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto per gli anni dal 2018 al 2020 alle imprese culturali e ricreative per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, previsto dall'art. 1, commi da 57 a 60, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « *de minimis* » ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenza delle entrate.

La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

PMI QUOTATE**Codice credito E7****Credito d'imposta per le piccole e medie imprese ammesse alla quotazione (art. 1, c. 89, L. 205/2017)**

Con il codice credito "E7", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, per i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 in relazione alla procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, in caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, previsto dall'art. 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il credito è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenza delle entrate.

Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

RICICLAGGIO PLASTICHE MISTE**Codice credito E8****Credito d'imposta per il riciclaggio delle plastiche miste (art. 1, c. 96, L. 205/2017)**

Con il codice credito "E8", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, previsto dall'art. 1, commi da 96 a 99, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il credito è riconosciuto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei predetti prodotti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in

cui sono stati sostenuti i costi e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.

Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

ESERCENTI LIBRERIE

Codice credito E9

Credito d'imposta per gli esercenti di librerie (art. 1, c. 319, L. 205/2017)

Con il codice credito "E9", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto a decorrere dal 2018 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, previsto dall'art. 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.

La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

AMMODERNAMENTO STADI

Codice credito F1

Credito d'imposta per l'ammmodernamento degli impianti calcistici (art. 1, c. 352, L. 205/2017)

Con il codice credito "F1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto, a decorrere dal 2018, alle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità per gli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, previsto dall'art. 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

SPORT-BONUS

Codice credito F2

Credito d'imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (art. 1, c. 363, L. 205/2017)

Con il codice credito "F2", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto alle imprese, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, previsto dall'art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenza delle entrate.

La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018, sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione entro la chiusura del periodo d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

Codice credito F3

Credito d'imposta a favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante (art. 1, c. 924, L. 205/2017)

Con il codice credito "F3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, previsto dall'art. 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenza delle entrate.

La sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018. Nella sezione possono essere compilati i righe RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

14.3 SEZIONE II

CARO PETROLIO

Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione - Caro petrolio (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012; D.L. 16/2012)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.

Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

L'art. 61, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), ha modificato la disciplina dell'agevolazione. Per beneficiare del contributo, è necessario presentare all'Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto; eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione. A titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2017 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2018 ed il rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2019; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2017 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2019 ed il rimborso dell'eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2020.

A decorrere dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota

Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012). Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all'indicazione dei dati relativi all'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2016; la colonna 2 va, invece, utilizzata per l'esposizione dei dati del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2017. In particolare, indicare:

- nel **rigo RU21, colonna 1**, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della precedente dichiarazione modello REDDITI 2017;
- nel **rigo RU22, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, i soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR e i beneficiari di "Trust trasparenti" e "Trust misti" devono indicare nel presente rigo l'importo del credito ricevuto. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2017 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2016 e nei primi tre trimestri del 2017. In questa colonna va indicato anche il credito riconosciuto nel 2017 a seguito della presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti (nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 62488 del 31 maggio 2012);
- nel **rigo RU24, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2017;
- nel **rigo RU24, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2017;
- nel **rigo RU25, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU26, colonna 1**, l'ammontare del credito trasferito alla consolidante in caso di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e segg. del TUIR e nella **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare nella colonna 2 la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare nella colonna 2 la quota imputata ai beneficiari e indicata nel quadro PN, sezione IV;
- nel **rigo RU27, colonna 1**, l'ammontare del credito da chiedere a rimborso entro il 30 giugno 2018;
- nel **rigo RU28, colonna 2**, l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU22, RU23 e RU25 e la somma degli importi dei rigi RU24 e RU26 della medesima colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2018.

14.4 SEZIONE III

FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE

Codice credito 76

Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso ai soggetti titolari di immobili distrutti e/o danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (OPCM n. 3779/2009 e n. 3790/2009)

L'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto, a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, di finanziamenti agevolati, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009 disciplinano le modalità di accesso al contributo.

I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2009 e 3 agosto 2009 hanno stabilito le modalità di fruizione del credito d'imposta, prevedendo che il pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta e che il credito venga recuperato dalle banche attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante i **codici tributo "6820"** per la quota capitale e **"6821"** per la quota interessi. Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU31, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalle rispettive colonne del rigo RU37 del modello REDDITI 2017, avendo cura di riportare nella colonna 1 l'importo residuo del credito relativo alla quota interessi e nella colonna 2 l'importo residuo riferito alla quota capitale;
- nel **rigo RU32, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, i soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR e i beneficiari di "Trust trasparenti" e "Trust misti" devono indicare nel presente rigo l'importo del credito ricevuto. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A;
- nel **rigo RU33, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando nella colonna 1 l'importo del credito spettante relativo alla quota interessi e nella colonna 2 l'importo del credito corrispondente alla quota capitale;
- nel **rigo RU34, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, esponendo nella colonna 1 le compensazioni esercitate tramite il **codice tributo "6821"** e nella colonna 2 quelle esercitate con il **codice tributo "6820"**;
- nel **rigo RU35, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU34 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righe RU31, RU32, RU33 e RU35 e la somma degli importi indicati nei righe RU34 e RU36 della medesima colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

14.5 SEZIONE IV

NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L. 296/2006

Codice credito 62

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

L'art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato CE), ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

A partire dal 1° gennaio 2010, al credito d'imposta non si applica il limite di utilizzo previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

La fruizione del credito d'imposta per l'anno 2014 è limitata all'85 per cento di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative dell'agevolazione; il residuo 15 per cento è utilizzabile in tre quote annuali a partire dall'anno 2015 (art. 5 del D.P.C.M. del 20 febbraio 2014).

La sezione deve essere compilata dai soggetti che vantano un credito residuo risultante dal rigo RU53 della precedente dichiarazione modello REDDITI 2017.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. In particolare, indicare:

- nel **rigo RU46, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, risultante, rispettivamente, dalle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del rigo RU53 del modello REDDITI 2017;
- nel **rigo RU47, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. I soci che hanno una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, i soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR e i beneficiari di "Trust trasparenti" e "Trust misti" devono indicare nella colonna corrispondente all'anno di realizzazione degli investimenti l'importo del credito ricevuto. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A;

- nel **rigo RU48, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito d'imposta della medesima colonna utilizzato in diminuzione dei versamenti degli acconti IRES dovuti per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito d'imposta della medesima colonna utilizzato in diminuzione del versamento del saldo IRES dovuto per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU50, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6817"**;
- nel **rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU50 della medesima colonna, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU52, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari e indicata nel quadro PN, sezione IV;
- nel **rigo RU53, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU46, RU47 e RU51 e la somma degli importi indicati righe RU48, RU49, RU50 e RU52 della medesima colonna. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell'imposta sui redditi dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

14.6 SEZIONE IV-BIS

RICERCA & SVILUPPO L. 190/2014

Questa sezione è riservata all'indicazione dei costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per l'attività di ricerca e sviluppo ammessa a beneficiare del credito d'imposta istituito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 190/2014. Per la compilazione del **rigo RU100 "Costi sostenuti"** si rinvia alle istruzioni della Sezione I relative al credito d'imposta in argomento contraddistinto dal codice credito B9.

14.7 SEZIONE V

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Codice credito 99

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro. Nella sezione vanno indicati i crediti residui ancora utilizzabili nel periodo di riferimento della dichiarazione.

Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d'imposta da indicare nella presente sezione:

- credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**;
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i **codici tributo "6710" e "6712"**;
- credito per l'acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall'art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il **codice tributo "6711"**;
- credito per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall'art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il **codice tributo "6708"**;
- credito alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il **codice tributo "6700"**;
- credito per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il **codice tributo "6705"**;

- credito per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall'art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'IRES;
- credito a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 per le assunzioni di giovani sportivi, previsto dall'art. 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, utilizzabile tramite i **codici tributo "6777" e "6778"**;
- credito per il settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97), fruibile in F24 con il **codice tributo "3887"**;
- credito d'imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese (art. 9 D.L., n. 35/2005), utilizzabile tramite i **codici tributo "6786", "6792" e "6799"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU401**, l'ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU407 del modello REDDITI 2017;
- nel **rigo RU402**, l'ammontare dei crediti d'imposta ricevuti. I soci che hanno una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, i soci che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR e i beneficiari di "Trust trasparenti" e "Trust misti" devono indicare nel presente rigo l'importo complessivo dei crediti residui ricevuti. Il rigo va compilato anche in caso di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione dei crediti residui della società incorporata, fusa o scissa. I dati dei crediti ricevuti vanno esposti nella sezione VI-A;
- nel **rigo RU403**, l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU404, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**, l'importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righe RU401, RU402 e RU403 utilizzato, rispettivamente, in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto dell'IVA, del versamento a saldo dell'IVA, dei versamenti in acconto dell'IRES, del versamento a saldo dell'IRES e dell'imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l'anno 2017 nonché l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU405**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU404, colonna 7, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU406**, l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare nel presente rigo la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati ("Trust trasparenti" e "Trust misti") devono indicare la quota imputata ai beneficiari e indicata nel quadro PN, sezione IV;
- nel **rigo RU407**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righe RU401, RU402, RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nei righe RU404, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e RU406 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.

14.8 SEZIONE VI

SEZIONE VI-A

CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI

La sezione VI-A va compilata:

- dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d'imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003);
- dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (si veda al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004);
- dai soggetti beneficiari di Trust per l'indicazione dei crediti d'imposta imputati dal Trust;

- dai cessionari dei crediti d'imposta oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1260 del codice civile oppure ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d'imposta;
- dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa o scissa.

In particolare, nei **rigli** da **RU501** a **RU505** vanno riportati, per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella sotto riportata;
- nella **colonna 3**, l'anno d'insorgenza del credito;
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cedente;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito ricevuto.

Nella **colonna 2** va riportato:

- il codice **"1"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- il codice **"2"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Il codice può essere indicato solamente in caso di cessione dei crediti d'imposta contraddistinti dai codici credito **"80"**, **"88"**, **"89"**, **"A1"**, **"C9"** e **"E2"**;
- il codice **"3"**, in caso di operazione straordinaria;
- il codice **"4"**, in caso di attribuzione del credito dalla società "trasparente" o dal Trust;

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa al credito ricevuto, nel rigo "Credito d'imposta ricevuto". Nella sezione IV l'importo ricevuto va indicato nella colonna relativa all'anno di realizzazione dell'investimento agevolato, mentre nella sezione III l'importo ricevuto va indicato nella colonna cui si riferisce il credito.

Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al credito d'imposta ricevuto oppure non ne è consentita la compilazione, l'importo ricevuto va indicato nella sezione V "Altri crediti d'imposta", rigo RU402.

Nel caso in cui il numero dei rigli della presente sezione non sia sufficiente per l'indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.

SEZIONE VI-B

CREDITI D'IMPOSTA TRASFERITI

La sezione VI-B va compilata solamente in caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 1260 del codice civile oppure ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

In particolare, nei rigli da **RU506** a **RU510**, il soggetto cedente deve riportare, per ogni credito d'imposta e per ogni anno di maturazione del credito ceduto nonché per ogni cessionario, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ceduto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella sotto riportata;
- nella **colonna 3**, l'anno d'insorgenza del credito in capo all'avente diritto;
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito ceduto dal dichiarante al cessionario indicato nella colonna 4.

Nella **colonna 2**, da compilare solo in caso di cessione dei crediti d'imposta contraddistinti dai codici credito **"88"**, **"89"**, **"A1"**, **"C9"** e **"E2"**, va riportato:

- il codice **"1"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- il codice **"2"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

L'importo del credito esposto nella presente sezione deve essere, altresì, indicato nella sezione I, relativa al credito ceduto, nel rigo RU9 "Credito d'imposta ceduto".

Qualora il numero dei rigli della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti ceduti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU, numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.

SEZIONE VI-C LIMITE DI UTILIZZO

La sezione VI-C deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti d'imposta, previsto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della determinazione dell'ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).

La sezione è suddivisa in cinque parti:

- la **parte I** contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;

- la **parte II** deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione "interna" (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro;
- le **parti III e IV** devono essere compilate dai contribuenti che hanno indicato nel modello REDDITI 2017, righe da RU523 a RU534, importi residui relativi alle eccedenze che si sono generate negli anni dal 2008 al 2016;
- la **parte V** deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all'anno 2017, vantano crediti d'imposta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo.

Se i righe delle parti III, IV e V non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, è necessario utilizzare un ulteriore modulo del presente quadro, previa numerazione dello stesso da apporre nella casella posta in alto. In tal caso, le parti I e II vanno compilate solo sul primo modulo.

Parte I – Dati generali

Il **rigo RU512** deve essere compilato da tutti i soggetti che vantano crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo i contribuenti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.

In particolare, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2017. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dalla somma degli importi indicati nei righe o nelle colonne "Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione" del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2017, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello REDDITI 2017, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III, colonna 6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3, della sezione VI-C del quadro RU del modello REDDITI 2017). I soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 devono calcolare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2017. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dalla somma degli importi indicati nei righe o nelle colonne "Credito d'imposta spettante" del presente quadro, relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 devono calcolare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo dei crediti relativi all'anno 2017, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal 2008 al 2016, non fruiti alla data del 1° gennaio 2017.

Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nel modello REDDITI 2017, righe da RU523 a RU526 colonna 6, righe da RU527 a RU530 colonna 5, e righe da RU531 a RU534 colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l'esclusione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo;

- nella **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella colonna 4. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati i righe da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534.

Nel **rigo RU513**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 nell'anno 2017.

Nel **rigo RU514**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta del quadro RU utilizzabile nel 2017, calcolato nel seguente modo:

250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 700.000,00 e l'importo indicato nel rigo RU513.

Nel **rigo RU515**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta eccedenti il limite di utilizzo per l'anno 2017. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel rigo RU512, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU514. L'ammontare eccedente indicato nel presente rigo deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte V della presente sezione VI-C.

Parte II – Verifica del limite ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione interna

La parte II della sezione VI-C deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro in diminuzione dell'IRES a saldo nonché in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che le suddette modalità di utilizzo siano previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Si precisa che nei righi da RU516 a RU519 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d'imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme emanate successivamente all'approvazione del modello REDDITI 2018 oppure concessi per periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2017. Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d'imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo la premessa al presente quadro).

Righi da RU516 a RU519

Ai fini della compilazione dei righi da RU516 a RU519 e del rigo RU521, è necessario distinguere se il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione coincide con l'anno solare oppure non è coincidente con l'anno solare e comprende due distinti anni; ciò in quanto può risultare diverso l'anno solare con riferimento al quale verificare il limite di utilizzo dei crediti.

Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

Nel **rigo RU516**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel **rigo RU517**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta effettuato dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770).

Nel **rigo RU518**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).

Il rigo **RU519** deve essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d'imposta 2017/2018.

Soggetti con periodo d'imposta 2017/2018

Per i soggetti con periodo d'imposta 2017/2018 è necessario distinguere l'anno in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta sui redditi dovuta a saldo.

- Se il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2018:
 - 1) se la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 2018, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
 - 2) se la dichiarazione è presentata nel corso del 2019, gli utilizzi dei crediti da considerare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018.
- Se, invece, il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta a saldo cade nel 2019, il periodo cui fare riferimento per gli utilizzi dei crediti è quello compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione.

Per la compilazione dei righi da RU516 a RU518 si deve, pertanto, fare riferimento al periodo di utilizzo dei crediti come sopra precisato.

Nel **rigo RU519**, deve essere indicato l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento della seconda rata di acconto dovuto ai fini IRES qualora il termine per il versamento della seconda rata di acconto cada nello stesso anno solare nel quale cade il termine per il versamento del saldo (ad esempio soggetto con periodo d'imposta 1/7/2017-30/6/2018).

Righi da RU520 a RU522

Nel **rigo RU520**, indicare la somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517, RU518 e RU519.

Nel **rigo RU521**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 dal 1° gennaio 2018 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per l'individuazione del periodo di riferimento delle compensazioni relativamente ai soggetti con periodo d'imposta a cavallo, si rinvia al precedente paragrafo "Soggetti con periodo d'imposta 2017/2018".

Nel **rigo RU522**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione in diminuzione dell'IRES a saldo nonché in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella **colonna 3** del presente rigo, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di euro 950.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2015, interamente utilizzabili nell'anno 2018), e la somma degli importi indicati nei righi RU520 e RU521. Nell'ipotesi in cui l'importo indicato nel rigo RU521 sia superiore a euro 700.000,00, l'ammontare da utilizzare in compensazione interna non può essere su-

periore alla differenza se positiva tra l'importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2015 interamente utilizzabili nell'anno 2018) e l'importo di rigo RU520. In particolare, riportare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo IRES. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "IRES (Saldo)" di tutte le sezioni compilate, esclusi i crediti d'imposta "62" Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006, "85" Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012 e "D9" Solidarietà sociale;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "Imposta sostitutiva" di tutte le sezioni compilate;
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Parte III – Eccedenze dal 2008 al 2015

La parte III deve essere compilata dai soggetti che vantano crediti residui indicati nella colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei rigi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello REDDITI 2017. Tali contribuenti devono riportare nei **rigi** da **RU523** a **RU526** della presente sezione i dati dei crediti residui esposti nei rigi da RU523 a RU530 del modello REDDITI 2017, unitamente agli utilizzi effettuati nel 2017. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è generata l'eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2017, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2014. Relativamente ai crediti esposti nei rigi da RU527 a RU530 del modello REDDITI 2017 va indicato l'anno 2015;
- nella **colonna 2**, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2017, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2014, e dalla colonna 1 dei rigi da RU527 a RU530 del modello REDDITI 2017 per le eccedenze 2015;
- nella **colonna 3**, l'anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2017, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2014, e dalla colonna 2 dei rigi da RU527 a RU530 del modello REDDITI 2017 per le eccedenze 2015;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 2016, risultante dalla colonna 6 dei rigi da RU523 a RU526 del modello REDDITI 2017, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2014 e dalla colonna 5 dei rigi RU527 a RU530 del modello REDDITI 2017 per le eccedenze 2015;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell'anno 2017 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
- nella **colonna 6**, l'ammontare residuo al 31 dicembre 2017, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e quello della colonna 5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l'eccedenza.

Parte IV – Eccedenza 2016

La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei rigi da RU531 a RU534 "Eccedenza 2016" del modello REDDITI 2017.

In particolare, nei **rigi** da **RU527** a **RU530** della presente sezione vanno riportati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei rigi da RU531 a RU534 del modello REDDITI 2017;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell'anno 2017 sia in compensazione interna sia tramite modello F24;
- nella **colonna 5**, l'ammontare residuo al 31 dicembre 2017, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 3 e quello della colonna 4.

Parte V – Eccedenza 2017

La parte V deve essere compilata nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta spettanti nell'anno 2017 sia superiore al limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515.

L'ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza.

A tal fine, nei **rigi** da **RU531** a **RU534** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice relativo al credito d'imposta cui si riferisce l'eccedenza;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza (maturazione) del credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare eccedente.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

| Credito | Codice | Sezione |
|---|--------|---------|
| TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA | 01 | I |
| ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE | 02 | I |
| INCENTIVI OCCUPAZIONALI | 03 | I |
| INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI | 04 | VI-C |
| ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI | 05 | I |
| GIOVANI CALCIATORI | 06 | I |
| CAMPAGNE PUBBLICITARIE | 07 | VI-C |
| INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA | 09 | I |
| INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000 | V5 | I |
| INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002 | T5 | I |
| INVESTIMENTI EX ART. 62 L. 289/2002- ISTANZA 2006 | S6 | VI-C |
| INVESTIMENTI INNOVATIVI | 10 | VI-C |
| SPESE DI RICERCA | 11 | VI-C |
| COMMERCIO E TURISMO | 12 | VI-C |
| STRUMENTI PER PESARE | 13 | VI-C |
| INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA | 17 | I |
| VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL | 20 | I |
| CARO PETROLIO | 23 | II |
| ASSUNZIONE DETENUTI | 24 | I |
| MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE | 28 | I |
| REGIMI FISCALI AGEVOLATI | 30 | I |
| SOFTWARE PER FARMACIE | 34 | I |
| PREMIO CONCENTRAZIONE EX ART. 9 D.L. 35/2005 | 36 | VI-C |
| RECUPERO CONTRIBUTO SSN | 38 | I |
| ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006 | 41 | I |
| ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006 | 42 | I |
| ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006 | 43 | I |
| ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006 | 44 | I |
| ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006 | 45 | I |
| PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE | 48 | I |
| RICERCA E SVILUPPO | 49 | I |
| AGRICOLTURA 2007 | 50 | I |
| IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI | 51 | I |
| MISURE SICUREZZA PMI | 53 | I |
| MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO | 54 | I |
| INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, C. 539, L. 244/2007 | 55 | I |
| ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007 | 57 | I |
| ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007 | 58 | I |
| ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007 | 59 | I |
| ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007 | 60 | I |
| NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L. 296/2006 | 62 | IV |
| TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI | 63 | I |
| IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA | 64 | I |
| IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE | 65 | I |
| APPORTI IN DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE | 66 | I |
| IMPRESE DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA | 67 | I |
| IMPRESE DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO | 68 | I |
| SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009 | 69 | I |
| SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009 | 70 | I |
| ACQUISTO AUTOVETTURE ECOLOGICHE 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009 | 71 | I |
| ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009 | 72 | I |
| SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009 | 73 | I |
| TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009 | 74 | I |
| MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI | 75 | I |
| FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE | 76 | III |
| TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010 | 77 | I |
| INDENNITÀ DI MEDIAZIONE | 78 | I |
| IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) | 80 | I |
| RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1, D.L. 70/2011 | 81 | I |
| CARTA PER EDITORI 2011 | 83 | VI-C |
| MODERNIZZAZIONE SISTEMA DISTRIBUZIONE PRODOTTI EDITORIALI | 84 | I |
| INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012 | 85 | I |
| NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO | 86 | I |
| INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI | 87 | I |
| FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE | 88 | I |
| FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE | 89 | I |
| NUOVE INFRASTRUTTURE | 90 | I |
| PROMOZIONE OPERE MUSICALI | 93 | I |
| MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011 | 94 | I |
| BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE | 96 | I |
| FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / ALLUVIONE SARDEGNA 2013 / BANCHE | A1 | I |
| ENTI PREVIDENZIALI | A2 | I |
| ART-BONUS | A3 | I |
| RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE | A4 | I |
| DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI | A5 | I |
| RISQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE | A6 | I |
| COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO | A7 | I |
| SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO | A8 | I |
| INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI | A9 | I |
| RETI A BANDA ULTRALARGA | B1 | I |
| BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI | B2 | I |
| FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI | B3 | I |
| RECUPERO IMPOSTA SU UTILI E DIVIDENDI | B4 | I |
| PRODUTTORI INDIPENDENTI OPERE TELEVISIVE NAZIONALI | B5 | I |
| PRODUTTORI INDIPENDENTI OPERE WEB NAZIONALI | B6 | I |

Istruzioni per la compilazione

| Credito | Codice | Sezione |
|---|--------|---------|
| PRODUTTORI ESECUTIVI OPERE TELEVISIVE ESTERE | B7 | I |
| PRODUTTORI ESECUTIVI OPERE WEB ESTERE | B8 | I |
| RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014 | B9 | I |
| CASSE E FONDI DI PREVIDENZA | C1 | I |
| NEGOZIAZIONE E ARBITRATO | C2 | I |
| SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN | C3 | I |
| INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208 /2015 | C4 | I |
| STRUMENTI MUSICALI | C5 | I |
| FONDO POVERTA' MINORILE | C6 | I |
| SCHOOL-BONUS | C7 | I |
| INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO | C8 | I |
| FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE | C9 | I |
| ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA | D1 | I |
| PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA EX L. 220/2016 | D2 | I |
| ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI CINEMATOGRAFICI E AUDIOVISIVI EX L. 220/2016 | D3 | I |
| IMPRESE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO EX L. 220/2016 | D4 | I |
| DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA EX L. 220/2016 | D5 | I |
| IMPRESE DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO EX L. 220/2016 | D6 | I |
| POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA | D7 | I |
| INDUSTRIE TECNICHE E DI POST-PRODUZIONE | D8 | I |
| SOLIDARIETÀ SOCIALE | D9 | I |
| FONDAZIONI BANCARIE – FONDI SPECIALI | E1 | I |
| FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE | E2 | I |
| INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA | E3 | I |
| INVESTIMENTI PUBBLICITARI | E4 | I |
| INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES | E5 | I |
| IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE | E6 | I |
| PMI QUOTATE | E7 | I |
| RICICLAGGIO PLASTICHE MISTE | E8 | I |
| ESERCENTI LIBRERIE | E9 | I |
| AMMODERNAMENTO STADI | F1 | I |
| SPORT-BONUS | F2 | I |
| ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE | F3 | I |
| ALTRI CREDITI D'IMPOSTA | 99 | V |

15. QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI OPERAZIONI STRAORDINARIE

15.1 GENERALITÀ

Il quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza delle operazioni ivi elencate ovvero conseguenti all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 e di quelli nazionali conseguenti alle modifiche apportate al codice civile con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 e il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (di seguito "principi contabili nazionali"); la sezione II ha, invece, lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

15.2 SEZIONE I - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

La sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella "Causa":

- 1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni;
- 2) Rivalutazione di beni;
- 3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Tuir;
- 4) Operazioni di conferimento agevolato ai sensi della legge n. 218 del 1990;
- 5) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni.

Per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.

Inoltre, la sezione va compilata anche dai soggetti per i quali l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bilancio.

Per tali soggetti valgono, anche in deroga alle disposizioni della sezione I capo II del titolo II del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

In tale caso, va indicato il **codice 1** nell'apposita casella denominata "IAS / D.lgs. 139/2015" (**colonna 3**).

Sono inoltre, tenuti alla compilazione i soggetti che abbiano optato, nel quadro RQ del presente modello REDDITI, per effetto dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il riallineamento, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, delle divergenze che derivano: dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; dalle variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni che generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione che per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai fini della determinazione del valore civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall'adozione dei suddetti principi. In tal caso, va indicato il **codice 2** nell'apposita casella denominata "IAS/D.lgs. 139/2015" (**colonna 3**).

Sono, infine, tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell'adozione dei principi contabili nazionali.

In tale caso, va indicato il **codice 3** nell'apposita casella denominata "IAS / D.lgs. 139/2015" (**colonna 3**).

Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni che generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione che per effetto dell'adozione dei principi contabili nazionali, ai fini della determinazione del valore civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall'adozione dei suddetti principi. In tal caso, va indicato il **codice 4** nell'apposita casella denominata "IAS/D.lgs. 139/2015" (**colonna 3**).

La sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale dell'esercizio precedente, nella **colonna 5** deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai nuovi principi contabili.

Le voci della presente sezione non dovranno più essere indicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio anche per effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento o a seguito di assoggettamento a imposizione sostitutiva della differenza dei valori, avendo compilato il quadro RQ del modello Redditi SC 2017.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Nella **colonna 1**, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati (esempio, per le banche, la voce 100 "Partecipazioni", voce 50 "Passività finanziarie valutate al fair value", ecc.).

Nella **colonna 4**, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili nazionali o internazionali.

Nella **colonna 5**, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 6 e 7**, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio.

Nella **colonna 8**, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7.

Nella **colonna 10**, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 11 e 12**, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.

Nella **colonna 13**, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.

Anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, resta ferma l'applicazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005 (si veda, art. 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007).

L'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili, genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell'eliminazione) e quello fiscale. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili; in colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili; le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate.

Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili della voce di bilancio eliminata.

Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile.

Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Le medesime istruzioni si rendono applicabili all'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005. Tali modalità si applicano anche alle ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli "considerati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, comma 11, 128 e 141" del TUIR, per effetto dell'adozione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali. Ad esempio, la presente sezione va utilizzata per evidenziare il disallineamento tra valore civile e fiscale scaturente dall'eliminazione del fondo TFR per effetto dell'adozione dei criteri previsti dallo IAS 19.

15.3 SEZIONE II - OPERAZIONI STRAORDINARIE

La sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più sezioni II. Se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **parte I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, la **parte II** ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa, la **parte III** ai dati relativi alle altre società beneficiarie della scissione. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la parte III della sezione II.

Al fine di identificare l'utilizzo della sezione è necessario indicare nell'apposito **campo denominato "Utilizzo"** il codice "1" qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di scissione e il codice "2" qualora sia relativo ad operazioni di fusione. Se nel medesimo periodo sono state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente.

15.4 SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante (ad eccezione del campo "Utilizzo", che va in ogni caso compilato).

Nel **rigo RV13, campo "Tipo di operazione"**, va indicato, in caso di scissione, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che la scissione sia totale o parziale, e in caso di fusione il codice "1" o "2", a seconda che la fusione sia propria o per incorporazione; nei **campi 2 e 3** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la data dell'atto di scissione o di fusione.

Nel **rigo RV14**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla beneficiaria.

Nel **rigo RV15**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società beneficiaria in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RV16**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RV17**, va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa siano o non siano in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RV18, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RV19, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le rivalutazioni contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18.

Nei **rigi RV20 e RV21**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il cambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nel **rigo RV22** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nel **rigo RV27, colonna 1**, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria o incorporante, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR, e nel **rigo RV28, colonna 1**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR. In **colonna 2** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

Nel **rigo RV30, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99.

Nel **rigo RV31, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare degli interessi passivi eventualmente esposti nel rigo RF118, del quadro RF che, pertanto, vanno indicati già al netto di detto importo.

Nel **rigo RV32, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla beneficiaria o incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare dell'ACE eventualmente esposti nel rigo RS113, del quadro RS che, pertanto, va indicato già al netto di detto importo.

Nel **rigo RV33, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell'articolo 96 del TUIR, della società beneficiaria o incorporante e relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. A tal proposito, la circolare n. 12 del 2008 ha chiarito che non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR.

L'importo di cui a colonna 2 va indicato nel rigo RF118, colonna 2.

Nell'ipotesi in cui la società partecipante alla scissione o alla fusione abbia in dote sia perdite fiscali pregresse riportabili che eccedenze di interessi passivi anch'essi oggetto di riporto in avanti, il limite del patrimonio netto di cui al richiamato comma 7 dell'art. 172 del TUIR deve essere confrontato con la somma di interessi passivi indeducibili e delle perdite fiscali pregresse.

La società beneficiaria o incorporante può decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare l'eventuale eccedenza non utilizzabile (cfr. la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 21 aprile 2009).

Nel **rigo RV34, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo dell'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della società beneficiaria o incorporante e relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

Si fa presente che i righi RV32 e RV34 vanno compilati con riferimento alle operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2017.

15.5 SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la parte II della presente sezione.

Con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (**rigo RV36**), ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RV38**, va indicato:

- in **colonna 2**, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di disavanzo da concambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione.

Nel **rigo RV39**, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RV40 a RV43**, va indicato:

- in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
- in **colonna 2**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili;
- in **colonna 3**, i relativi importi.

Nel **rigo RV44**, **colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righi da RV45 a RV48** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento e/o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR, l'avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione). L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata.

Ai sensi dell'art. 172, comma 6, del TUIR, all'eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'art. 172 del TUIR per la società incorporante o risultante dalla fusione (comma 9 dell'art. 173 del TUIR).

Nei **righi RV49 e RV50**, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RV51**, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite.

Nei **righi RV52, RV53 e RV54** vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione d'imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RV55 e RV56**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV55) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV56).

Nel **rigo RV58**, **colonna 1**, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria, o parimenti, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società incorporante o risultante dalla fusione e utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR e nel **rigo RV59**, **colonna 1**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR. In **colonna 2** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

Nel rigo **RV61, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99.

Nel rigo **RV62, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR), determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare degli interessi passivi eventualmente esposti nel rigo RF118, del quadro RF che, pertanto, vanno indicati già al netto di detto importo.

Nel rigo **RV63, colonna 1**, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione o della fusione, l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinata applicando le regole ordinarie, generata dalla società scissa, incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione o della fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza non riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l'importo di cui a colonna 2 deve andare a diminuire l'ammontare dell'ACE eventualmente esposto nel rigo RS113, del quadro RS che, pertanto, va indicato già al netto di detto importo.

Nel rigo **RV64, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell'art. 96 del TUIR, trasferibili alla società beneficiaria o alla società incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. A tal proposito, la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12 del 2008 ha chiarito che non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR. L'importo di cui alla colonna 2 va indicato nel rigo **RF118, colonna 2**.

Nel rigo **RV65, colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo dell'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trasferibile alla società beneficiaria o alla società incorporante o risultante dalla fusione e relativa ai periodi d'imposta ante scissione o fusione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare della predetta eccedenza riportabile secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

L'importo di cui alla colonna 2 va indicato nel rigo RS113, colonna 10.

Si fa presente che i righi RV63 e RV65 vanno compilati con riferimento alle operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2017.

Nel rigo **RV66**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo dell'eccedenza IRES e/o dell'eccedenza addizionale IRES "banche" maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RN19 o GN7 o TN5;
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, dalla società fusa, incorporata o scissa (rigo RK27 per il modello Redditi SC) trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RK21;
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza relativa al reddito assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 167 del TUIR (rigo RM5, colonna 6, per il modello Redditi SC) maturata dalla società fusa, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RM5, colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo dell'eccedenza dell'addizionale di cui all'art. 3 della legge n. 7 del 2009 (c.d. "Libyan Tax") maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordi-

naria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ48, colonna 9;

- in **colonna 5**, l'importo dell'eccedenza dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 (c.d. "Tassa etica") maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ49, colonna 3;
- in **colonna 6**, l'importo dell'eccedenza della maggiorazione di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto legge n. 138 del 2011, maturata dalla società fusa, incorporata o scissa trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nel rigo RQ62, colonna 17.

Gli importi di cui alle colonne da 2 a 6 del rigo RV66 vanno riportati nella sezione II del quadro RX, qualora il soggetto avente causa dell'operazione straordinaria a cui sono stati trasferiti non sia assoggettato alle relative imposte e, pertanto, non sia tenuto a compilare i corrispondenti prospetti della presente dichiarazione.

I righe RV67 e RV68 riguardano gli incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (si vedano le istruzioni al quadro RS, paragrafo 18.31).

In particolare, nel **rigo RV67** vanno indicate, secondo il periodo di formazione riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di chiusura del periodo d'imposta di formazione, le eccedenze di deduzione trasferite alla società beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, e riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel rigo RS165.

Nel **rigo RV68** vanno indicate, secondo il periodo di formazione riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di chiusura del periodo d'imposta di formazione, le eccedenze di detrazione trasferite alla società beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, e riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel rigo RS172.

Il **rigo RV69** riguarda la deduzione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (si vedano le istruzioni al quadro RS, paragrafo 18.23). In tale rigo va indicato l'importo del rendimento nozionale che la società fusa, incorporata o scissa non ha utilizzato ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai fini IRES, trasferito, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione.

Tale importo va indicato nella colonna 10 del rigo RS113.

Si fa presente che il rigo RV69 va compilato con riferimento alle operazioni straordinarie avvenute fino al 31 dicembre 2017.

Nella parte III vanno indicati i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione.

16. QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDEnze DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

16.1 GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione della eccedenza dell'IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente;
- dalla società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo;
- dal soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR, cede le eccedenze d'imposta maturate prima dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del TUIR a una società o a un ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in

diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2017, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del decreto legislativo n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il presente quadro va altresì utilizzato nei seguenti casi:

- dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 115 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 23 aprile 2004;
- cede alla società già trasparente l'acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;
- integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza;
- dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.M. 9 giugno 2004;
- riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;
- versa l'acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato;
- dalla società partecipata fuoriuscita dal regime di cui all'art. 115 o 116 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 23 aprile 2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all'adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei rigi RK1, RK17 e da RK20 a RK27 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

16.2 SEZIONE I - CREDITO CEDUTO

La società o l'ente cedente deve indicare nel **rigo RK1** l'ammontare dell'eccedenza dell'IRES, indicata nel rigo RN25 del quadro RN, oggetto di cessione ovvero, nel caso di adesione al consolidato, nel rigo GN10 o, nel caso di opzione per la trasparenza, nel rigo TN8.

In ciascuno dei rigi da **RK2** a **RK9**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto cessionario;
- in **colonna 2**, gli importi ceduti a ciascun soggetto.

16.3 SEZIONE II - ACCONTO CEDUTO

Nei **rigi RK10** e **RK11**, il soggetto partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice 2, l'importo del maggior acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 3 (ovvero TN16, col. 3 o GN21, col. 3) del presente modello.

16.4 SEZIONE III - CREDITI RICEVUTI

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRES, deve indicare nei **rigi** da **RK12** a **RK16**, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate e gli importi ricevuti (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente).

La casella di **colonna 2** va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del gruppo consolidato.

In particolare, va indicato:

- il codice 1 se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, non ha aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
- il codice 2 se il dichiarante nel periodo d'imposta del presente modello aderisce alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;
- il codice 3 se il dichiarante è fuoriuscito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR.

16.5 SEZIONE IV - ACCONTO RICEVUTO DAL CONSOLIDATO

Il **rigo RK17**, va compilato dalla società precedentemente consolidata per dare evidenza dei dati relativi all'acconto, nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Pertanto nel rigo RK17 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidante;
- in **colonna 2**, il codice 1 se il dichiarante riceve il maggior acconto versato dalla consolidante per l'importo eccedente il proprio obbligo; il codice 2, nel caso il dichiarante deve procedere al versamento dell'acconto;
- in **colonna 3**, la data in cui il dichiarante è fuoriuscito dal consolidato;
- in **colonna 4**, in caso di codice 1, l'importo dell'acconto ricevuto; in caso di codice 2, l'importo dell'acconto dovuto.

Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (acconto ricevuto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

16.6 SEZIONE V - ACCONTI RICEVUTI DA SOGGETTI PARTECIPANTI

Nei **rigi RK18 e RK19** la società partecipata fuoriuscita dalla trasparenza, deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
- in **colonna 2**, il codice 1 se l'opzione afferiva il regime di cui all'art. 115 del TUIR; il codice 2, se l'opzione afferiva il regime di cui all'art. 116 del TUIR;
- in **colonna 3**, la data della perdita di efficacia dell'opzione;
- in **colonna 4**, l'importo dell'acconto ricevuto. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello.

16.7 SEZIONE VI - UTILIZZO DELLE ECCEDENZE

Nella presente sezione deve essere indicato:

- nel **rigo RK20**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei rigi da RK12 a RK16;
- nel **rigo RK21**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX2, colonna 5, del Mod. Redditi 2017)
- nel **rigo RK22**, l'importo di rigo RK21 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK23**, l'importo di rigo RK21 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione);
- nel **rigo RK24**, la somma degli importi dei rigi RK20 e RK21, al netto degli utilizzi indicati nei rigi RK22 e RK23;
- nel **rigo RK25**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi alla presente dichiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno periodo d'imposta coincidente, va indicato l'importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES relativo alla presente dichiarazione). Si consideri, ad esempio, una cessione avvenuta tra un soggetto cedente avente periodo d'imposta 1/4/2016 - 31/3/2017 ed un soggetto cessionario avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2017. Il cessionario (dichiarante) può utilizzare l'eccedenza ricevuta a partire dal 1/4/2017 (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche in occasione del versamento degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione. In tal caso, l'importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK23;
- nel **rigo RK26**, l'importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
- nel **rigo RK27**, l'importo di rigo RK24 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi RK25 e RK26, da riportare nel rigo RX2, colonna 2, del quadro RX.

17. QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

A se trattasi di socio amministratore;

B se trattasi di amministratore non socio;

C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche il codice e la data di assunzione della carica. Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice.

A tal proposito si precisa che la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.3 ("Rappresentante e firmatario della dichiarazione") è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa.

Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 3 Curatore fallimentare;
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

18. QUADRO RS - PROSPETTI VARI

18.1 GENERALITÀ

Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti:

- "Dati di bilancio IAS/IFRS";
- "Perdite di impresa non compensate";
- "Crediti";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Azioni assegnate ai dipendenti";
- "Garanzie prestate da soggetti non residenti";
- "Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero";
- "Ammortamento dei terreni";
- "Rideterminazione dell'acconto";
- "Spese di riqualificazione energetica";
- "Valori fiscali di bilancio delle società agricole";
- "Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice";
- "Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione";
- "Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo";
- "Perdite da istanza di rimborso da IRAP";
- "Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari";
- "Prezzi di trasferimento";
- "Ricavi";
- "Consorzi di imprese";
- "Estremi identificativi dei rapporti finanziari";
- "Canone Rai";
- "Deduzione per capitale investito proprio (ACE)";
- "Verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";

- "Prospetto del capitale e delle riserve";
- "Minusvalenze e differenze negative";
- "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche";
- "Erogazioni liberali in favore di partiti politici";
- "Investimenti in start - up innovative";
- "Zone franche urbane";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)";
- "Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)";
- "Perdite di impresa non compensate da quadro RH";
- "Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese";
- "Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016)";
- "Grandfathering, opzione marchi d'impresa ("Patent box")".
- "Variazione dei criteri di valutazione";

18.2 DATI DI BILANCIO IAS/IFRS

Il prospetto deve essere compilato soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In virtù della progressiva adozione dei principi contabili internazionali (Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606), tale prospetto deve essere compilato indipendentemente dalla struttura di bilancio discrezionalmente adottata in base ai predetti principi contabili che non prescrivono una struttura specifica.

Nel presente prospetto, quindi, non prevedendo gli IAS/IFRS rigidi schemi di bilancio, è previsto un contenuto minimale. Le categorie minimali relative allo stato patrimoniale sono disciplinate dallo IAS 1 il quale prevede che, di norma, lo stato patrimoniale sia presentato distinguendo tra quota corrente e quota non corrente di attività e passività.

Per quanto riguarda il conto economico la classificazione delle voci è per natura oppure per destinazione. La compilazione del presente prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società nella redazione del proprio bilancio IAS/IFRS.

Il suddetto prospetto si applica anche alle banche iscritte nell'albo di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e agli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

18.3 PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE

Nel rigo **RS44, colonna 6**, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, inclusa la perdita determinata nel presente periodo d'imposta, da evidenziare in **colonna 2**. Le perdite vanno, invece, riportate nelle **colonne 2 e 6** del **rigo RS45** se utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Si ricorda che le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime SIQ possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133, art. 1, della legge n. 296 del 24 dicembre 2006 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente. L'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, precisa che le perdite della gestione esente si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta, nei limiti previsti dall'art. 84 del TUIR. A tal fine, nel presente prospetto nella **colonna 1 e 5** del rigo RS44 e nella **colonna 1 e 5** del rigo RS45 (per le perdite utilizzabili in misura piena) ciascuna SIQ o SIIQ è tenuta ad indicare l'utilizzo "virtuale", operato nei periodi d'imposta successivi, delle relative perdite generatesi durante il regime speciale, per l'importo che trova capienza nei redditi della medesima gestione.

Il riporto delle perdite residue della gestione esente al di fuori del regime speciale è subordinato al rispetto dei limiti fissati dal citato art. 84 del TUIR. L'art. 9 del decreto n. 174 prevede che le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i redditi della stessa gestione esente sono utilizzabili, nei suddetti limiti, in compensazione dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale.

La **colonna 3** e la **colonna 7** dei predetti rigi RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato alla maggiorazione IRES del 10,5 per cento di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta maggiorazione. Le predette colonne devono continuare ad essere compilate anche nei periodi d'imposta successivi anche se il contribuente non risulti tenuto ad applicare il citato art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011. In particolare, nella colonna 7 (e colonna 3, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d'imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 7 e nella colonna 3 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

La **colonna 4** e la **colonna 8** dei predetti rigi RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato alla addizionale all'IRES riservata agli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e alla Banca d'Italia pari a 3,5 per cento di cui all'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche, al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta addizionale. Le predette colonne devono continuare ad essere compilate anche nei periodi d'imposta successivi anche se il contribuente non risulti tenuto ad applicare il citato art. 1, comma 65, della legge, n. 208 del 2015.

In particolare, nella colonna 8 (e colonna 4, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d'imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 8 e nella colonna 4 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali (con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali (art. 1, comma 76, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni: a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria; b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cedere le perdite; c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 77, della legge n. 232 del 2016).

In tal caso:

- il cedente barra la **casella "Cessione"** in **colonna 9** posta nel rigo RS45 e indica il codice fiscale delle società cessionarie nelle **colonne da 10 a 14**;
- il cessionario indica nel rigo RS45 le perdite trasferite eccedenti quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del base imponibile.

18.4 CREDITI

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 106 del TUIR, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in due sezioni, da compilare nel modo seguente.

Enti creditizi e finanziari

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS51, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR.

Nel **rigo RS52, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS53, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS51, colonna 1, e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS51, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel **rigo RS54, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS52 e RS53. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF55 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione. Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Pertanto, nella Sezione II occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del modello REDDITI 2017 SC, quadro RS).

Nel **rigo RS65**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

La perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell'esercizio, così come la valutazione dell'eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull'ammontare dei crediti al netto della perdita (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013).

Nel **rigo RS66**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, il rigo non va compilato.

Nel **rigo RS67**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS69, colonna 2.

Nel **rigo RS68**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che l'importo di colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS69, colonna 2.

Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

18.5 AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto vanno indicati i dati riguardanti le agevolazioni territoriali e settoriali con esclusione delle esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

I righe da **RS70** a **RS72** vanno compilati tenendo presente che:

- nella **colonna 1**, le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice "Tipo di agevolazione". Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
- nella **colonna 2**, va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici "Stato dell'agevolazione";
- nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.
- nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2017;
- nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato;
- nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Tipo di agevolazione

Zone colpite dalla catastrofe del Vajont

- **Codice 60** -Esenzione IRES (legge 10 maggio 1983, n. 190)

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro

- **Codice 70** -Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

L'esenzione dall'IRES è prevista per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi, qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione; tale esenzione è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione (art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973).

L'agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui:

- le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR;
- i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l'apporto dei soci sia prevalente;
- i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un'operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.

Stato dell'agevolazione

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
- B** Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
- C** Agevolazione richiesta con apposita istanza;
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

18.6 AZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI

Il **rigo RS73**, va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

18.7 GARANZIE PRESTATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Il **rigo RS74**, va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri").

Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'IRAP, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento), 05 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 06 (società di investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso) e 08 (imprese di assicurazione).

18.8 UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Il prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:

- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR;
- dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti.

Per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, con l'abrogazione dell'art. 168 del TUIR, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Per ciascuna impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i righe non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

In particolare, la **casella 1** di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

- 1** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
- 2** se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR;
- 3** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10;
- 4** se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10.

Nel caso in cui nella casella 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel prospetto da rilasciare ai soci.

Nei campi da 2 a 10 dei **righe RS75 e RS76**, va indicato:

- nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 3**, la denominazione dell'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
- nella **colonna 5**, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito; tale importo va indicato nel rigo RF48 della presente dichiarazione.

Gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5).

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

- nella **colonna 6**, l'importo di colonna 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello REDDITI 2017 SC; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", va riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dalla colonna 10 del modello REDDITI 2017 SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel prospetto da rilasciare ai soci;
- nella **colonna 7**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione per i quali non è barrata la casella di colonna 7;
- nella **colonna 8**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2017 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell'imposta della colonna 6;
- nella **colonna 9**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella colonna 5; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 + colonna 7 – colonna 8; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei rigi RS75 ed RS76, deve essere riportato nel rigo RN13, quadro RN, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista dagli artt. da 117 a 129 del TUIR i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM.

- nella **colonna 10**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne 6 e 7 e la somma delle colonne 8 e 9.

18.9 AMMORTAMENTO DEI TERRENI

Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (art. 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, così come sostituito dal decreto-legge n. 262 del 2006).

Per immobili strumentali all'impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell'art. 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere simile; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.

Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.

Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.

Il prospetto va compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso.

A tal fine nella **colonna 1** del **rigo RS77** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Nella **colonna 1 del rigo RS78** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno.

In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1.

Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

18.10 RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Nel prospetto va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzando il metodo storico. A tal fine, occorre tenere conto delle disposizioni che modificano la determinazione dell'acconto dovuto per il 2017, assumendo quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.

In particolare nel **rigo RS79**, va indicato:

- in **colonna 1** il reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato;
- in **colonna 2** l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata. L'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo RN17 del modello Redditi 2017 SC;

- in **colonna 3** l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

18.11 SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ARTICOLO 1, COMMI 344-349, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E ART. 14, DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63)

L'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) dispone, in materia di spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, determinate detrazioni d'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici.

Ai sensi dell'art. 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dall'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (6 giugno 2013) al 31 dicembre 2018. Le predette disposizioni si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2021 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La detrazione è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3, della legge n. 232 del 2016).

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Possono usufruire della agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del predetto decreto del 19 febbraio 2007 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

L'agevolazione è prevista per:

- a) le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- b) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; per le spese relative a quest'ultimo intervento sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4) della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- c) le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

- d) le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificati dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- e) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), n.1, della legge n. 232 del 2016); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- f) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), n.1), della legge n. 232 del 2016); per le spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- g) le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 14, comma 2, lett. b-bis) del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Con l'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011, è stato previsto che le disposizioni del comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L'art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che le detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Per le spese per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento e del 75 per cento, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 per unità immobiliare (comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

L'importo della detrazione non può superare: 100.000,00 euro per le spese di cui alla lettera a) e g), 60.000,00 euro per le spese di cui alle lettere b), c) ed e) e 30.000,00 euro per le spese di cui alla lettera d) e f) e per le spese di cui al citato art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto (circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate); in tal caso, qualora i righe non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immobiliare per il singolo rigo relativo all'intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

Per le ulteriori condizioni al fine di poter godere dell'agevolazione si rinvia al comma 348 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007.

Nel caso in cui gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o al regime della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

A tal fine, il contribuente nel presente prospetto nei **righe da RS80 a RS87**, in corrispondenza del singolo intervento, deve indicare nelle seguenti colonne (se presenti nel corrispondente rigo):

- **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- **colonna 2**, il **codice 1** nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013, il **codice 2** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento, il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento;
- **colonna 3**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale della spesa sostenuta;
- **colonna 4**, l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
- **colonna 5**, la detrazione spettante per una quota pari alle seguenti percentuali degli importi rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 4:
 - 55 per cento per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
 - 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013;

- 70 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- 75 per cento per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva;
- **colonna 6**, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione e, **colonna 7**, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d'imposta in corso;
- **colonna 8**, l'importo della rata che si determina dividendo l'ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 6;

Nella colonna 8 dei righe RS85, RS86 e RS87 va indicato un decimo dell'ammontare della detrazione spettante indicato in colonna 5.

Nel **rigo RS88** indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 8 dei righe precedenti.

Le detrazioni di cui al presente prospetto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui ai precedenti righe.

18.12 VALORI FISCALI DI BILANCIO DELLE SOCIETÀ AGRICOLE (ART. 1, COMMA 1093, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR (art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per la suddetta opzione, prevede, all'art. 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l'esercizio dell'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR. In caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al predetto prospetto.

A tal fine, nei **righe da RS89 a RS90**, per ogni elemento dell'attivo e del passivo, vanno indicati:

- in **colonna 1**, la corrispondente voce di bilancio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale, come risultante alla data d'inizio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nelle **colonne 3 e 4**, gli incrementi e i decrementi del valore fiscale;
- in **colonna 5**, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all'importo indicato in colonna 2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazioni di cui alla colonna 4 (decrementi).

18.13 PERDITE ATTRIBUITE DA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che partecipano in società in nome collettivo e in accomandita semplice. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6, del TUIR, le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili unicamente in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, nei cinque periodi d'imposta successivi, dalla medesima società che ha generato le perdite.

A tal fine, nel **rigo RS91** indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società di persone partecipata;
- nelle **colonne 3, 4, 5, 6 e 7** le perdite, distinte per periodo d'imposta, attribuite dalla società partecipata nei periodi d'imposta precedenti per la parte che, eventualmente, residua dopo il loro utilizzo a scomputo del reddito indicato nel **rigo RS92**, colonna 2.
- in **colonna 8**, la perdita attribuita dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta.

La casella di **colonna 2** va barrata dai soggetti non residenti che, non detenendo la partecipazione nella società di colonna 1 in regime d'impresa, dichiarano il relativo reddito nel quadro RH.

Nel **rigo RS92**, **colonna 2**, indicare il reddito attribuito dalla società partecipata nel presente periodo d'imposta. In **colonna 1**, va evidenziata l'eventuale quota di reddito "minimo", già ricompresa in colonna 2, attribuita dalla società partecipata in applicazione delle disposizioni in materia di società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Nel caso in cui la società partecipata, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società considerate di comodo, si trovi nella situazione di dover attribuire al dichiarante sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati entrambi i righe RS91 e RS92.

Nel **rigo RS93**, indicare:

- in **colonna 1**, le perdite pregresse attribuite dalla medesima società di cui alla colonna 1 del rigo RS91 (evidenziate nel corrispondente rigo del quadro RS del modello Redditi 2017 SC) fino a concorrenza della differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RS92, l'eventuale eccedenza non utilizzabile può essere riportata nei periodi d'imposta successivi evidenziandola nel rigo RS91. Le predette perdite, infatti, non possono essere utilizzate a scampo del reddito minimo attribuito dalla società partecipata;
- in **colonna 2**, il reddito di cui al rigo RS92, colonna 2, al netto delle perdite pregresse indicate in colonna 1 del presente rigo; pertanto, l'importo da indicare nella presente colonna non può essere inferiore al reddito minimo di cui a colonna 1 del rigo RS92, qualora compilata.

Se è barrata la casella di colonna 2 del rigo RS91, tale importo va riportato nella colonna 4 di uno dei righe da RH1 a RH4 riferito alla società partecipata.

Le istruzioni fornite per i righe da RS91 a RS93 valgono anche per i righe da RS94 a RS99.

Nel **rigo RS100, colonna 1**, indicare la somma dei redditi minimi riportati in colonna 1 dei righe RS92, RS95 e RS98, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei righe RS91, RS94 e RS97, di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 3. In **colonna 2**, indicare la somma dei redditi al netto delle perdite riportati nella colonna 2 dei righe RS93, RS96 e RS99, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei righe RS91, RS94 e RS97, di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF58, colonna 1.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, il rigo RS100 deve essere compilato solo sul modulo n. 01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo.

18.14 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Nel **rigo RS101** vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d'impresa per assenza di ricavi e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Nel rigo, pertanto, qualora nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d'imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti. Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande qualificate spese di rappresentanza vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.

Qualora, invece, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti (indicate nel rigo RS101 del modello Redditi 2017 SC) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2 del predetto rigo).

18.15 CREDITO D'IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

Il prospetto è riservato ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (art. 3, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009 n. 3779, del 9 luglio 2009 n. 3790 e del 15 agosto 2009 n. 3803, e successive modificazioni). Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del Consolidato o al regime della trasparenza ovvero in caso di Trust trasparente tale sezione non deve essere compilata.

Gli interventi riguardano sia immobili ad uso abitativo che immobili ad uso non abitativo, compresi quelli destinati all'esercizio d'impresa o professione.

Il credito d'imposta può essere ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno dei periodi d'imposta, l'imposta netta.

Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto del presente modello.

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Nel **rigo RS102** la casella di **colonna 1** (Impresa) deve essere barrata se l'immobile, per il quale è stato riconosciuto il credito, è adibito all'esercizio d'impresa anche se tale attività è svolta da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Nella **colonna 2** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Nella **colonna 3** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nella **colonna 4** (Rateazione) indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Nella **colonna 5** (Totale credito) indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto.

Nella **colonna 6** (Quota annuale) indicare la quota del credito d'imposta fruibile nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale importo si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

18.16 PERDITE DA ISTANZA DI RIMBORSO DA IRAP

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l'istanza di rimborso da Irap, evidenziando maggiori perdite d'impresa, riportabili ai sensi dell'art. 84 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d'imposta precedenti e che possono essere riportate nella presente dichiarazione.

A tal fine, nella **colonna 1** del **rigo RS103** occorre indicare le maggiori perdite evidenziate nella istanza di rimborso di cui sopra se utilizzabili in misura limitata. Le predette perdite, qualora utilizzabili in misura piena vanno riportate nella **colonna 2**. La parte di tali perdite pregresse non compensata a scomputo del reddito del presente periodo d'imposta deve essere riportata nell'apposito prospetto "Perdite di impresa non compensate" del presente quadro RS.

Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d'imposta successivo.

18.17 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Nel **rigo RS104** va indicato:

- il **codice 1**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il **codice 2**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

18.18 PREZZI DI TRASFERIMENTO

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Nel **rigo RS106** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la **casella "Possesso documentazione"**. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2010 è stato previsto che la comunicazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997 debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.

Inoltre, nella **colonna 5** e nella **colonna 6** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

18.19 RICAVI

Nel **rigo RS107, colonna 2**, deve essere indicato il valore dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Il campo va compilato anche dagli enti creditizi, dagli enti finanziari e dalle imprese di assicurazione. La **colonna 1**, va barrata qualora la società non abbia conseguito ricavi nel periodo d'imposta.

18.20 CONSORZI DI IMPRESE

Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d'acconto per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferire la residua quota di ritenuta ai consorziati che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si veda la risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle entrate). L'impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.

Nel **rigo RS108, in colonna 1**, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in **colonna 2** l'ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest'ultimo importo va riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel **rigo RN15, colonna 2, e/o PN8 o TN15**. Il consorzio che ha attribuito le ritenute che residuano dallo scorporo delle proprie imposte deve compilare il **rigo RS109**, indicando nelle **colonne 1, 3 e 5**, il codice fiscale di ciascun consorziato a cui sono attribuite le ritenute e, nelle **colonne 2, 4 e 6**, l'ammontare delle ritenute attribuite a ciascun consorziato. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

18.21 ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Per gli esercenti imprese con ricavi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Il prospetto è, pertanto, riservato all'indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui al citato art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.

In particolare, nel **rigo RS110** va indicato:

- il codice fiscale dell'operatore finanziario rilasciato dall'Amministrazione finanziaria italiana (**colonna 1**) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (**colonna 2**);
- in **colonna 3**, la denominazione dell'operatore finanziario;
- in **colonna 4**, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010):

VALORI AMMESSI

| | |
|--|----------------------------|
| 01 Conto corrente | 12 Cassette di sicurezza |
| 02 Conto deposito titoli e/o obbligazioni | 13 Depositi chiusi |
| 03 Conto deposito a risparmio libero/vincolato | 14 Contratti derivati |
| 04 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 | 15 Carte di credito/debito |
| 05 Gestione collettiva del risparmio | 16 Garanzie |
| 06 Gestione patrimoniale | 17 Crediti |
| 07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi | 18 Finanziamenti |
| 08 Portafoglio | 19 Fondi pensione |
| 09 Conto terzi individuale/globale | 20 Patto compensativo |
| 10 Dopo incasso | 21 Finanziamento in pool |
| 11 Cessione indisponibile | 22 Partecipazione |
| | 98 Operazione extra-conto |
| | 99 Altro rapporto |

Nel caso in cui il contribuente intrattenga più rapporti con gli operatori finanziari deve essere utilizzato un modulo per ogni rapporto, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

18.22 CANONE RAI

Il prospetto deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nell'anno 2017 o che detengano per la prima volta nell'anno 2018 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l'importo fissato annualmente per l'abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamento speciale alla radio o alla televisione. A tal fine indicare nei **rigli** da **RS111** a **RS112**:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'intestatario dell'abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l'intestatario dell'abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
- nella **colonna 2**, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
- nelle **colonne da 3 a 7**, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l'indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- nella **colonna 8 ("Categoria")**, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:
"A" CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
"B" CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
"C" CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
"D" CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
"E" CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.
- nella **colonna 9**, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell'anno 2018.

18.23 DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)

Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. "ACE" dal reddito complessivo netto secondo le disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

L'importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, mediante l'applicazione dell'aliquota dell'1,6 per cento alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre.

Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento (si veda l'art. 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96).

Le disposizioni di attuazione dell'agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012 e, successivamente, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017. Con gli stessi provvedimenti sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato:

- è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi;

- ovvero è fruibile come credito d'imposta applicando a questa eccedenza l'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo (art. 19, comma 1, lettera b), decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano:

- come variazioni in aumento i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale) nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili (art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017):
 - a) eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
 - b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato;
 mentre non assumono rilevanza le riserve formate con utili (art. 5, comma 8, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017):
 - a) derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati;
 - b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

- come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATE-COFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 3, del decreto 3 agosto 2017).

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, l'agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L'agevolazione "ACE" si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'art. 168-ter del TUIR ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8); in tal caso per ogni stabile organizzazione in regime di *branch exemption* è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella **colonna 15** del **rigo RS113** va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri"), in cui è localizzata la stabile organizzazione.

Nel **rigo RS113** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo degli incrementi del capitale proprio pari all'ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili nonché le rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili (art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017);
- in **colonna 2**, l'importo dei decrementi del capitale proprio pari all'ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura), ai soci o partecipanti;
- in **colonna 3**, l'ammontare delle riduzioni pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;

- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell'importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- in **colonna 5**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio. L'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- in **colonna 6**, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
- in **colonna 7**, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all'1,60 per cento dell'importo di colonna 6, se positivo;
- in **colonna 8**, il codice fiscale del soggetto partecipato (artt. 5 e/o 115 del TUIR) ovvero del Trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d'impresa o il proprio reddito complessivo netto dichiarato, e in **colonna 9** il relativo importo. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
- in **colonna 10**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS113, colonna 15, del modello REDDITI SC 2017; nella presente colonna va riportato anche l'eventuale importo indicato nel rigo RV69 della presente dichiarazione. Si precisa che in caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente colonna anche le eccedenze di rendimento nozionale proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei rigi RV34, colonna 2, e RV65, colonna 2;
- in **colonna 11**, la quota dell'importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all'opzione per la trasparenza o per il consolidato;
- in **colonna 12**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 7, quello indicato in colonna 9 (per i quali non è compilata la colonna 15) e quello indicato in colonna 10, di tutti i moduli compilati. Si precisa che in caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve riportare nella presente colonna il rendimento nozionale già al netto degli importi evidenziati nei rigi RV32, colonna 2, e RV63, colonna 2. Detto ammontare va riportato, a scomputo del reddito complessivo netto dichiarato, nel rigo RN6, colonna 6, e/o nel rigo PN4, colonna 2, e/o nel rigo GN6, colonna 4, ovvero nel rigo TN4, colonna 4. Si precisa che qualora il dichiarante sia un soggetto che abbia optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 o 116 del TUIR, ovvero sia un Trust trasparente, l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nei suddetti rigi a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero ai beneficiari del Trust trasparente (vedi rigi TN17 e PN10). In caso di Trust misto la quota non utilizzata nel rigo PN4, colonna 2, e non attribuita ai beneficiari va riportata nel quadro RN. Qualora, invece, il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato fiscale l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nel rigo GN6 a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso (vedi rigo GN22). L'eccedenza che non trova capienza nel suddetto reddito complessivo globale netto di gruppo è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi. In caso di opzione per la *branch exemption* (art. 168-ter del TUIR), l'ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all'impresa nel complesso; in tal caso l'importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all'impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione che è conseguentemente ridotto;
- in **colonna 13**, l'importo del rendimento nozionale maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (pari alla somma dell'importo di colonna 7 e degli importi di colonna 9 di tutti i moduli compilati), al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo globale netto dichiarato di gruppo, che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP. In caso di opzione per il consolidato nazionale o per la trasparenza fiscale esercitata per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, le eccedenze di rendimento nozionale generate nel periodo d'imposta precedente (ricomprese nella colonna 10), non attribuibili alla fiscal unit o ai soci in quanto maturate anteriormente all'esercizio dell'opzione, possono essere oggetto di trasformazione in credito d'imposta utilizzabile esclusivamente a riduzione dell'IRAP (circolare n. 21/E del 3 giugno 2015);
- in **colonna 14**, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito complessivo netto

dichiarato di gruppo, al netto dell'importo indicato in colonna 13, che è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Nel **rigo RS114**, ai fini della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del D.L. n. 138 del 2011, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS115, colonna 3, del modello REDDITI SC 2017 (o nel rigo RS113, colonna 15, se nel periodo d'imposta precedente il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione IRES);
- in **colonna 2**, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 7 e colonna 9 del rigo RS113, di tutti i moduli compilati, e quello indicato in colonna 1 del presente rigo;
- in **colonna 3**, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 2 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (rigo RQ62, colonna 7); tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusive specifiche le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell'agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell'agevolazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS115 gli elementi conoscitivi ivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, nel **rigo RS115** va indicato:

- in **colonna 1**, il **codice 1**, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello, o il **codice 2**, in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;
- in **colonna 2**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto 14 marzo 2012;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 4**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto 14 marzo 2012;
- in **colonna 5**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 6**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami d'aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto 14 marzo 2012;
- in **colonna 7**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 8**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto 14 marzo 2012;
- in **colonna 9**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 10**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 3, lett. d), del decreto 14 marzo 2012;
- in **colonna 11**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 12**, l'ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. e), del decreto 14 marzo 2012;
- in **colonna 13**, l'ammontare degli incrementi di colonna 12 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio.

In relazione alle disposizioni con finalità antielusive previste dall'art. 10 del decreto 3 agosto 2017, che decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto predetto, il contribuente oltre a compilare la colonna 1, indica:

- in **colonna 14**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 2, del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 15**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 14 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 16**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni ex art. 10, comma 3, lett. a), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 17**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 16 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 18**, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami d'aziende ex art. 10, comma 3, lett. b), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 19**, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 18 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;

- in **colonna 20**, l'ammontare totale dei l'ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex art. 10, comma 3, lett. c), del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 21**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 20 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in **colonna 22**, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex art. 10, comma 4, del decreto 3 agosto 2017;
- in **colonna 23**, l'ammontare dei conferimenti di colonna 20 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio.

18.24 -VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ E PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI DI COMODO

Il prospetto deve essere compilato dalle società di capitali per la verifica delle condizioni di operatività, nonché per la determinazione del reddito minimo dei soggetti in "perdita sistematica" (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e art. 2 commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011).

La casella "**Esclusione**" di cui al **rigo RS116, colonna 1**, va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

- 1 - per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 - per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8 - per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 - per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 - per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
- 12 - per le società consortili.

La casella "**start-up**" va barrata dalle società "start-up innovative", che non applicano le discipline previste per le società non operative e per i soggetti in perdita sistematica (artt. 25, comma 2, e 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Sono state individuate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo (comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994).

Nella casella "**Disapplicazione società non operative**" va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati:

- 2 - ipotesi di cui alla **lett. b)**, come sostituita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012: trattasi, in particolare, delle società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria;
- 3 - ipotesi di cui alla **lett. c)**: società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto - legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
- 4 - ipotesi di cui alla **lett. d)**: società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali;
- 5 - ipotesi di cui alla **lett. e)**: società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
- 6 - ipotesi di cui alla **lett. f)**: società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;

7 - ipotesi di cui alla **lett. f)**, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici "4", "5" e "6", il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, occorre compilare anche la casella "Casi particolari".

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 sono state individuate ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.

A tal fine, nella casella "Disapplicazione società non operative" va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

- 8 - ipotesi di cui alla **lett. a)**: trattasi, in particolare, delle società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 9 - ipotesi di cui alla **lett. b)**: le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le società e gli enti indicati nell'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero che nello stesso arco temporale sono per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta (art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).

Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare il codice "1" nella casella "**Soggetto in perdita sistematica**" e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da **RS117** a **RS123** e i righi **RS124** e **RS125** (sempre che la casella "Casi particolari" di rigo RS116 non sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato.

Per i contribuenti in perdita sistematica sono valide le cause di esclusione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto art. 30 della legge n. 724 del 1994. In tal caso, occorre compilare esclusivamente la colonna 1 "Esclusione".

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 sono state, inoltre, individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica.

A tal fine, nella casella "**Soggetto in perdita sistematica**", va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

- 2 - ipotesi di cui alla **lett. b)**: trattasi, in particolare, delle società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria;
- 3 - ipotesi di cui alla **lett. c)**: società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
- 4 - ipotesi di cui alla **lett. d)**: società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 del TUIR, abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015);
- 5 - ipotesi di cui alla **lett. e)**: società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
- 6 - ipotesi di cui alla **lett. e)**, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;
- 7 - ipotesi di cui alla **lett. f)**: società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettera A) e B) del-

l'art. 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;

- 8 - ipotesi di cui alla **lett. g)**: società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- 9 - ipotesi di cui alla **lett. h)**: società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;
- 10 - ipotesi di cui alla **lett. i)**: società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 11 - ipotesi di cui alla **lett. l)**: società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
- 12 - ipotesi di cui alla **lett. m)**: società che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Nel caso in cui la società dichiarante si sia avvalsa della facoltà di rateizzare le eventuali plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), ai fini dell'applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica il risultato di periodo va determinato:

- per il periodo d'imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
- per i periodi d'imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata (vedere la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.68/E del 16 ottobre 2013).

Qualora a seguito della su indicata modalità di determinazione del risultato di periodo il contribuente non risulti in perdita sistematica, va indicato il **codice 9** nella casella "Soggetto in perdita sistematica".

La casella "**Impegno allo scioglimento**" va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l'impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1, lettera a), dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012). In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione società non operative".

È prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle predette discipline ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994). Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, può disapplicare le predette discipline anche nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta positiva.

In tal caso, va indicato:

- nella casella "**Imposta sul reddito – società non operativa**" uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
- nella casella "**Imposta sul reddito – società in perdita sistematica**" uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle "Imposta sul reddito – società non operativa" e "Imposta sul reddito – società in perdita sistematica", le seguenti caselle, indicando:

- nella casella "IRAP" uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IRAP.
- nella casella "IVA" uno dei seguenti codici:
 - 1 - accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA;
 - 2 - mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA;
 - 3 - presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'IVA.

La casella "Casi particolari" va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice "2" e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non vanno compilate.

Nel **rigo RS117, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS118, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria. Agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 6 per cento previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 4,75 per cento prevista per tali asset (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36 del 2013).

Nel **rigo RS119, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel **rigo RS120, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RS121, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel **rigo RS122, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili, situati nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994).

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS117 a RS122, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS123, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS117 a RS122.

Nel **rigo RS123, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti. Qualora nel rigo RS123 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo. In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES, da indicare in **colonna 5**, è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, da indicare nella **colonna 4** dei **rigi da RS117 a RS122**, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, presenti nel prospetto. Nel rigo RS123, colonna 5, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 3, della legge n.724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 4 dei rigi da RS117 a RS122.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RS124, colonna 1**, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
- dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR;
- l'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR.

In **colonna 2**, va indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del presente periodo d'imposta, qualora in precedenti periodi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR.

In **colonna 3**, va indicata la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2; se il risultato è negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RS125** va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione:

$$\text{RS123, colonna 5} - \text{RS124, colonna 3}$$

Si procede, quindi, al raffronto tra l'ammontare di cui al rigo RS125 e il reddito imponibile indicato al rigo RN6 del quadro RN. In caso di società o ente commerciale non residente, il confronto va operato con il reddito d'impresa da indicare nella colonna 4 del rigo RN5.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 (o RN5, col.4) del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Il rigo RN6 (o RN5, col.4) va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato.

18.25 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell'anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.

A tal fine, nel rigo **RS126**, va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), in **colonna 1**, e delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), in **colonna 2**, oggetto di rateazione.

Nel rigo **RS127**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **colonna 1**, e per le sopravvenienze, in **colonna 2**.

Nel rigo **RS128**, va indicato l'importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateazione.

Nel rigo **RS129**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo **RS128**.

Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei rigi RF7, RF8, RF34 e RF35 del quadro RF.

18.26 PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE

Il prospetto va utilizzato al fine di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

I dati richiesti nei righi delle "riserve" vanno forniti per "masse", raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.

Nella colonna "Saldo iniziale" va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne intermedie, "Incrementi" e "Decrementi", vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio; nella colonna "Saldo finale", va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza ("Saldo iniziale") del prospetto della successiva dichiarazione.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per la compilazione:

- **rigo RS130**, nella **colonna 1**, l'importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) comprensivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del precedente esercizio; nella **colonna 2**, gli incrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passaggio a capitale di riserve; nella **colonna 3**, i decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella **colonna 4**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella **colonna 5**, la quota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formata nei precedenti esercizi a seguito dell'imputazione di riserve di utili; nella **colonna 6**, gli incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell'esercizio (ivi incluso l'imputazione a capitale dell'utile dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione); nella **colonna 7**, i decrementi di tale quota del capitale sociale verificatisi nel corso dell'esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell'abbattimento per perdite; nella **colonna 8**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella **colonna 9**, la quota del capitale sociale (o fondo di dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d'imposta emersi a fronte della rivalutazione dell'attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d'imposta, che abbiano mantenuto tale regime; nella **colonna 10**, gli eventuali incrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 11**, i decrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale; nella **colonna 12**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 9 a 11;
- **rigo RS131**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovrapprezzo azioni, di quelle costituite con versamenti operati dai soci fuori dal nominale, etc.; nella **colonna 2**, va indicato l'importo degli incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell'esercizio e, nella **colonna 3**, i relativi decrementi verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest'ultimo caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RS130); nella **colonna 4**, va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS132**, in **colonna 1** vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all'art. 170, comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5 del TUIR ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell'imputazione di esse a capitale che non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47 del TUIR (in quest'ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RS130);
- **rigo RS133** vanno indicate le riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell'opzione. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004.

I dati concernenti la destinazione dell'utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono essere forniti nel successivo rigo RS140;

- **rigo RS134**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigo RS130); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS135**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2008; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS136**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS137**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi prima dell'inizio della gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS138**, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS139**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte riferibile a contratti di locazione di immobili (art. 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174); nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;
- **rigo RS140**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 3**, i decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RS130, a seconda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensione); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi precedenti;
- **rigo RS141**, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

- **rigo RS142**, in tale rigo, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione per la parte riferibile alla gestione esente di cui al regime speciale delle SIIQ e delle SIINQ; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualificata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, stabilisce che salva diversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale SIIQ e SIINQ e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.

I soggetti che si sono avvalsi delle discipline di rivalutazione, nel caso di imputazione a capitale delle riserve in sospensione d'imposta, devono indicare gli importi rispettivamente nel rigo RS140, colonna 3 e nel rigo RS130, colonna 10.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RS134, ovvero della colonna 5 del rigo RS130, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo tali principi.

18.27 MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE

Il contribuente è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265).

Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 10 bis della legge n. 212 del 2000.

A tal fine, nei rigo **RS143** va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

Nel rigo **RS144** va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 3** il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
- in **colonna 4**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 5**, l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.

18.28 SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI RICADENTI NELLE ZONE SISMICHE

Nel prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, come previsto dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e modificato dall'art. 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Sono agevolabili gli interventi volti all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (dal 4 agosto 2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003), riferite a costruzioni adibite ad attività produttive. L'art. 1, commi 2 e 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'art. 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del citato comma 1-bis dell'art. 16 si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui alla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 (comma 1-ter dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Per le spese sostenute per gli interventi fino al 31 dicembre 2016 è possibile fruire di una detrazione dall'imposta lorda IRES pari al 65 per cento, ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è possibile fruire di una detrazione dall'imposta lorda IRES pari al 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 1-bis dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Qualora dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta o del 75 per cento, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta o dell'85 per cento, se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

L'importo agevolabile della spesa non può superare 96.000 euro per unità immobiliare. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.

Qualora gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore di cui al comma 1-quater dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (introdotto dall'art. 46-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 richiamato rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1-sexies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Sono beneficiari della detrazione i soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La lett. i), comma 1, dell'art. 16-bis del TUIR include gli interventi diretti all'esecuzione di opere:

- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta Documentazione.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate del 18 settembre 2013, n. 29.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento;
- la partita IVA del soggetto che effettua il pagamento;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario. Inoltre, qualora gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato ex articolo 117 del TUIR e ss. o al regime della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

Le detrazioni di cui all'art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art.1, comma 3, della legge n. 232 del 2016).

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 del medesimo decreto, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

A tal fine nei **rigli** da **RS150 a RS151** vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- in **colonna 2**, il **codice 1** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 70 per cento, il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), **codice 3** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento e, **codice 4** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 1-quinquies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 5** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura del 75 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 6** nel caso di acquirente dell'unità immobiliare per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 7** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'80 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); il **codice 8** nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento (comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
- in **colonna 3**, il codice fiscale:
 - del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici e va barrata la casella di **colonna 2** "Condominio" dei rigli da RS153 a RS154, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;
 - della società qualora gli interventi siano stati realizzati da parte di un soggetto di cui all'art. 5 o all'art. 115 del TUIR, riportando i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati;
- in **colonna 4**, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l'importo totale delle spese sostenute;
- in **colonna 5**, l'importo della spesa sostenuta;
- in **colonna 6**, l'ammontare della detrazione, pari alla spesa di colonna 5 moltiplicata per l'aliquota del 65 per cento ovvero moltiplicata per una delle aliquote previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013;
- in **colonna 7**, il numero della rata che la società o ente utilizza per l'anno indicato in colonna 1;
- in **colonna 8**, l'importo della rata della detrazione spettante. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della detrazione di colonna 6 per il numero di rate previste;
- in **colonna 9**, il numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero progressivo va indicato anche nella colonna 1 dei rigli da RS153 a RS154, nei quali vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili.

Nel caso in cui il contribuente sostenga più spese deve essere utilizzato un modulo per ogni intervento ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel rigo **RS152**, va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei rigi da RS150 a RS151 di tutti i moduli compilati da riportare nell'apposito rigo del quadro RN e/o RQ (si veda il prospetto "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo").

Nei rigi da **RS153 a RS154** vanno indicati i dati catastali degli immobili, in particolare:

- in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei rigi da **RS150 a RS151**. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più rigi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo;
- la **colonna 2** va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, quindi, dichiarano che la spesa riportata nei rigi da RS150 a RS151 si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali, e non devono essere compilate le successive colonne dei predetti rigi da RS153 a RS154; si vedano le istruzioni relative alla colonna 2 dei rigi da RS150 a RS151.
- in **colonna 3**, il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
- in **colonna 4**, 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- in **colonna 6**, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale";
- in **colonna 7**, il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- in **colonna 8**, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- in **colonna 9**, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel caso in cui il contribuente debba indicare più dati catastali deve essere utilizzato un modulo per ogni immobile ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel rigo **RS155** vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto e i dati della domanda di accatastamento. In particolare, in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 9 dei rigi da **RS150 a RS151**; nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più rigi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo. Per la compilazione della **colonna 2** (Condominio) vanno seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei rigi da RS153 a RS154. Se questa casella è barrata non devono essere compilate le successive colonne. Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (**colonne da 3 a 6**). Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (**colonne da 7 a 9**).

18.29 EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI PARTITI POLITICI

L'art. 11, comma 6, del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, dispone una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici. Le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione possono detrarre un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore.

Nel rigo **RS156** va indicato:

- in **colonna 2**, l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate; in caso di erogazioni liberali effettuate dalla società di capitali trasparente (art. 115 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, va indicato l'importo di tali erogazioni liberali e in **colonna 1** il codice fiscale della società partecipata;
- in **colonna 3**, l'ammontare della detrazione spettante, pari al 26 per cento della somma degli importi di colonna 2 di tutti i moduli compilati. Tale importo va indicato nel quadro RN e/o RQ (si veda il prospetto "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo").

Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o della trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR, la colonna 3 non va compilata e la somma degli importi di colonna 2 di tutti i moduli compilati va riportata nell'apposito campo del quadro GN/GC o TN.

18.30 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106). L'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'art. 29 del decreto legge n. 179 del 2012. In particolare, la lett. c) del citato comma 66 ha previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start up innovative e l'incremento della misura del beneficio al 30 per cento. Il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66 lett. c) è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33). L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015).

I soggetti passivi dell'IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4, comma 4, del d.m. 25 febbraio 2016).

Nel presente prospetto, nei **rigli da RS160 a RS162** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l'investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o di società che investe prevalentemente in start-up innovative e in **colonna 2** (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1 o il codice 2;
- in **colonna 4**, l'ammontare dell'investimento agevolabile;
- in **colonna 5**, l'ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 4.

Nella casella di **colonna 3** va indicato:

il codice 1, se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa;

il codice 2, se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Nel **rigio RS163** va indicato:

- in **colonna 2**, l'eccedenza della deduzione ricevuta in caso di partecipazione in società di cui all'art. 115 del TUIR;
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo RS164** va indicato l'importo totale dell'agevolazione pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei rigi da RS160 a RS162 e nella colonna 2 del rigo RS163, di tutti i moduli compilati, deducibile nel quadro RN e/o PN e RQ (prospetto "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo").

Nel **rigo RS165** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (colonna 1 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (colonna 2 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 4**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini IRES nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (colonna 3 del rigo RS166), deducibile nel quadro RN e/o PN o TN o GN/GC;
- in **colonna 5**, la deduzione indicata nelle colonne precedenti, non trasferibile al consolidato fiscale, maturata anteriormente all'opzione per la tassazione di gruppo.

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di deduzione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV67, di tutti i moduli compilati.

La casella di **colonna 1** "Casi particolari" va barrata nell'ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di deduzione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all'anno di formazione.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel rigo RS165 vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 6 del rigo RS174.

Nel **rigo RS166** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 4 del rigo RS165, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini IRES, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi. In caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Nel **rigo RS167** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (colonna 1 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (colonna 2 del rigo RS168), deducibile nel rigo RQ62;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione maturata ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (colonna 3 del rigo RS168) deducibile nel rigo RQ62.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le eccedenze di deduzione da indicare nel presente rigo vanno diminuite dell'eventuale importo indicato nella colonna 3 del rigo RS175.

E' possibile riportare nel rigo RS167 le eventuali eccedenze di deduzione maturate ai fini IRES nei periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione per il quali il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione IRES.

Nel **rigo RS168** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 2 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di deduzione indicata nella colonna 3 del rigo RS167, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 3**, la deduzione indicata nel rigo RS164, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito dichiarato ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, da utilizzare nei periodi d'imposta successivi.

I righe RS167 e RS168 vanno compilati a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta in cui il contribuente è assoggettato all'imposta di cui all'art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di evidenziare la deduzione utilizzabile nei successivi periodi d'imposta in diminuzione dell'imponibile relativo alla predetta imposta. Questi righe devono continuare ad essere compilati anche se successivamente al predetto periodo il contribuente non risulti più tenuto ad applicare il citato art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Nel **rigo RS171**, in caso di investimenti effettuati dai soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR di cui il dichiarante è socio, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del società partecipata;
- in **colonna 2**, la detrazione ricevuta per trasparenza; la somma degli importi indicati nella presente colonna di tutti i moduli compilati va riportata nel quadro RN e/o RQ (si veda il prospetto "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo"), a riduzione dell'imposta dovuta. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 o 116 del TUIR) o di consolidato l'importo della detrazione, per la quota non utilizzata a scempe della maggiorazione IRES nel quadro RQ, va riportato nel quadro TN o, per la quota che trova capienza nell'IRES di gruppo, nel quadro GN/GC.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 29, comma 2, del D.L. n. 179 del 2012 e art. 4, comma 2, del d.m. 25 febbraio 2016).

Nel **rigo RS172** va indicata:

- in **colonna 2**, l'eccedenza di detrazione maturata nel terzo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (rigo RS173, colonna 1);
- in **colonna 3**, l'eccedenza di detrazione maturata nel secondo periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (rigo RS173, colonna 2);
- in **colonna 4**, l'eccedenza di detrazione maturata nel periodo d'imposta precedente, che residua dal modello REDDITI SC 2017 (rigo RS173, colonna 3).

Nel presente rigo vanno riportate, secondo il periodo di formazione, anche le eventuali eccedenze di detrazione ricevute a seguito di fusione o scissione, indicate nel rigo RV68, di tutti i moduli compilati.

La casella di **colonna 1** "Casi particolari" va barrata nell'ipotesi in cui il dichiarante, in qualità di socio di società di persone, riceva dalle società partecipate eccedenze di detrazione residue acquisite dalle medesime società a seguito di operazioni straordinarie; tali eccedenze vanno ricomprese nelle colonne del presente rigo in base all'anno di formazione.

In caso di decadenza dall'agevolazione, le detrazioni da riportare nelle colonne 2, 3 e 4 del presente rigo devono essere diminuite dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo RS174.

L'importo delle eccedenze di detrazione utilizzabile nel presente periodo d'imposta pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del rigo RS172 va riportato nel quadro RN e/o RQ (si veda il prospetto "Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo"), a riduzione dell'imposta dovuta.

Nel **rigo RS173** va indicata:

- in **colonna 1**, l'eccedenza di detrazione indicata nella colonna 3 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d'imposta successivo;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di detrazione indicata nella colonna 4 del rigo RS172, per la quota non utilizzata nella presente dichiarazione, da utilizzare nel periodo d'imposta successivo;
- in **colonna 3**, la detrazione maturata nel presente periodo d'imposta (pari alla somma degli importi di colonna 2 del rigo RS171 di tutti i moduli compilati), per la quota eccedente l'imposta lorda (eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti) relativa, rispettivamente, all'IRES (quadro RN), alla maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (quadro RQ), da utilizzare nel periodo d'imposta successivo. In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) la presente colonna non va compilata. In caso di opzione per il consolidato, va indicato l'importo della detrazione per la quota che non trova capienza nell'IRES di gruppo.

I righe da RS174 a RS176 vanno compilati in caso di decadenza dall'agevolazione. In particolare, nel **rigo RS174**, indicare:

- in **colonna 1**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione di cui a colonna 2, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
- in **colonna 2**, la detrazione effettivamente fruita ai fini IRES e/o ai fini delle addizionali e maggiorazioni IRES nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l'importo della presente colonna va sommato all'imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consoli-

dato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della detrazione, l'importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante, con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci.

- in **colonna 3**, l'eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante;
- in **colonna 4**, la deduzione effettivamente fruita ai fini IRES nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 10 del rigo RN6 o nella colonna 5 dei rigi GN/GC6 o TN4 e/o nella colonna 4 del rigo PN4;
- in **colonna 5**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 4, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all'imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della deduzione, l'importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci;
- in **colonna 6**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini IRES, non più spettante.

Nel **rigo RS175**, indicare:

- in **colonna 1**, la deduzione effettivamente fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante; tale importo va sommato al reddito imponibile indicato nella colonna 8 del rigo RQ62;
- in **colonna 2**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; tale importo va sommato all'imposta indicata nella colonna 9 del rigo RQ62;
- in **colonna 3**, l'eccedenza di deduzione non ancora fruita ai fini della maggiorazione IRES per i soggetti di comodo, non più spettante.

Nel **rigo RS176**, indicare:

- in **colonna 1**, la deduzione effettivamente fruita ai fini della Robin tax nei periodi d'imposta precedenti e non più spettante;
- in **colonna 2**, l'addizionale Robin tax da restituire, riferita alla deduzione non più spettante indicata in colonna 1, comprensiva degli interessi di colonna 3; l'importo della presente colonna va sommato all'imposta indicata nel rigo RN9. In caso di opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale, esercitata successivamente alla fruizione della deduzione, l'importo della presente colonna va autonomamente versato dalla società dichiarante, con l'apposito codice tributo, senza essere attribuito al consolidato o ai soci.
- in **colonna 3**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

I **rigi da RS177 a RS179** devono essere compilati dalle "start-up innovative" indicate all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dalle "PMI innovative ammissibili" che rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio e dalle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016 (c.d. "soggetti intermediari").

Le agevolazioni di cui al presente prospetto spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo (art. 4, comma 8, del citato decreto del 25 febbraio 2016).

Si ricorda che le agevolazioni spettano a condizione che ciascuna start up innovativa rilasci ai soggetti investitori di cui all'art. 2, comma 1, o ai soggetti intermediari di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) ed f), del decreto una certificazione che attesti di non avere superato il limite di cui al citato art. 4, comma 8, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione.

Pertanto va indicato:

- in **colonna 1A** il codice fiscale del soggetto investitore beneficiario dell'agevolazione,
- in **colonna 1B**, il codice fiscale del soggetto intermediario, il dato va indicato dalle sole start-up innovative in alternativa al dato di **colonna 1A** in caso di investimento indiretto,

- in **colonna 2**, va indicato il codice fiscale di ciascuna start-up, il dato va indicato dai soli soggetti intermediari,
 - in **colonna 3**, l'importo dell'investimento agevolabile ricevuto da ciascuna start-up innovativa ovvero, nel caso di investimento effettuato per il tramite dei soggetti intermediari, l'importo riferibile all'investitore beneficiario dell'agevolazione certificato da ciascuna start-up innovativa,
 - in **colonna 4**, l'importo progressivo dell'investimento agevolabile ricevuto, il dato va indicato dalle sole start-up innovative;
 - in **colonna 5**, la data della certificazione rilasciata da ciascuna start up innovativa,
 - in **colonna 6**, l'importo in relazione al quale spetta la deduzione o la detrazione.
- Per i soli soggetti intermediari, qualora il periodo di imposta di tali soggetti non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto, in **colonna 7** va a indicata la data di inizio e in **colonna 8**, la data di fine di tale successivo periodo di imposta.

18.31 ZONE FRANCHE URBANE

Il prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono fruire, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 341, lettere a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).

In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e micro imprese localizzate:

- nella Zona franca urbana del comune di L'Aquila, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 2 dell'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell'agevolazione;
- nelle Zone franche urbane elencate nell'allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013, emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis" (art. 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012). Le modalità di attuazione sono disciplinate dal citato decreto interministeriale 10 aprile 2013;
- nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall'art. 1, comma 319, della legge n. 147/2013.

Per la zona franca dell'Emilia istituita dal comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, l'agevolazione spetta alle micro imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 2 del citato art. 12.

Per la zona franca istituita dall'art. 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, l'agevolazione spetta alle micro imprese che rispettano i requisiti elencati al comma 446 del citato art. 1.

Per la zona franca istituita dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia"), l'agevolazione spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati ai commi 2 e 3 del citato art. 46. La zona franca di cui al comma 1 dell'art. 46 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; l'agevolazione, in tal caso, spetta alle imprese che rispettano i requisiti elencati al successivo comma 5, secondo periodo.

Le agevolazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per l'attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche dell'Emilia, del Sisma Centro Italia e della Lombardia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013.

Beneficiano dell'agevolazione, nei limiti dell'importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zone franche urbane e per il territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 14 agosto 2013 e 6 maggio 2014). Per la compensazione con il mod. F24 dell'agevolazione devono essere utilizzati gli appositi codici tributo desunti dalla Tabella codici zone agevolate.

L'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella ZFU e nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza presentata al Ministero dello sviluppo economico e per i successivi tredici periodi d'imposta (per un totale di quattordici periodi d'imposta), nelle misure sotto riportate.

Per la zona franca dell'Emilia le esenzioni sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019 (come prorogate dall'art. 14, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). Ai fini della determinazione dell'importo effettivamente fruibile per i periodi d'imposta 2017-2019 si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare 27 giugno 2017, n. 74294, del Ministero dello sviluppo economico).

Per la zona franca della Lombardia, le esenzioni sono state concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 (1° gennaio 2016) e sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017 dall'art. 46-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per la determinazione dell'intensità delle agevolazioni si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare 15 novembre 2017, n. 171549, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la zona franca del Sisma Centro Italia l'esenzione è concessa per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 (24 giugno 2017) e per quello successivo. Ai fini della determinazione dell'importo effettivamente fruibile si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473, del Ministero dello Sviluppo Economico.

E' consentito beneficiare dell'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall'esercizio dell'attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole dei decreti attuativi.

Il soggetto beneficiario può scegliere, nell'ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell'esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l'apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell'agevolazione con riferimento all'IRAP e/o ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (ad esclusione delle zone franche dell'Emilia e della Lombardia) e/o all'IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del comune di L'Aquila), ovvero impiegate nei periodi d'imposta successivi.

Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell'agevolazione, l'esenzione si applica sul reddito di impresa – sempre entro il limite massimo previsto dai decreti attuativi – al lordo delle perdite.

In caso di società trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR) o di società partecipante al consolidato fiscale (artt. 117 e seguenti del TUIR), la società dichiarante determina, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d'impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso a ciascun socio o al consolidato. Pertanto, l'agevolazione si determina, di fatto, in capo ai singoli soci o in capo al consolidato cui è trasferito il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l'esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società dichiarante si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza o trasferito al consolidato – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci o dal consolidato, fermo restando che l'agevolazione può essere fruita complessivamente fino al raggiungimento dell'ammontare concesso alla società beneficiaria.

Nei **rigli da RS180 a RS183** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente, desunto dalla tabella sotto riportata. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo;
- nella **colonna 2**, il numero progressivo che identifica il periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione, decorrente da quello di accoglimento dell'istanza (ad esempio, se l'istanza è stata accolta nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, in questa colonna deve essere riportato il valore 2);

- nella **colonna 3**, il numero di dipendenti rilevanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito esente. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno della zona agevolata. Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione, al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU o del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona agevolata, è previsto l'obbligo di tenere un'apposita contabilità separata. Tale obbligo non sussiste per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico con il quale è determinato l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario; per tale periodo di imposta, in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e al di fuori di essi concorrono alla formazione del reddito prodotto nella zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU o nel territorio dei comuni della provincia di soppressa Carbonia-Iglesias e l'ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi;

- nella **colonna 5**, l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna 4, tenendo conto del limite di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell'incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione:
 - a) 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
 - b) 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
 - c) 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
 - d) 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Se l'agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell'ammontare delle risorse assegnate dal MISE, a seguito della presentazione dell'istanza, il reddito da indicare in questa colonna deve essere ridotto in misura corrispondente all'agevolazione fruibile.

La società trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR), beneficiaria dell'agevolazione, determina l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata (e l'eventuale perdita di cui alla colonna 5 del rigo RS184), da imputare per trasparenza ai soci, compilando i rigi da RS180 a RS183, ad esclusione delle colonne da 7 a 9.

Il socio di una società trasparente (artt. 5 e 115 del TUIR) indica la quota di reddito esente imputata dalla società partecipata e compila le colonne 1, 5, 7, 8 e 9 secondo le relative istruzioni, riportando nella **colonna 6** il codice fiscale di quest'ultima. Per ciascuna società trasparente occorre compilare un distinto rigo del presente prospetto (o distinti rigi nel caso in cui la società partecipata abbia prodotto redditi esenti in più zone agevolate). Inoltre, nell'ipotesi in cui il socio abbia prodotto autonomamente un reddito in una o più delle zone agevolate deve compilare distinti rigi per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello ricevuto per trasparenza.

La società partecipante al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, beneficiaria dell'agevolazione, determina l'ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, da trasferire al consolidato, compilando i rigi da RS180 a RS183, ad esclusione delle colonne da 7 a 9. L'agevolazione

complessivamente fruita dai soci o dal consolidato, ai fini delle imposte sui redditi, non può essere superiore a quella prenotata tramite l'apposita istanza presentata, rispettivamente, dalla società trasparente o dalle società consolidate;

- nella **colonna 7**, l'imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata indicata nella colonna 1, che costituisce l'ammontare dell'agevolazione spettante (per la compilazione della presente colonna si rinvia alle istruzioni del rigo RS184, colonna 4);
- nella **colonna 8**, l'importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna 1 per il versamento degli acconti relativi all'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nella **colonna 9**, la differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 8 e quello di colonna 7. Qualora l'importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (colonna 8) risulti di ammontare superiore all'agevolazione spettante (colonna 7), non si tiene conto ai fini delle imposte sui redditi del maggior versamento e tale differenza non genera un'eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o riportata a nuovo. Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro RN (o nei quadri GN o TN) vanno indicati al netto della somma degli importi esposti in questa colonna dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati.

Se i righe da RS180 a RS183 non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo. In tal caso, il rigo RS184 va compilato solo sul primo modulo.

Nel **rigo RS184**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RF;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparenza da soggetti partecipati, ricompreso nel quadro RH; tale colonna può essere compilata dai soggetti non residenti con periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2015 (7 ottobre 2015);
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, pari alla somma degli importi di colonna 5 dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati;
- nella **colonna 4**, l'ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota IRES al reddito di colonna 3. La colonna non va compilata dalle società trasparenti (artt. 115 e 116 del TUIR) mentre le società partecipanti al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR compilano la presente colonna indicando l'ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota IRES al reddito di colonna 2.

L'ammontare dell'agevolazione indicato nella colonna 4 va riportato nella colonna 7 del rigo RS180. Nel caso in cui il reddito esente del rigo RS184 sia stato prodotto in più zone agevolate, oppure sia stato imputato al dichiarante da più società trasparenti o sia stato in parte prodotto autonomamente e in parte imputato per trasparenza, l'importo della colonna 4 deve essere ripartito in misura proporzionale all'ammontare dei redditi indicati nella colonna 5 dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati. L'importo così suddiviso va indicato nella colonna 7 dei righe da RS180 a RS183.

Per fruire dell'esenzione ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate) l'importo della colonna 7 per il versamento dell'imposta sui redditi dovuta in acconto e/o a saldo per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel caso in cui siano stati compilati più righe da RS180 a RS183, il contribuente deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 gli importi di tutte le colonne 7 compilate, utilizzando per ciascun rigo il codice tributo riferito alla zona agevolata (vedi tabella sotto riportata).

In particolare, nel modello di pagamento F24 devono essere riportati nella colonna "importi a credito compensati" gli importi della colonna 7 dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, utilizzando per ciascuna zona agevolata l'apposito codice tributo, e nella colonna "importi a debito versati", quale IRES a debito, un importo almeno pari a quello della presente colonna. Se il contribuente ha già utilizzato l'agevolazione per il versamento degli acconti IRES, potrà utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento dell'IRES a saldo solamente l'importo corrispondente, per ciascuno dei righe da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati, alla differenza (se positiva) tra l'ammontare della colonna 7 e quello di colonna 8.

ATTENZIONE: il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzia un'imposta a credito oppure un'imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 4 del rigo RS184. In tale ipotesi, infatti, l'utilizzo di un importo pari a quello della colonna 4 a compensazione di un debito IRES (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un'eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel quadro RX.

- nella **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito di colonna 2 del rigo RN6; questa differenza costituisce una perdita utilizzabile a scomputo di altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, per l'eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi. In tal caso, tale perdita va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS.

Qualora il dichiarante sia una società trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR) oppure una società partecipante al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, la perdita di colonna 5 (pari alla differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito di colonna 2 del rigo TN4 o GN6) va, rispettivamente, attribuita ai soci o trasferita al consolidato; a tal fine, la perdita va riportata nel rigo TN2, colonna 4, oppure nel rigo GN5, colonna 3, unitamente alle altre eventuali perdite da evidenziare nelle predette colonne. In caso di soggetti non residenti l'importo da indicare nella presente colonna è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato in colonna 1 del presente rigo e quello indicato nel rigo RF63;

- nella **colonna 6**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 e l'importo di rigo RH16 (da assumere pari a zero se negativo), fino a concorrenza del risultato della seguente operazione (da ricondurre a zero se negativo):

$$RH8 - (RH7, \text{col. 2} - RS184, \text{col. 2})$$

questa differenza costituisce una perdita (da contabilità ordinaria) utilizzabile a scomputo di altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, per l'eventuale ammontare residuo, da riportare negli esercizi successivi; in tal caso, va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS. La presente colonna 6 può essere compilata dai soggetti non residenti con periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2015 (7 ottobre 2015);

- nella **colonna 7**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 e la somma dell'importo di rigo RH16 (da assumere pari a zero se negativo) e di colonna 6 del rigo RS184. Questa differenza costituisce una perdita (da contabilità semplificata) utilizzabile a scomputo di altri redditi prodotti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e, a tal fine, va riportata nella colonna 3 del rigo RN6.

ATTENZIONE le perdite riportabili, sia pregresse che di periodo, non possono essere utilizzate a riduzione dei redditi esenti prodotti nelle zone agevolate. Pertanto, l'ammontare di tali perdite da utilizzare a riduzione del reddito d'impresa (anche quello evidenziato nel quadro RH) non può eccedere la differenza, se positiva, tra il reddito d'impresa determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente indicato nel presente prospetto.

Istruzioni comuni per la compilazione dei quadri RN, TN e GN

I quadri RN, TN e GN devono essere compilati secondo le seguenti indicazioni:

- la deduzione da indicare nelle colonne 1A e 1B del rigo RN1 (o GN1 o TN1) è fruibile nel limite del reddito complessivo al netto di quello esente indicato nel rigo RS184, colonna 1;
- l'ammontare della deduzione di cui al rigo RS164 e RS165 non può essere dedotta dal reddito esente. Pertanto, l'importo da riportare nella colonna 5 del rigo RN6 (o GN6, col. 3, o TN4, col. 3) non può essere tale da ridurre il reddito complessivo di cui alla colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 5, o TN4, col. 5) al di sotto del reddito esente;
- l'ammontare della deduzione di cui al rigo RS113, colonna 12, non può essere dedotta dal reddito esente. Pertanto, l'importo da riportare nella colonna 6 del rigo RN6 (o GN6, col. 4, o TN4, col. 4) non può essere tale da ridurre il reddito complessivo della colonna 7 del rigo RN6 (o GN6, col. 5, o TN4, col. 5) al di sotto del reddito esente;
- nel rigo GN6, col. 5, o TN4, col. 5, va indicato il reddito imponibile, pari al maggiore tra l'importo di colonna 1 del rigo RS184 e la differenza tra l'importo di colonna 2 del rigo GN6 o TN4 e la somma degli importi delle colonne 3 e 4 del medesimo rigo GN6 o TN4;
- se il reddito imponibile da indicare nel rigo RN6, colonna 10, risulta inferiore al maggior importo tra il reddito minimo di cui alla colonna 1 del rigo RN6, diminuito delle deduzioni di cui alle colonne 4, 5 e 6 del medesimo rigo RN6, e il reddito esente di cui alla colonna 3 del rigo RS184, nel rigo RN6, colonna 10, va indicato tale maggiore importo;
- le detrazioni da riportare nel rigo RN10 non possono eccedere l'imposta lorda afferente al reddito non esente. Pertanto, l'importo da indicare nel rigo RN10, colonna 5, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di rigo RN9 e quello di rigo RS184, colonna 4;
- l'importo dei crediti da riportare nel rigo RN14, colonne 1, 2 e 3 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RN11, colonna 3, e quello di rigo RS184, colonna 4;
- l'importo dei crediti da riportare nel rigo RN18 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RN17 e quello di rigo RS184, colonna 4.

Si riporta di seguito un esempio di compilazione del quadro RN in presenza di reddito esente (colonna 3 del rigo RS184 compilata).

Si consideri un reddito d'impresa di 9.000, di cui:

- 8.000 prodotto nella zona agevolata determinato secondo le regole ordinarie del TUIR (il reddito determinato secondo le regole del decreto attuativo è pari, invece, a 10.000 in quanto il contribuente ha realizzato una minusvalenza deducibile di 2.000 che però non rileva ai fini della determinazione del reddito esente);
- 1.000 prodotto al di fuori della zona agevolata.

Inoltre, il contribuente vanta crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento di 300, detrazioni di 3.000, crediti da quadro RU di 2.000, eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione di 500 e acconti di 1.000. Il rigo RS184 va così compilato:

- nelle colonne 1 e 3, va indicato il reddito esente, pari a 10.000;
- in colonna 4, va indicata l'agevolazione pari a 2.400 (24% di colonna 1);
- in colonna 5, va indicata la perdita da riportare nell'apposito prospetto del quadro RS, pari a 700, risultante dalla seguente operazione: 10.000 (RS184, col. 1) – 9.300 (RN6, col. 2)

Il quadro RN va così compilato:

| IRES | | Legge n. 112/2016 | | Liberalità | | | | | |
|------|---|---|--------|--|-------|---------------------------------------|-------|------------------------|--------|
| RN1 | Reddito | (1A | ,00) | 1B | ,00 | 2 | 9.000 | ,00 | |
| RN2 | Perdita | | | | | | | ,00 | |
| RN3 | Credito di imposta | Fondi comuni d'investimento | 300 | Imposte delle controllate estere | ,00 | | 300 | ,00 | |
| RN4 | Perdite scomputabili | (di cui di anni precedenti) | | in misura limitata | ,00 | in misura piena | ,00 | ,00 | |
| RN5 | Perdite/Redditi | Perdite non compensate | ,00 | Proventi esenti | ,00 | | | ,00 | |
| | | Reddito (Netto) | ,00 | Quadro RH | ,00 | Altri redditi | ,00 | Rimborso oneri dedotti | ,00 |
| RN6 | | Reddito minimo | ,00 | Reddito | 9.300 | Perdite non compensate RH | ,00 | Liberalità | ,00 |
| | | ACE | ,00 | Reddito complessivo | ,00 | Credito d'imposta | ,00 | Oneri deducibili | ,00 |
| | | | | | | | | Reddito imponibile | 10.000 |
| RN7 | a) di cui | | ,00 | sogetto ad aliquota del | | % | | | ,00 |
| RN8 | b) di cui | | 10.000 | | | 24% | | | 2.400 |
| RN9 | Imposta corrispondente al reddito imponibile | | | | | | | | 2.400 |
| RN10 | Detrazioni (1) | Start-up | ,00 | Erogazioni liberali in favore dei partiti politici | ,00 | Detrazioni art. 151 | ,00 | Ospedale Galliera | ,00 |
| | | (di cui | | | | | | | 0 |
| RN11 | Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9) | (di cui | | Imposta sospesa | ,00 | Rimborso oneri | ,00 | | 2.400 |
| RN12 | Credito di imposta sui fondi comuni di investimento | | | | | | | | 300 |
| RN13 | Credito per imposte pagate all'estero | | | | | | | | ,00 |
| RN14 | Altri crediti di imposta | Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo | ,00 | Art bonus | ,00 | School bonus | ,00 | Altri crediti | ,00 |
| | | (di cui | | | | | | | ,00 |
| RN15 | Ritenute d'acconto | | | Ritenute art. 5 non utilizzate | ,00 | | | | ,00 |
| | | (di cui | | | | | | | ,00 |
| RN16 | Totale crediti e ritenute (somma dei righe da RN12 a RN15) | | | | | | | | 300 |
| RN17 | IRES dovuta o differenza a favore del contribuente | | | | | | | | 2.100 |
| RN18 | Crediti di imposta concessi alle imprese (2) | | | | | | | | 0 |
| RN19 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione | | | | | | | | 500 |
| RN20 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | | | | | | | ,00 |
| RN21 | Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN | | | | | | | | ,00 |
| RN22 | (3) | Eccedenze utilizzate | ,00 | Acconti versati | 1.000 | Credito riversato da atti di recupero | ,00 | Totale | 1.000 |
| | | Acconti ceduti | ,00 | Recupero imposta sostitutiva | ,00 | | | | ,00 |
| RN23 | Imposta a debito | Imposta rateizzata | ,00 | Eccedenze utilizzate | ,00 | | | | 600 |
| RN24 | Imposta a credito | | | | | | | | ,00 |
| RN25 | Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) | | | | | | | | ,00 |

(1) Le detrazioni non possono eccedere la differenza tra 2.400 (RN9) e 2.400 (RS184, col. 4)

(2) I crediti non possono eccedere la differenza, se positiva, tra 2.100 (RN17) e 2.400 (RS184, col. 4)

(3) Versati utilizzando in compensazione l'agevolazione ZFU

Il contribuente deve compilare il modello F24, sezione "Erario", indicando:

- in un rigo, nella colonna "Codice tributo", il codice tributo della zona agevolata e, nella colonna "Importi a credito", un importo pari a 1.400 (l'ammontare dell'agevolazione al netto dell'importo di 1.000 utilizzato per il versamento degli acconti);

- in un altro rigo, nella colonna "Codice tributo", il codice tributo 2003 e, nella colonna "Importi a debito", un importo pari a 1.400. L'eccedenza di versamento a saldo di 800 (ovvero la differenza tra l'imposta versata mediante compensazione, pari a 1.400, e quella a debito risultante dal rigo RN23, pari a 600) va riportata nel rigo RX1, colonna 1. La perdita di 700 va riportata nel prospetto "Perdite di impresa non compensate", colonna IRES, del quadro RS.

TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE

| Codice zona | Zona Agevolata | Codice tributo | Codice zona | Zona Agevolata | Codice tributo | Codice zona | Zona Agevolata | Codice tributo |
|-------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1 | L'Aquila | 6845 | 18 | Castelvetrano | Z121 | 35 | Vittoria | Z134 |
| 2 | Carbonia Iglesias | Z100 | 19 | Corigliano calabro | Z110 | 36 | Lampedusa - Linosa | Z127 |
| 3 | Catania | Z122 | 20 | Cosenza | Z111 | 37 | Andria | Z135 |
| 4 | Crotone | Z112 | 21 | Giarre | Z126 | 38 | Lecce | Z138 |
| 5 | Erice | Z124 | 22 | Messina | Z128 | 39 | Taranto | Z145 |
| 6 | Gela | Z125 | 23 | Portici (Centro Storico) | Z106 | 40 | Barletta | Z136 |
| 7 | Lamezia Terme | Z113 | 24 | Portici (Zona Costiera) | Z107 | 41 | Foggia | Z137 |
| 8 | Mondragone | Z104 | 25 | Reggio Calabria | Z114 | 42 | Lucera | Z139 |
| 9 | Napoli | Z105 | 26 | San Giuseppe Vesuviano | Z108 | 43 | Manduria | Z140 |
| 10 | Rossano | Z115 | 27 | Sciaccia | Z131 | 44 | Manfredonia | Z141 |
| 11 | Torre Annunziata | Z109 | 28 | Termini Imerese | Z132 | 45 | Molfetta | Z142 |
| 12 | Aci Catena | Z117 | 29 | Trapani | Z133 | 46 | San Severo | Z143 |
| 13 | Acireale | Z118 | 30 | Vibo Valentia | Z116 | 47 | Santeramo in colle | Z144 |
| 14 | Aversa | Z101 | 31 | Bagheria | Z119 | 48 | Emilia | Z146 |
| 15 | Barcellona Pozzo di Gotto | Z120 | 32 | Enna | Z123 | 49 | Lombardia | Z147 |
| 16 | Benevento | Z102 | 33 | Palermo (Brancaccio) | Z129 | 50 | Sisma Centro Italia | Z148 |
| 17 | Casoria | Z103 | 34 | Palermo (Porto) | Z130 | | | |

18.32 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART BONUS)

Nel prospetto va indicato, dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR con periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2015 (7 ottobre 2015), il credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (art. 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, comma 318, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Il credito è riconosciuto, inoltre, per le erogazioni liberali per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175).

ATTENZIONE: nel prospetto va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell'ambito dell'attività commerciale della società o ente non residente, tramite la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non danno diritto alle detrazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. Le detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali che non rientrano nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali.

Nel rigo **RS251** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente, risultante dalla colonna 5 del rigo RS251 del modello REDDITI SC 2017;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 3 del rigo RS251 del modello REDDITI SC 2017;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all'importo indicato nella colonna 4 del rigo RS251 del modello REDDITI SC 2017;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$\text{RS251, col. 1} + 1/3 \text{ RS251, col. 2} + 1/3 \text{ RS251, col. 3} + 1/3 \text{ RS251, col. 4} - \text{RN14, col. 2}$$

18.33 CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA (SCHOOL BONUS)"

Nel prospetto va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (art. 1, commi da 145 a 150, della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Per istituti del sistema nazionale di istruzione si intende istituzioni scolastiche statali ed istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali (art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2016).

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite all'art. 3 del citato decreto dell'8 aprile 2016.

ATTENZIONE: nel rigo va indicato il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate nell'ambito della attività istituzionale dell'ente. Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (comma 145 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, come modificato dal comma 231 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta.

Nel rigo **RS252** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione corrispondente all'importo indicato nella colonna 5 del rigo RS252 del modello Redditi 2017 SC;

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente corrispondente all'importo indicato nella colonna 2 del rigo RS252 del modello REDDITI SC 2017;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel presente periodo d'imposta corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$RS252, \text{ col. } 1 + 1/3 RS252, \text{ col. } 2 + 1/3 RS252, \text{ col. } 3 - RN25, \text{ col. } 3$$

La **colonna 4** non è compilabile.

18.34 PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE DA QUADRO RH

Per le istruzioni al presente prospetto si rinvia a quelle contenute nelle istruzioni al prospetto "Perdite di impresa non compensate" del quadro RS del modello REDDITI Enti non commerciali.

18.35 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE "PAESE PER PAESE" (ART. 1, COMMII 145 E 146, LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)

Il presente prospetto è dedicato alle comunicazioni previste dalla disciplina della rendicontazione paese per paese (di seguito "rendicontazione") in base alla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 (di seguito "Direttiva") che ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L'articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR, deve presentare all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese.

Con decreto il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione.

E' tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Il presente prospetto va compilato, in riferimento al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, per comunicare all'Agenzia delle entrate di essere tenuta alla presentazione della rendicontazione oltre che dalla società controllante:

- da qualsiasi entità appartenente al gruppo con le suddette caratteristiche, residente nel territorio dello Stato;
- dalla supplente della controllante capogruppo qualora un'entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato non sia tenuta a presentare la rendicontazione;
- dall'entità designata qualora sussistano più entità appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea.

Inoltre, il prospetto va compilato da qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate in precedenza, per comunicare all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.

Il prospetto, infine, va compilato dall'entità appartenente al gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, nel caso in cui la controllante capogruppo sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione.

Pertanto nel **rigo RS268** l'entità appartenente al gruppo, barrando l'apposita casella, comunica all'Agenzia delle entrate se è controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo, se si tratta di entità tenuta alla presentazione della rendicontazione e se diversa da queste ultime comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza ai fini fiscali dell'entità tenuta alla rendicontazione.

Nella medesimo rigo RS268 va indicato, barrando l'apposita casella, se la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione nella propria giurisdizione di residenza fiscale o se, nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo, vige un Accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine di presentazione della rendicontazione non è in vigore uno specifico Accordo qualificante che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese con l'Italia.

Nelle ipotesi in cui l'entità appartenente al gruppo residente nel territorio dello Stato è tenuta alla presentazione della rendicontazione, e pur avendo chiesto alla società controllante capogruppo le informazioni necessarie, non le ottenga, è tenuta a compilare l'apposita casella del rigo RS268. La predetta indicazione certifica che la società controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie richieste dal dichiarante il quale è tenuto a presentare la rendicontazione contenente tutte le informazioni ottenute o acquisite di cui dispone.

18.36 COMUNICAZIONE DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA (ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 4 AGOSTO 2016)

Il prospetto è utilizzato dai contribuenti che esercitano le opzioni di all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 127.

A tal fine occorre barrare l'apposita casella posta nel presente prospetto.

18.37 GRANDFATHERING. OPZIONE MARCHI D'IMPRESA ("PATENT BOX")

I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 (di seguito "decreto") avente ad oggetto i marchi d'impresa per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, a partire dal terzo periodo d'imposta successivo alla predetta data e per ciascun periodo d'imposta di efficacia di tale opzione, devono compilare il presente prospetto (art. 13 del decreto).

A tal fine, nel **rigo RS270** va indicato:

- in **colonna 1**, il numero dei marchi per i quali è stata esercitata l'opzione;
- in **colonna 2**, l'ammontare del reddito agevolabile.

Nelle **colonne da 3 a 5** vanno indicati i codici dei Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti, rispettivamente:

- la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
- la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
- le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d'impresa oggetto dell'opzione.

Nel caso di cui alla lettera c) qualora si tratti di più società vanno utilizzate le **colonne da 6 a 9** e, qualora non sufficienti, gli ulteriori moduli.

18.38 VARIAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

L'articolo 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

Il prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi. A tal fine, occorre barrare la casella del rigo **RS280**.

19. QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

19.1 GENERALITÀ

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero;

- premi e vincite;
 - proventi derivanti da accettazioni bancarie;
 - altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
 - proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito.
- Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della presente dichiarazione REDDITI SC, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni ad esso riferibili ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto, e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del modello REDDITI SC.

Nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

19.2 -PROSPETTO A - INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, NONCHÉ DI CERTIFICATI DI DEPOSITO

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996;
- B** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 ;
- C** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 ;
- D** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996;
- E** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996;
- F** – gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito di cui alle lettere precedenti maturati fino al 31 dicembre 2011;
- G** – gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito di cui alle lettere precedenti maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

ATTENZIONE *Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.*

*Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei righi da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.*

Nel **rigo RZ7**, **colonne 2** e **4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nelle regioni diverse dalle Valle d'Aosta. Nelle **colonne 5** e **6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta. Detto importo non è più compreso nelle colonne 2 e 4.

Con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nelle regioni diverse dalla Valle d'Aosta, nel **rigo RZ8**, in **colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.

Nel **rigo RZ8**, con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta, in **colonna 5** deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 4** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 ovvero, in **colonna 6**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 4.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i rigi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

19.3 PROSPETTO B - -INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** - interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- B** - interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;
- C** - proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;
- E** - interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;
- F** - interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato Decreto legislativo n. 239 del 1996, deve essere compilato il Modello 770/2018 quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

19.4 PROSPETTO C - INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che con l'abrogazione del comma 8, dell'art. 20, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli interessi sono assoggettati alla ritenuta prevista dal comma 5 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

19.5 PROSPETTO D - PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI E C/C COSTITUITI ALL'ESTERO

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2018 quadro SQ.

19.6 PROSPETTO E - PREMI E VINCITE

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

19.7 PROSPETTO F - PROVENTI DERIVANTI DA ACCETTAZIONI BANCARIE

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie).

19.8 PROSPETTO G - REDDITI DI CAPITALE DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il modello 770/2018 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del Decreto legislativo n. 461 del 1997.

19.9 PROSPETTO H - PROVENTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RIPORTO, PRONTI CONTRO TERMINE SU TITOLI E VALUTE E MUTUO DI TITOLI GARANTITO

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973

19.10 PROSPETTO N - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti.

Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2016 (da evidenziare nel rigo **RZ43, colonna 1** del presente quadro) relativo al credito risultante dal prospetto A della medesima dichiarazione, utilizzabile in compensazione con i versamenti dovuti a titolo di acconto e di saldo della ritenuta sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito dalla legge 21 novembre 1987, n. 477 (in tal caso occorre utilizzare le causali D ed E nel successivo punto 9).

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 6** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 7.

Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 6 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (comprensivo degli interessi indicati al punto 7).

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 10 e indicando il codice "K" nel punto 9. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 9. In questo caso il punto 6 corrisponderà all'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata. Si ricorda che le predette modalità devono essere seguite anche con riferimento alla compilazione del prospetto P.

In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento ai dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, nel punto 6 va riportato l'importo complessivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 7**.

Nel **punto 8** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 6 è stato oggetto di ravvedimento.

Per la compilazione del **punto 9** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- D** se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2 e colonna 5) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
- E** se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2 e colonna 5) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
- F** se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- K** se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto;
- Z** nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo.

Nel **punto 12** va indicata la data del versamento.

19.11 PROSPETTO P - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.

In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Si precisa che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997 può essere applicato limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate anche dalle società fiduciarie c.d. "statiche".

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel precedente periodo d'imposta

In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente periodo d'imposta e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

- per la compilazione dei successivi **punti**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 19.10 "Ritenute alla fonte operate".

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

19.12 RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ42**, va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti P e N. Nelle **colonne da 1 a 7 del rigo RZ43**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.

In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel **rigo RZ43, colonna 5**, del Quadro RZ del modello REDDITI SC 2017;
- nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute;
- nella **colonna 3**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione; deve essere, inoltre, indicato l'ammontare del credito esposto nella precedente colonna 2 utilizzato in compensazione con il modello F24;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro, indicati nel prospetto N al punto 3;
- nella **colonna 5**, deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2016, ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 22 luglio 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
- nella **colonna 6**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, o, per la parte relativa al credito riferibile al prospetto A, da utilizzare in compensazione con i versamenti dovuti a titolo di acconto e di saldo della ritenuta sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito dalla legge 21 novembre 1987, n. 477;
- nella **colonna 7**, riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (art. 117 e seguenti del TUIR) va indicato il credito, già evidenziato nella colonna 6, che è stato ceduto in tutto o in parte ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
- nella **colonna 8**, va indicato l'importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 4 più colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 4 al netto dell'importo della colonna 6.

20. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

20.1 GENERALITÀ

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate nel corso del periodo d'imposta.

In caso di designazione, nelle presenti istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli artt. da 117 a 127 per la società o ente consolidante (comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR).

La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, qualora si verifici l'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nell'ipotesi di re-

voca dell'opzione, gli adempimenti previsti vengono espletati dalla consolidante nel modello CNM, allegando l'equivalente del presente quadro.

Nel campo "Cessazione tassazione di gruppo" la società o ente già consolidante deve indicare la data dell'interruzione totale della tassazione di gruppo, se avvenuta nel corso del periodo d'imposta.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti;

sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;

sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

20.2 SEZIONE I - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l'evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto come indicato nelle istruzioni fornite per il rigo NI1.

Nei **righe da NI3 a NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;
- in **colonna 3**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
- in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

20.3 SEZIONE II - CESSIONE ECCEDENZA IRES EX ART. 43-TER DEL DPR N. 602 DEL 1973

In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES di cui al quadro CN, rigo CN24 del modello CNM 2017, ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.

Nei **righe da NI8 a NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello Redditi.

20.4 SEZIONE III - ATTRIBUZIONE DELLE PERDITE

In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.

La sezione va compilata anche nei casi di opzione esercitata dalla controllata designata (comma 2-bis dell'articolo 117 del Tuir), in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione. In tal caso, le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione della *fiscal unit* sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. La riattribuzione avviene secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati, all'atto dell'opzione espressa dalle società aderenti al consolidato. Qualora all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte (punto 2.7 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2015).

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificata la revoca dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei **righe** da **NI14** a **NI18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne 2 e 3**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte tra quelle utilizzabili in misura limitata e quelle utilizzabili in misura piena.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel "Prospetto Perdite d'impresa non compensate" Quadro RS del proprio modello Redditi.

Si precisa, inoltre, che le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le hanno generate (cfr. risoluzione n. 48 del 2007).

Pertanto, se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall'attribuzione alla consolidante, ovvero in caso di opzione al consolidato di una controllante designata, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si riferiscono le stesse.

In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento:

- corrispondono all'importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero;
- sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, e la rettifica di consolidamento in diminuzione, qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo positivo.

Si ricorda che, se, a seguito dell'interruzione o del mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato nazionale, alla casa madre o alla consolidante sono attribuite delle perdite fiscali e una parte di queste è stata realizzata da una stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione per la branch exemption, il soggetto cui sono attribuite le perdite fiscali può utilizzare l'intero ammontare delle stesse a condizione che il recapture sia già avvenuto. Se il recapture è ancora in corso, il soggetto a cui sono attribuite le perdite può sterilizzarle per la parte residua di recapture, ovvero continuare a utilizzarle a condizione che il recapture sia completato.

21. QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE

21.1 GENERALITÀ

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR (come modificato dall'art. 15 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147).

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presenta-

zione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell'art. 165 del TUIR, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione.

Si precisa che, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Si precisa, altresì, che l'art. 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolute all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'art. 79 del TUIR, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.

A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato art. 165 del TUIR e, quindi, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. Pertanto, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all'estero, determinando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d'impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n.8).

Ai fini della compilazione del presente quadro, quindi, con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo anche del reddito derivante da immobili posseduti all'estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinazione dell'imposta lorda e dell'imposta netta che, pertanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR o che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR e che sono assoggettati alla maggiorazione IRES prevista dal comma 36-quinquies dell'art. 2 del D.L. n. 138 del 2011 (maggiorazione per le società di comodo) o all'addizionale IRES prevista dai commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (addizionale banche), devono compilare il presente quadro tenendo conto che la somma delle quote di imposta estera considerate dalla società consolidata o partecipata e dalla società consolidante o dai soci, riferita al medesimo Stato estero e al medesimo anno di produzione, non può essere superiore all'imposta estera complessiva pagata a titolo definitivo.

Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all'estero prodotti nei periodi d'imposta in regime di branch exemption. Nell'ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione da scomputare dall'imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a *recapture* (punto 4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto al soggetto residente nel territorio dello Stato che controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR. Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo (art. 89, comma 3, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 147 del 2015).

Lo stesso credito d'imposta è riconosciuto al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art.

167, comma 4, del TUIR per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lett. a), del medesimo art. 167. Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'art. 89, comma 3, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (art. 86, comma 4-bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 147 del 2015).

Si ricorda che per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147 del 2015.

Nel prosieguo delle presenti istruzioni il credito d'imposta di cui agli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR è definito "credito d'imposta indiretto".

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

- la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto;
- la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
- la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

21.2 SEZIONE I - CREDITO D'IMPOSTA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 165 DEL TUIR E CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5 dell'art. 165 del TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'importo teoricamente spettante del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito d'imposta indiretto;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si ricorda, inoltre, che il credito d'imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

21.3 SEZIONE I-A

Per la determinazione del credito d'imposta spettante di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;

- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero d'impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Per la determinazione del credito d'imposta indiretto spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

ATTENZIONE: nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d'imposta (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, l'ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate all'estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate; allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d'imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all'estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di determinazione del credito d'imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.

Si precisa che l'imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d'imposta sopra descritti.

Determinazione del credito d'imposta spettante di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

Nei rigi da **CE1** a **CE3** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2016 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2017, e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2018, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2018 (termine di presentazione della presente dichiarazione).

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1, dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

ESEMPIO

| Stato estero | Anno di produzione | Reddito estero | Imposta pagata all'estero | di cui resasi definitiva entro il 31/10/2017 | di cui resasi definitiva entro il 31/10/2018 | Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2017 |
|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|--|--|--|
| A | 2016 | 1.000 | 350 | 200 | 150 | 200 |
| B | 2016 | 2.000 | 600 | 600 | | 600 |

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(colonna 3 / colonna 5) \times colonna 6$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$colonna 10 - colonna 9$$

La **colonna 14**, è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Determinazione del credito d'imposta indiretto

Nei **righe da CE1 a CE3** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze;
- nella **colonna 3**, gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;

- nella **colonna 4**, le imposte assolute dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando l'aliquota vigente nel periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte assolute dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione della società controllata estera che ha maturato gli utili;
- nella **colonna 9**, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente assolta dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

- nella **colonna 10**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11**, l'importo delle imposte estere di colonna 4, ricondotto eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda; quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposte estere) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

- nella **colonna 12**, il credito d'imposta già utilizzato in periodi d'imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del TUIR;
- nella **colonna 13**, la differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 11 e quello di colonna 12.
- nella **colonna 14**, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte assolute dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
- nella **colonna 15**, uno dei seguenti codici:

codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d'imposta indiretto;

codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d'imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

21.4 SEZIONE I-B

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei rigi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero

e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d'imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (colonna 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 (per i rigi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i rigi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre rigi di cui i primi due relativi all'anno 2016 ed il terzo rigo all'anno 2017, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti rigi, uno per l'anno 2016 ed uno per l'anno 2017).

In particolare, nei rigi **CE4** e **CE5** va indicato:

- nella **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più rigi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze relative a partecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di più rigi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i rigi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e nella colonna 13 (per i rigi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei rigi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta relativa all'anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni indicato in colonna 8 dei rigi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.

21.5 SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART. 165 DEL TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR. Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all'estero.

Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d'imposta indiretto.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

ATTENZIONE: nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d'imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della sezione II-A.

21.6 SEZIONE II-A

Applicazione del comma 6 dell'art. 165 del TUIR al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **rigli** da **CE6** a **CE8** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

| | |
|--|---------------|
| Imposta estera = | 120 |
| quota di imposta lorda = | 100 |
| Imposta netta = | 70 |
| credito spettante ai sensi del comma 1 = | 70 |
| importo da indicare nella colonna 6 = | 100 - 70 = 30 |

- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}} - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.

Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

- 1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; l'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8;
- 2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi. Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna **12** o **14**) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare, nelle colonne da 10 a 17 dei righe da CE6 a CE8 va indicato:

- nella **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

- nella **colonna 12**, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- nella **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 14**, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella **colonna 12**.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

Colonna 11 non compilata

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna **15**, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 12}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna **15**; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna **17**;

Colonna 11 compilata

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: **Capienza** = col. 8 – col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito **Capienza** nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza – col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se **LimiteCredito** è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);

Se **LimiteCredito** è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo.

Se **LimiteCredito** è maggiore di zero:

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo.

- nella **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 14}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la **colonna 16** non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella **colonna 17**;

- nella **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne **15** e **16**; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

Applicazione del comma 6 dell'art. 165 del TUIR al credito d'imposta indiretto

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolute dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

In particolare, nei **righi da CE6 a CE8** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;
- nella **colonna 3**, gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
- nella **colonna 4**, le imposte assolute dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto nella sezione I, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta indiretto. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni e del credito d'imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;
- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}} - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;

- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:

$$\text{Col. 4} - \frac{(\text{col. 3} \times \text{col. 7})}{\text{col. 5}}$$

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Colonne da 10 a 17

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo "Applicazione del comma 6 dell'art. 165 del TUIR al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".

Nella **colonna 18**, va indicato uno dei seguenti codici:

- **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d'imposta indiretto;
- **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d'imposta ex art. 165 del TUIR e credito d'imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d'imposta ex art. 165 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Disposizioni comuni

Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righe della sezione II-A, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, del credito d'imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al suddetto periodo d'imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR e del credito indiretto.

21.7 SEZIONE II-B

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A.

Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righe da **CE9 a CE10** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- nella **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righe da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da **10 a 17**, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna **15**;
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righe da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da **10 a 17**, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna **16**;
- nella **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6.

Ad esempio:

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Caso 1 | col. 2 = 1.200 | col. 3 = 1.000 | |
| | col. 4 = 1.000 | col. 5 = 200 | col. 6 = 0 |
| Caso 2 | col. 2 = 800 | col. 3 = 1.300 | |
| | col. 4 = 800 | col. 5 = 0 | col. 6 = 500 |
| Caso 3 | col. 2 = - 500 | col. 3 = 600 | |
| | col. 4 = 0 | col. 5 = - 500 | col. 6 = 600 |

21.8 SEZIONE II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righe CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore

credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

In caso di esercizio dell'opzione per il regime c.d. "branch exemption" di cui all'art. 168-ter del TUIR, il comma 7 di tale disposizione prevede, in tema di *recapture*, che dall'imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all'interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la **casella di colonna 2 ("Art. 168-ter del TUIR")** dei righi CE11 e/o CE17 (per le modalità di compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo "Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, c.d. "Branch exemption").

Nel **rigo CE11, colonna 1**, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relative allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI SC 2017 e nella colonna 9 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 6 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 7 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 8 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 8** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 9 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 9** del **rigo CE12** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI SC 2017 e nella colonna 9 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 6 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 7 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 7** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 8 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 8** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 9 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 9** del **rigo CE13** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni siano oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei rigi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

RIGO CE16

Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12;

Nella **colonna 2** del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13;

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione:

somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei righe CE14 e CE15.

Qualora non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righe CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righe CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne dei righe CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d'imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l'importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l'importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l'importo del RIPORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 7 e l'importo del RIPORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l'importo del RIPORTO A7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 9 e l'importo del RIPORTO A8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

RIGO CE15

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei rigi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13. Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l'importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l'importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l'importo del RIPORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 7 e l'importo del RIPORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7) ^{Art. 108-ter del D.Lgs. n. 47/2012} va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l'importo del RIPORTO B7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 9 e l'importo del RIPORTO B8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata. Si propone il seguente esempio:

| Sezione II-C | | Codice Stato estero | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni | | 8° periodo d'imposta precedente | 7° periodo d'imposta precedente | 6° periodo d'imposta precedente | 5° periodo d'imposta precedente | 4° periodo d'imposta precedente |
| CE11 | 1 | | | | | |
| CE12 | Eccedenza d'imposta nazionale | 100,00 | 90,00 | ,00 | -80,00 | 10,00 |
| CE13 | Eccedenza d'imposta estera | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE14 | Residuo d'imposta nazionale | | 40,00 | ,00 | ,00 | 10,00 |
| CE15 | Residuo d'imposta estero | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Casi particolari <input type="checkbox"/> | | segue | | | | |
| | | 3° periodo d'imposta precedente | 2° periodo d'imposta precedente | 1° periodo d'imposta precedente | Presente periodo d'imposta | |
| CE12 | Eccedenza d'imposta nazionale | 6 30,00 | 7 10,00 | 8 10,00 | 9 ,00 | |
| CE13 | Eccedenza d'imposta estera | ,00 | ,00 | ,00 | 70,00 | |
| CE14 | Residuo d'imposta nazionale | 30,00 | 10,00 | 10,00 | ,00 | |
| CE15 | Residuo d'imposta estero | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| CE16 | | Totale eccedenze di imposta nazionale | Totale eccedenze di imposta estera | Credito da utilizzare nella presente dichiarazione | Valore di riferimento | |
| | | 1 170,00 | 2 70,00 | 3 70,00 | 4 150,00 | |

Sulla base dei dati esposti nei righe CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- calcolare $(CE12, \text{col. 1} - CE16, \text{col. 4}) = 100 - 150 = -50$, trattandosi di un valore negativo, RIPOORTO A1 = 50;
- CE14, col. 2 calcolare $(CE12, \text{col. 2} - \text{RIPOORTO A1}) = 90 - 50 = 40$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A2 = 0;
- CE14, col. 3 calcolare $(CE12, \text{col. 3} - \text{RIPOORTO A2}) = 0 - 0 = 0$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A3 = 0;
- CE14, col. 4, essendo il CE12, col. 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata. In questo caso RIPOORTO A4 è pari a RIPOORTO A3;
- CE14, col. 5 calcolare $(CE12, \text{col. 5} - \text{RIPOORTO A4}) = 10 - 0 = 10$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A5 = 0;
- CE14, col. 6 calcolare $(CE12, \text{col. 6} - \text{RIPOORTO A5}) = 30 - 0 = 30$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A6 = 0;
- CE14, col. 7 calcolare $(CE12, \text{col. 7} - \text{RIPOORTO A6}) = 10 - 0 = 10$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A7 = 0;
- CE14, col. 8 calcolare $(CE12, \text{col. 8} - \text{RIPOORTO A7}) = 10 - 0 = 10$ (residuo d'imposta nazionale), con RIPOORTO A8 = 0;
- CE14, col. 9, essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
- CE15, col. 9 calcolare $(CE13, \text{col. 9} - CE16, \text{col. 3}) = 70 - 70 = 0$ (residuo d'imposta estera);

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L'ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite a seguito dell'interruzione del regime della trasparenza. Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righe CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato. Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righe CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righe CE12 e CE13), la casella "Casi particolari" non va barrata. Le istruzioni fornite per i righe da CE11 a CE16 valgono anche per i righe da CE17 a CE22.

Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, c.d. "Branch exemption"

In tale situazione, il contribuente deve:

procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all'interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estere devono essere riportate nel **rigo CE13**, distintamente per periodo di formazione;

riportare nella **colonna 2 del rigo CE16** la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo rigo CE16);

riportare nella **colonna 5 del rigo CE16** la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di *recapture*;

riportare nella **colonna 3 del rigo CE16** il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo;

Per la compilazione del **rigo CE15** si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo "RIGO CE15".

Le istruzioni fornite per i righe CE13, CE15 e CE16 valgono anche per i righe da CE19, CE21 e CE22.

21.9 SEZIONE III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 nonché dell'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righe da CE6 a CE8 della sezione II-A. Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel **rigo CE23**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichia-

razione ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righe CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE24**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righe CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righe CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE25**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righe da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE26**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$CE23 + CE24 - CE25$$

L'importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN e/o PN, o GN/GC o TN o RQ, sez. XVIII.

22. QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio di edifici, in carica al 31 dicembre 2017, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Il decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2017 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento, l'amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

1) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno d'imposta 2017.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio, i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

22.2 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nel **rigo AC1**, devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

22.3 SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eli-

minato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Nel **rigo AC2**, indicare:

- in **colonna 1 (Codice Comune)**: il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere composto, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri, come indicato nel documento catastale.
- in **colonna 2 (Terreni/Urbano)**: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
- in **colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale)**: le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
- in **colonna 5 (Foglio)**: il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- in **colonna 6 (Particella)**: il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
- in **colonna 7 (Subalterno)**: se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel **rigo AC3** indicare:

- in **colonna 1 (Data)**: la data di presentazione della domanda di accatastamento.
- in **colonna 2 (Numero)**: il numero della domanda di accatastamento.
- in **colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate)**: la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

22.4 SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nei **righe da AC4 a AC10** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale o la partita Iva del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

23. QUADRO TR - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO

Il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In alternativa al versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza nei termini ordinari, le società e gli enti che trasferiscono la residenza in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 166, comma 2-*quater*, TUIR e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2014), possono optare alternativamente per:

- 1) la **sospensione** del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata;
- 2) il **versamento rateale** dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata.

I pagamenti dovuti sono versati unitamente agli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il decreto del 2 luglio 2014 si applica ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente all'8 luglio 2014.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 179 del TUIR si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate dalle lett. da a) a d) del comma 1 dell'art. 178 del TUIR (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda fra soggetti residenti in stati membri diversi dell'Unione europea), non confluiti, in seguito a tali operazioni, in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Il comma 1, lett. b) dell'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha modificato il citato comma 6 introducendo un nuovo periodo con il quale viene estesa l'applicazione del regime di sospensione degli effetti del realizzo, di cui al comma 2-quater dell'art. 166 del TUIR, alle operazioni straordinarie intracomunitarie di cui alle lett. da a) a d) del comma 1 dell'art. 178 del TUIR (comprese anche le operazioni verso Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo).

In tali casi, occorre barrare la **casella "Operazioni straordinarie art. 178 Tuir"**.

23.1 PROSPETTO PER LA SOSPENSIONE O LA RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Determinazione della plusvalenza

La plusvalenza viene determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello stato.

L'opzione non può riguardare:

- a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR;
- b) i fondi in sospensione d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza unitariamente determinata.

Nel caso in cui la casa madre di una stabile organizzazione in regime di esenzione di cui all'art. 168-ter del TUIR trasferisca la sua residenza fiscale dall'Italia, la plusvalenza rileva fino a concorrenza dell'eventuale recapture residuo (si veda par. 4.6 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento.

Se non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli.

Nel **rigo TR1** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della plusvalenza la cui tassazione può essere sospesa o rateizzata;
- in **colonna 2**, l'importo della plusvalenza ricevuta per trasparenza e, in **colonna 3**, il codice fiscale della società partecipata. Qualora il contribuente partecipi a più società che hanno trasferito la residenza all'estero, deve compilare un distinto rigo per ogni società partecipata;
- in **colonna 4**, la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di tutti i moduli compilati.

Nel caso in cui la società dichiarante abbia optato per il regime della trasparenza (artt. 115 o 116 del TUIR), o per il regime della tassazione di gruppo (artt. da 117 a 129 del TUIR), l'importo della plusvalenza totale (colonna 4) va rispettivamente riportato nella colonna 3 del rigo TN17 o GN22 o GC22, mentre nel caso di Trust (trasparente o misto), l'importo va riportato nella colonna 3 del rigo PN10. La plusvalenza sospendibile o rateizzabile (plusvalenza totale, TR1, colonna 4) non può essere superiore al reddito determinato nell'apposito quadro.

Nel **rigo TR2**, va indicato:

- in **colonna 1**: il **codice 1**, se la tassazione della plusvalenza è stata sospesa ai fini IRES; il **codice 2**, se la tassazione della plusvalenza è stata sospesa ai fini della maggiorazione per le società di comodo;
- in **colonna 2**, l'ammontare della plusvalenza sospesa nei limiti dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo TR1 (plusvalenza totale);
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'imposta sospesa calcolata sulla plusvalenza indicata in colonna 2. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 (IRES), tale importo va indicato nella colonna 1 del rigo RN11; se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 (maggiorazione società di comodo), tale importo va indicato nella colonna 13 del rigo RQ62; se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (addizionale IRES "banche"), tale importo va indicato nella colonna 1 del rigo RN11.

Nel **rigo TR3**, va indicato:

- in **colonna 1**, il **codice 1**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo;
- in **colonna 2**, l'ammontare della plusvalenza rateizzata nei limiti dell'importo indicato nella colonna 4 del rigo TR1 (plusvalenza totale);
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'imposta rateizzata calcolata sulla plusvalenza indicata in colonna 2. Se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'IRES (nella colonna 1 è stato indicato il codice 1), tale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN23; se la rateizzazione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo (nella colonna 1 è stato indicato il codice 2), tale importo deve essere indicato nella colonna 20 del rigo RQ62; se la rateizzazione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "banche" (nella colonna 1 è stato indicato il codice 3), tale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RN23;
- in **colonna 4**, l'importo della prima rata del versamento.

23.2 MONITORAGGIO DELLE PLUSVALENZE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la sospensione dell'imposta, va presentato annualmente il modello di dichiarazione dei redditi limitatamente al prospetto di monitoraggio. La dichiarazione va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l'ammontare dell'imposta ancora sospesa. In caso di soggetto esercente impresa commerciale di cui all'art. 5 del TUIR e di società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, l'obbligo del monitoraggio è assolto dalla società trasferita, limitatamente all'indicazione dell'ammontare della plusvalenza ancora sospesa nonché dell'importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi. Nel caso in cui si siano verificati eventi realizzativi, i soci indicano nella loro dichiarazione l'importo della plusvalenza realizzata, l'ammontare dell'imposta dovuta e il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo TR4** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare della plusvalenza complessiva (articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2014);
- in **colonna 2**, l'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio;
- in **colonna 3**, il **codice 1**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se la sospensione della tassazione si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" (art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi (art. 2, comma 2, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5); il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "banche" (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- in **colonna 4**, l'importo della plusvalenza ancora sospesa;
- in **colonna 5**, l'ammontare dell'imposta ancora sospesa;
- in **colonna 6**, l'importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi;
- in **colonna 7**, l'ammontare dell'imposta relativa alla plusvalenza realizzata;
- in **colonna 8**, il codice fiscale della società trasparente (articoli 5 e 115 del TUIR).

In caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda, effettuati successivamente al trasferimento di residenza, l'incorporante, la società risultante dalla fusione, la beneficiaria o il conferitario sono tenuti al monitoraggio. Il soggetto conferente ha l'obbligo di monitoraggio in relazione al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di monitoraggio annuale e la data di efficacia dell'operazione.

Nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'operazione straordinaria la società incorporante o beneficiaria della scissione deve compilare, oltre i campi sopra riportati, anche i seguenti campi avendo cura di indicare nel **rigo TR5** e nel **rigo TR6**:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto incorporato, fuso o scisso;
- in **colonna 2**, il **codice 1**, in caso di società incorporante o risultante dalla fusione, il **codice 2**, in caso di beneficiaria della scissione;
- in **colonna 3**, il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni trasferiti si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi; il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "banche";
- in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni del soggetto incorporato, fuso o scisso.

Nel caso in cui i due righe a disposizione non siano sufficienti possono essere utilizzati altri moduli.

In caso di conferimento, per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di monitoraggio e la data di efficacia dell'operazione il soggetto conferente, oltre a compilare il rigo TR4 deve indicare nel presente rigo:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del conferitario;

- in **colonna 2**, il **codice 3**, conferente;
 - in **colonna 3**, il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi; il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "banche";
 - in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni conferiti.
- Per il periodo che intercorre tra la data di efficacia dell'operazione e la fine del periodo annuale di monitoraggio, il soggetto conferitario oltre a compilare il rigo TR4 deve indicare nel presente rigo:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del conferente;
 - in **colonna 2**, il **codice 4**, conferitario;
 - in **colonna 3**, il **codice 1**, se la plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti a seguito del conferimento si riferisce all'IRES; il **codice 2**, se si riferisce alla maggiorazione per le società di comodo; il **codice 3**, se si riferisce all'addizionale c.d. "Robin Hood tax" o all'addizionale per enti creditizi e finanziari nonché assicurativi; il **codice 4**, se la sospensione della tassazione si riferisce all'addizionale IRES "banche";
 - in **colonna 4**, l'ammontare della plusvalenza sospesa relativa ai beni ricevuti.

24. QUADRO OP - COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI

24.1 SEZIONE I - OPZIONE PER LA TONNAGE TAX.

Gli articoli da 155 a 161 del TUIR prevedono il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito "tonnage tax").

Possono optare per il regime di "tonnage tax" i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR.

L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta. Al termine di ciascun decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005 (di seguito: "decreto") sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime.

La sezione, quindi, va compilata:

- nel caso di esercizio dell'opzione per il regime di "tonnage tax";
- nel caso di revoca dell'opzione per il regime di "tonnage tax".

La comunicazione va effettuata dalla società all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare l'opzione per il regime di "tonnage tax" (art. 155 del TUIR, come modificato dall'art. 7-*quater*, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).

Per il gruppo rileva, anche se successiva, la data dell'opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo e, in caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione esercitata in data meno recente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione.

Nel **rigo OP1 ("Tipo di comunicazione")** vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata.

In particolare, va barrata:

- la **colonna 1 ("Opzione")**, in caso di esercizio, per la prima volta, dell'opzione ai sensi dell'art. 3 del decreto;
- la **colonna 2 ("Revoca")**, in caso di revoca dell'opzione ai sensi dell'art. 155, comma 1, del TUIR.

I rigi **da OP2 a OP5, colonne 1 e 2**, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di "tonnage tax" e sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

24.2 SEZIONE II - OPZIONE PER IL CONSOLIDATO.

Gli articoli 117 e seguenti del TUIR prevedono un regime opzionale per la determinazione di un'unica base imponibile in capo al consolidato.

È previsto l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società o l'ente consolidante e ciascuna società consolidata.

Possono optare per il regime del consolidato:

- le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata, come definito dall'art. 117 del TUIR e dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004 (di seguito "decreto");
- solo in qualità di consolidanti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, a condizione:
 - a) di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
 - b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'art. 55 del TUIR, mediante una stabile organizzazione.

I predetti soggetti, privi del requisito di cui alla lettera b), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'art. 120.

In caso di designazione, nelle presenti istruzioni, per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli artt. da 117 a 127 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell'art. 117 del TUIR).

Per il consolidato nazionale al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 117, comma 3, del TUIR) mentre per il consolidato mondiale al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 132, comma 3, del TUIR).

La sezione va compilata dalla consolidante per comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del decreto);
- la revoca dell'opzione per la tassazione di gruppo (art. 117, comma 3, del TUIR, come modificato dall'art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare la predetta opzione (art. 119, comma 1, lett. d), del TUIR).

Inoltre, la sezione va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato, ai sensi dell'art. 124, comma 4, del TUIR (come modificato dall'art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), per l'eventuale attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione), alle società che le hanno prodotte. Tale comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione (rinnovo tacito).

Qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella presente sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

Se l'opzione è esercitata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la **casella "Consolidato nazionale"**. Nell'ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la **casella "Consolidato mondiale"**. Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella **"Interpello"** uno dei seguenti codici:

- "1", nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 dell'art. 132 del TUIR;
- "2", nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.

Con l'apposizione della firma nel frontespizio della presente dichiarazione, è attestata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, l'avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lett. c), del TUIR.

Nei **rigli da OP6 a OP10** devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata. In particolare:

- nella **colonna 1** e nella **colonna 2** vanno indicati, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;

- nella **colonna 3** (“**Tipo comunicazione**”) va indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:
 - 1 esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;
 - 2 revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo;
 - 3 conferma della tassazione di gruppo;
 - 4 modifica del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue.
- nella **colonna 4** (“**Esercizio sociale**”) va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell’opzione (art. 117, comma 3, del TUIR) l’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione. Nella casella va inserito il codice:
 - 1 primo periodo;
 - 2 secondo periodo;
 - 3 terzo periodo.

Ad esempio, qualora in seguito all’iniziale comunicazione di esercizio dell’opzione da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifichi, nell’esercizio successivo, l’esercizio dell’opzione per la nuova società D, deve essere indicato:

| | Tipologia comunicazione | Esercizio sociale |
|-----------|-------------------------|-------------------|
| Società B | 3 | 2 |
| Società C | 3 | 2 |
| Società D | 1 | 1 |

In caso di operazioni straordinarie che non determinano l’interruzione della tassazione di gruppo, secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto, va data evidenza del nuovo assetto organizzativo (nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione). In particolare va barrata la **colonna 5** (“**Operazioni straordinarie**”) qualora si tratti di nuova società risultante dall’operazione. In tal caso, devono essere compilate anche la colonna 3 “Tipo comunicazione” e la colonna 4 “Esercizio sociale” riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per la revoca dell’opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l’esercizio sociale di riferimento;

- nella **colonna 6** (“**Acconto separato**”), qualora il versamento dell’acconto sia stato effettuato in modo separato, va indicato il codice 1, altrimenti il codice 2;
- al fine di indicare il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo (art. 5 del decreto), nella **colonna 7** (“**Attribuzione perdite**”) va inserito il codice:
 - 1 attribuzione alla società o ente consolidante;
 - 2 attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
 - 3 attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

In caso di designazione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (art. 117, comma 2-bis, lett. d), del TUIR).

24.3 SEZIONE III - OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE.

Il regime opzionale per la trasparenza fiscale prevede l’imputazione del reddito della società partecipata ai soci in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione (di seguito “trasparenza” ai sensi degli articoli 115 come modificato dall’art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e 116 del TUIR).

Possono optare per il regime di “trasparenza”:

- in qualità di partecipata, le società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR e, in qualità di soci, i soggetti di cui citato art. 73 del TUIR (art. 115 del TUIR);
- in qualità di partecipata, le società a responsabilità limitata e, in qualità di soci, persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

L’opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2004 (di seguito: “decreto”) sono state adottate le disposizioni applicative del predetto regime.

La sezione va compilata dalla società trasparente per comunicare:

- l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale (art. 4, comma 1, del decreto);
- il revoca dell’opzione per la trasparenza fiscale (art. 115, comma 4, del TUIR);
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza (art. 10, comma 4, del decreto).

L'art. 10, comma 4, del decreto prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR.

La comunicazione va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare l'opzione (art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

Nel **rigo OP11** va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Nei **rigli** da **OP12** a **OP15** vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR; in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società.

Nel caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, da effettuarsi a condizione che ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati.

24.4 SEZIONE IV – OPZIONE DI TASSAZIONE AGEVOLATA DEI REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI TALUNI BENI IMMATERIALI ("PATENT BOX").

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017 (di seguito "decreto") ha attuato le disposizioni relative al regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (si veda l'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Stabilità 2015, e successive modificazioni).

L'opzione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei predetti redditi in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare.

Può optare per il regime, a condizione che eserciti le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 8 del decreto, chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali di seguito indicati (si veda l'art. 6 del decreto). L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione è esercitata compilando il presente prospetto e decorre dal periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. A tal fine, nei rigli da **OP6** a **OP10** va indicato, per singola tipologia di bene immateriale di cui all'art. 6, comma 1, del decreto:

- in **colonna 1**, il numero dei beni cui si riferisce l'opzione;
- in **colonna 2**, l'ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie di cui al citato art. 6, comma 1. Qualora la quota di reddito agevolabile sia relativa all'utilizzo diretto dei beni (ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge di Stabilità 2015) l'opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell'art. 31-ter, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in deroga a quanto previsto dall'art. 31-ter, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 600, con riferimento al periodo di efficacia dell'accordo.

25. QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, come modificato dall'art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2014 relativa al 2013 presentata nel 2017).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- in **colonna 2**, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 3**, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa UNICO 2015, indicare 2014);
- in **colonna 4**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere è ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiara-

razione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRES, nel rigo RN19 del quadro RN oppure, in caso di Trust trasparente, nel rigo PN11 del quadro PN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito;

- in **colonna 5**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Il predetto risultato relativo alle ritenute alla fonte va riportato nel rigo RZ43 colonna 4 del quadro RZ.

Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

26. ALTRI QUADRI - SOGGETTI NON RESIDENTI

Le società e gli enti commerciali non residenti compilano, se in possesso dei relativi redditi per i quali ricorre l'obbligo della presentazione della dichiarazione (si veda il paragrafo 2.9), anche i seguenti quadri:

- quadro RA (Redditi dei terreni);
- quadro RB (Redditi dei fabbricati);
- quadro RL (Altri redditi);
- quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria);
- quadro RH (Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti).

27. QUADRO RX - RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

27.1 GENERALITÀ

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.

Il presente quadro è composto dalle seguenti sezioni:

- debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare, come previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale) possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d'imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato; a tal fine è stata prevista un'ulteriore colonna per l'indicazione degli importi ceduti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, pari a euro 700.000,00, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

27.2 SEZIONE I – DEBITI E/O CREDITI ED ECCELENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.

Nei righe da **RX1** a **RX35** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.

ATTENZIONE: nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna dei righe per i quali è presente la colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo, la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2. Nella presente colonna va riportato l'intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e non quello della prima rata;

- nella **colonna 2** l'importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione. In particolare, va indicato nel **rigo RX1** (IRES), l'importo a credito di cui al rigo RN24, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN25) e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le società che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ovvero i trust devono riportare nella presente colonna l'importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN11 (o GC11), dal rigo TN9 e dal rigo PN14, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7.

Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

- nella **colonna 3**, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento. La somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4, 5 e 6;
- nella **colonna 4**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
- nella **colonna 5**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRES, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del Decreto legislativo n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che utilizza in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per l'anno 2018 senza esporre la compensazione sul Mod. F24. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016);
- nella **colonna 6**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo. Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6. Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, pari a euro 700.000,00, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

27.3 SEZIONE II - CREDITI ED ECCELENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE *La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2017.*

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2017 e/o comunicate dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella sezione I del presente quadro RX.

Nella **colonna 1**, va indicato il codice tributo dell'importo a credito che si riporta.

Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del modello REDDITI 2017, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione REDDITI 2017 o riconosciute dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.

Nella **colonna 5**, va indicato l'importo da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione.

A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2017 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).

Nella **colonna 6**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo. Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, pari a euro 700.000,00, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

27.4 COMUNICAZIONE IBAN

Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l'accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accreditorimborsi su c/corrente" oppure nella sezione "Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web".

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|--|-----|---------------------------------------|-----|
| ABU DHABI..... | 238 | COREA DEL SUD..... | 084 | LIBERIA..... | 044 | SAINT BARTHELEMY..... | 293 |
| AFGHANISTAN..... | 002 | COSTA D'AVORIO..... | 146 | LIBIA..... | 045 | SAINT KITTS E NEVIS..... | 195 |
| AJMAN..... | 239 | COSTA RICA..... | 019 | LIECHTENSTEIN..... | 090 | SAINT LUCIA..... | 199 |
| ALAND ISOLE..... | 292 | CROAZIA..... | 261 | LITUANIA..... | 259 | SAINT MARTIN SETTENTRIONALE..... | 222 |
| ALBANIA..... | 087 | CUBA..... | 020 | LUSSEMBURGO..... | 092 | SAINT-PIERRE E MIQUELON..... | 248 |
| ALGERIA..... | 003 | CURACAO..... | 296 | MACAO..... | 059 | SALOMONE ISOLE..... | 191 |
| AMERICAN SAMOA..... | 148 | DANIMARCA..... | 021 | MACEDONIA..... | 278 | SALVADOR..... | 064 |
| ANDORRA..... | 004 | DOMINICA..... | 192 | MADAGASCAR..... | 104 | SAMOA..... | 131 |
| ANGOLA..... | 133 | DOMINICANA (REPUBBLICA)..... | 063 | MADEIRA..... | 235 | SAN MARINO..... | 037 |
| ANGUILLA..... | 209 | DUBAI..... | 240 | MALAWI..... | 056 | SAO TOME E PRINCIPE..... | 187 |
| ANTARTIDE..... | 180 | ECUADOR..... | 024 | MALAYSIA..... | 106 | SENEGAL..... | 152 |
| ANTIGUA E BARBUDA..... | 197 | EGITTO..... | 023 | MALDIVE..... | 127 | SEYCHELLES..... | 189 |
| ARABIA SAUDITA..... | 005 | ERITREA..... | 277 | MALI..... | 149 | SERBIA..... | 289 |
| ARGENTINA..... | 006 | ESTONIA..... | 257 | MALTA..... | 105 | SHARJAH..... | 243 |
| ARMENIA..... | 266 | ETIOPIA..... | 026 | MAN ISOLA..... | 203 | SIERRA LEONE..... | 153 |
| ARUBA..... | 212 | FAEROER (ISOLE)..... | 204 | MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)..... | 219 | SINGAPORE..... | 147 |
| ASCENSION..... | 227 | FAKLAND (ISOLE)..... | 190 | MAROCCHO..... | 107 | SAINTE MARTEN (DUTHC PART)..... | 294 |
| AUSTRALIA..... | 007 | FIJI, ISOLE..... | 161 | MARSHALL (ISOLE)..... | 217 | SIRIA..... | 065 |
| AUSTRIA..... | 008 | FILIPPINE..... | 027 | MARTINICA..... | 213 | SLOVACCA REPUBBLICA..... | 276 |
| AZERBAIGIAN..... | 268 | FINLANDIA..... | 028 | MAURITANIA..... | 141 | SLOVENIA..... | 260 |
| AZZORRE ISOLE..... | 234 | FRANCIA..... | 029 | MAURITIUS..... | 128 | SOMALIA..... | 066 |
| BAHAMAS..... | 160 | FUJJAYRAH..... | 241 | MAYOTTE..... | 226 | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH..... | 283 |
| BAHRAIN..... | 169 | GABON..... | 157 | MEIILIA..... | 231 | SUD SUDAN..... | 297 |
| BANGLADESH..... | 130 | GAMBIA..... | 164 | MESSICO..... | 046 | SPAGNA..... | 067 |
| BARBADOS..... | 118 | GEORGIA..... | 267 | MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)..... | 215 | SRI LANKA..... | 085 |
| BELGIO..... | 009 | GERMANIA..... | 094 | MIDWAY ISOLE..... | 177 | ST. HELENA..... | 254 |
| BELIZE..... | 198 | GHANA..... | 112 | MOLDOVIA..... | 265 | ST. VINCENTE E LE GRENADINE..... | 196 |
| BENIN..... | 158 | GIAMAICA..... | 082 | MONGOLIA..... | 110 | STATI UNITI D'AMERICA..... | 069 |
| BERMUDA..... | 207 | GIAPPONE..... | 088 | MONTENEGRO..... | 290 | SUDAFRICANA REPUBBLICA..... | 078 |
| BHUTAN..... | 097 | GIBILTERRA..... | 102 | MONTSERRAT..... | 208 | SUDAN..... | 070 |
| BIELORUSSIA..... | 264 | GIBUTI..... | 113 | MOZAMBICO..... | 134 | SURINAM..... | 124 |
| BOLIVIA..... | 010 | GIORDANIA..... | 122 | MYANMAR..... | 083 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS..... | 286 |
| BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA..... | 295 | GOUGH..... | 228 | NAMIBIA..... | 206 | SVEZIA..... | 068 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA..... | 274 | GRECIA..... | 032 | NAURU..... | 109 | SVIZZERA..... | 071 |
| BOTSWANA..... | 098 | GRENADA..... | 156 | NEPAL..... | 115 | SWAZILAND..... | 138 |
| BOUVET ISLAND..... | 280 | GROENLANDIA..... | 200 | NICARAGUA..... | 047 | TAGIKISTAN..... | 272 |
| BRASILE..... | 011 | GUADALUPA..... | 214 | NIGER..... | 150 | TAIWAN..... | 022 |
| BRUNEI DARUSSALAM..... | 125 | GUAM..... | 154 | NIGERIA..... | 117 | TANZANIA..... | 057 |
| BULGARIA..... | 012 | GUATEMALA..... | 033 | NIUE..... | 205 | TERRITORI FRANCESI DEL SUD..... | 183 |
| BURKINA FASO..... | 142 | GUAYANA FRANCESE..... | 123 | NORFOLK ISLAND..... | 285 | TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO..... | 245 |
| BURUNDI..... | 025 | GUERNSEY..... | 201 | NORVEGIA..... | 048 | THAILANDIA..... | 072 |
| CAMBODIA..... | 135 | GUINEA..... | 137 | NUOVA CALEDONIA..... | 253 | TIMOR EST..... | 287 |
| CAMERUN..... | 119 | GUINEA BISSAU..... | 185 | NUOVA ZELANDA..... | 049 | TOGO..... | 155 |
| CAMPIONE D'ITALIA..... | 139 | GUINEA EQUATORIALE..... | 167 | OMAN..... | 163 | TOKELAU..... | 236 |
| CANADA..... | 013 | GUYANA..... | 159 | PAESI BASSI..... | 050 | TONGA..... | 162 |
| CANARIE ISOLE..... | 100 | HAITI..... | 034 | PAKISTAN..... | 036 | TRINIDAD E TOBAGO..... | 120 |
| CAPO VERDE..... | 188 | HEARD AND MCDONALD ISLAND..... | 284 | PALAU..... | 216 | TRISTAN DA CUNHA..... | 229 |
| CAROLINE ISOLE..... | 256 | HONDURAS..... | 035 | PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)..... | 279 | TUNISIA..... | 075 |
| CAYMAN (ISOLE)..... | 211 | HONG KONG..... | 103 | PANAMA..... | 051 | TURCHIA..... | 076 |
| CECA (REPUBBLICA)..... | 275 | INDIA..... | 114 | PAPUA NUOVA GUINEA..... | 186 | TURKMENISTAN..... | 273 |
| CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)..... | 143 | INDONESIA..... | 129 | PARAGUAY..... | 052 | TURKS E CAICOS (ISOLE)..... | 210 |
| CEUTA..... | 246 | IRAN..... | 039 | PENON DE ALHUCEMAS..... | 232 | TUVALU..... | 193 |
| CHAFARINAS..... | 230 | IRAQ..... | 038 | PENON DE VELEZ DE LA GOMERA..... | 233 | UCRAINA..... | 263 |
| CHAGOS ISOLE..... | 255 | IRLANDA..... | 040 | PERÙ..... | 053 | UGANDA..... | 132 |
| CHRISTMAS ISLAND..... | 282 | ISLANDA..... | 041 | PITCAIRN..... | 175 | UMM AL QAIWAIN..... | 244 |
| CIAD..... | 144 | ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO..... | 252 | POLINESIA FRANCESE..... | 225 | UNGHERIA..... | 077 |
| CILE..... | 015 | ISRAELE..... | 182 | POLONIA..... | 054 | URUGUAY..... | 080 |
| CINA..... | 016 | JERSEY C.I..... | 202 | PORTOGALLO..... | 055 | UZBEKISTAN..... | 271 |
| CIPRO..... | 101 | KAZAKISTAN..... | 269 | PORTORICO..... | 220 | VANUATU..... | 121 |
| CITTÀ DEL VATICANO..... | 093 | KENYA..... | 116 | PRINCIPATO DI MONACO..... | 091 | VENEZUELA..... | 081 |
| CLIPPERTON..... | 223 | KIRGHIZISTAN..... | 270 | QATAR..... | 168 | VERGINI AMERICANE (ISOLE)..... | 221 |
| COCOS (KEELING) ISLAND..... | 281 | KIRIBATI..... | 194 | RAS EL KAIMAH..... | 242 | VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)..... | 249 |
| COLOMBIA..... | 017 | KOSOVO..... | 291 | REGNO UNITO..... | 031 | VIETNAM..... | 062 |
| COMORE, ISOLE..... | 176 | KUWAIT..... | 126 | REUNION..... | 247 | WAKE ISOLE..... | 178 |
| CONGO..... | 145 | LAOS..... | 136 | ROMANIA..... | 061 | WALLIS E FUTUNA..... | 218 |
| CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)..... | 018 | LESOTHO..... | 089 | RUANDA..... | 151 | YEMEN..... | 042 |
| COOK ISOLE..... | 237 | LETTONIA..... | 258 | RUSSIA (FEDERAZIONE DI)..... | 262 | ZAMBIA..... | 058 |
| COREA DEL NORD..... | 074 | LIBANO..... | 095 | SAHARA OCCIDENTALE..... | 166 | ZIMBABWE..... | 073 |